

OPERA PIA UCCELLI

CANNOBIO

TESTAMENTO

DEL

D.^{re} DOMENICO UCCELLI



ZALIANZA
Premio Stabilimento Tipografico Tredi Vercellini
1880

*Copia Delle R. Patenti di Sanzione Sovrana del Testamento
del fu sig. Dott. Domenico Uccelli di Cannobio.*

31 Maggio 1816

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA, E DI GENOVA, PRINCIPE DI PIEMONTE

Mosso dal pio, e lodovole desiderio di giovare ai poveri della sua patria il
Chirurgo Domenico Uccelli del Borgo di Cannobio, ha per Testamento dell' 24 Set-
tembre 1794, e con parecchie successive schedule istituito crede lo Spedale di
Santa Maria del modesto luogo nel capitale di lire cento ottanta mila Italiane,
in due altri ivi specificati crediti, e nella casa di sua abitazione posta nell' an-
dello Borgo, con avere quindi particolarmente ordinato, che il già esistente Osp-
dale fosse unito all' Opera Pia da esso eretta, e che le rendite tutte venissero
amministrate da un corpo solo da denominarsi Capitolo dello Spedale, da durare
in perpetuo, e composto di cinque Deputati compresi il Prevosto nella qualità
di Presidente, avendo sin d' allora implorata per simile unione la Sovrana appro-
vazione. Succeduta quindi la morte del Testatore in Aprile 1803, senza che per
le occorse vicende siasi eseguita la di lui pia disposizione, è in oggi a Noi ri-
corsa l' Amministrazione, che nel nuovo ordine di cose si sarebbe stabilita secondo
le regole dal Testatore prescritte, e ci ha umilmente supplicati di accordare la
Nostra approvazione, alle sovraaccitate testamentarie disposizioni del predetto Chi-
rurgo Uccelli, non meno che di confermare la susseguita elezione dei Deputati
della stessa Amministrazione.

Informati ora noi, che l' Opera Pia come sovra istituita avrebbe per oggetti
principali, il sovvenimento dei poveri infermi, l' educazione dei poveri figliuoli, la
dotezione di povere figlie dabbene, il sussidio della Chiesa Maggiore di Cannobio,
e delle famiglie Allegri e Ponti indicate dal Testatore, ed erandio il sovvenimento
degli altri poveri anche sani, e che altronde le regole da lui prescritte sono di-
rette al conseguimento di più fini da lui proposti; Ci siamo determinati ad av-
valorarla colla Sovrana nostra Autorità, in vista del vantaggio evidente, che deve
risultarne per il Pubblico, all' oggetto di sollevare l' indigenza, e di procurare una
conveniente virtuosa educazione a quella classe di abitanti, che maggiormente ne
abbisogna. Epperò colle presenti di nostra certa scienza, Regia Autorità, ed avuto
il parere del Nostro Consiglio, secondando Noi le istanze in suo vivente già pro-

mosse dal Cernusco Ucelli, rinnovate ora dall'Amministrazione attuale dell'Opera Pia da esso eretta nel suo Testamento nelli 24 Settembre 1794, abbiano approvato ed approviamo la surriferita pia disposizione in tutte le sue parti, permettendone perciò l'unione allo Spedale di Cannobio nella forma portata dal medesimo Testamento e mandiamo al Pretetto di Pallanza di dare le opportune provvidenze per la puntuale esecuzione di esso, e specialmente per la confazione del generale Inventaro dal Testatore prescritto, ed al Sonato Nostro di Piemonte di registrare le presenti Che tal'è Nostra mente.

Dato in Suppligi li trentuno del mese di Maggio, l'anno del Signore millesottocentosedici, e del Regno Nostro decimo quinto.

Segnati — Vittorio Emanuele — Borgarelli — V. Gallinara P. P. e Regg. — V. Adami pel primo Segretario di Finanze — Registrati al controllo Generale li 6 Giugno 1816 — Registro 2.° Delegazione C. 3543.
Sottoscritto Canale Segretario.

PATENTI colle quali V. M. approva in tutte le sue parti la surriferita Opera Pia eretta dal fu Chirurgo Domenico Ucelli del Borgo di Cannobio nel suo testamento delli 24 Settembre 1794, permettendone l'unione allo Spedale già esistente in detto Borgo, e manda al Pretetto di Pallanza di provvedere per la puntuale esecuzione del disposto dal detto Testamento, e specialmente per la confazione del generale Inventaro dal Testatore prescritto.

R. N. 63.° Pal. D. Finanze C.° 38. 1817, 17 febbraio Reg.° all' Uff.° di R.° Prefett.° in Pallanza C.° 2.° V. Reg. 2.° Patenti e Villotti.

In fede Sotto.° Ballorini Seg.°.

Per copia conforme

(L. S.)

N. R. — Datto Reg. Pal. vennero comunicate all'amministrazione dell'Opera Pia per lettera li 18 gen. 1817 dal Pretetto di Pallanza Techini ed il tutto trovasi in Archivio dell'Opera Pia, unitamente a copia autentica del Testamento e due Quante li 1804 e 1806.



Il signor Dottore Domenico Ucelli decessé il 26 Aprile 1803

Il presente d'estamento serve di

STATUTO ORGANICO

e venne approvato con R. Patenti 84 Maggio 1816.

Nel nome del Signore Idio, l'anno della sua nascita mille ottocento tre, indizione sesta, giorno di Mercoledì ventisette del mese di Aprile, l'anno secondo della Repubblica Italiana.

Si espone qualmente il Dottore di Chirurgia Maggiore DOMENICO UCCELLI abbia consegnato a me Notaro infrascritto il suo Testamento sigillato nunquativo implicito relativo a schiodole, come dall'Istromento rogato da me Notaro infrascritto il 24 Settembre 1794, con facoltà dopo la sua morte di aprirlo, e pubblicarlo senza intervento di Giudice in presenza delli Pronotari e Testimoni opportuni, come dal detto Istromento di consegna del predetto Testamento, che si registrerà in questo Istromento.

Che successivamente abbia fatto a me consegnare un plico per mano del Chirurgo Francesco Vismara, suo confidente, sigillato in due luoghi con cera rossa di Spagna, dicendomi contenere altre disposizioni testamentarie del predetto Dottore Ucelli, come dal detto plico sopra cui sta scritto — Formando le scritture in questo foglio contenute parte del mio testamento, si consegnarono subito così suggellate, dopo che la morte mi avrà chiusi gli occhi al Cittadino Dott. Carlo Lamberto Rusca Notaro, affinché esso possa leggerle unitamente al predetto mio Testamento, 1803. 20 Aprilis tradita mihi fuit a D. Francisco Vencomala ex commissione ut dixit D. Chirurgicus Doctoris Dominici Ucelli, ad effectum uniendi ejus Testamento J. C. Carolus Lambertus Rusca Mediolani Notarius.

Indi il 23 corrente Aprile dal detto Vismara per commissione come sopra mi sia stato consegnato altro foglio volante d'un Legato fatto dal detto Ucelli, sopra quale foglio io vi abbia apposta la annotazione seguente — Tradita mihi fuit a Chirurgo Francisco Vismara de man-

actio ut dixit dicti Chirurgie Doctoris Dominici Uccelli ad effectum uniendi ejus Testamentum 1803, 25 Aprilis, Rusa Notarius Mediolani, — e come dal detto plico, e scrittura, che parimenti si registraranno abbasso.

Che sia mancato di vita verso sera del giorno d'ieri lo stesso Dottore Uccelli, come dalla fede di morte, che s'inseria abbasso, quindi è che in presenza delli Pronotari, e Testimoni sottoscritti specialmente chiamati sia comparso detto Francesco Visnara, asserendo d'avere interesse nelle dette disposizioni, istando, accio aprissi, e pubblicassero detti Testamenti, e plico adizionale, ond'è che seguendo l'istanza del detto Chirurgo Francesco Visnara figlio, abitante nella Parrocchia di S. Fedele di questa Città di Milano, si è da me Notaro esibito detto Testamenti sigillato, e cucito all'intorno, alli detti Pronotari, e testimoni, li quali dopo averlo esaminato diligentemente, confrontando con detto Instrumento di consegna, se corrispondeva alla descrizione risultante dal detto Instrumento di consegna, e dopo avere riconosciuto essere intatto, ed in nissuna parte sospetto colli otto sigilli pure intatti, ed impressi in cera di Spagna, come a richiesta di me Notaro hanno essi affermato, si è aperto mediante la forbice per tagliare la cucitura, che aveva all'intorno, e fu in seguito a chiara intelligenza di tutti letto e pubblicato, avendolo essi anche di dentro riconosciuto essere composto di fogli dal detto Uccelli sottoscritti in ogni foglio, in tutto come dal detto Instrumento di consegna.

In seguito fu disigillato, ed aperto l'altro plico contenente otto Scritture di disposizioni datate 1800, 22 Settembre — 1801, 17 Settembre — 1801, 19 Dicembre — 1802, 27 Aprile — 1802, 1 Maggio — 1802, 2 Maggio — 1802, 20 Ottobre — 1803, 18 Aprile, — e di più contenente una sovvenzione delli 5 Marzo 1803 fatta dal detto Uccelli all' Ospedale di Milano di lire 18000, coll' assegno degli interessi a Maria Maddalena Coppi sua via durante, cosicché il capitale poi passi all' Ospedale di Canobio, lo che tutto fu letto a chiara intelligenza di tutti i suddetti, e però qui si registrarono tanto detto Instrumento di consegna, e detto Testamenti, che le predette Scritture adizionali al medesimo Testamenti, e sono li seguenti, esclusa la sovvenzione Marzo prossimo passato.

In abbreviaturis meis etc.

Nel Nome del Signore Iddio, l'anno della sua nascita mille settecento novantaquattro, Indizione decimaterza, giorno di Mercoledì ventiquattro, del mese di Settembre circa le ore dieci antimeridiane.

Essendo la vita in mano di Dio, ed incerta l'ora della morte, perciò il Sig. Dottore di Chirurgia Carlo Domenico Uccelli figlio del fu Sig.

Pietro Antonio nativo del Borgo di Canobio, e da gran tempo domiciliato in Milano a cagione del suo impiego, ed ora abitante in Porta Orientale Parrocchia S. Fedele, volendo provvedere in tempo, e finché si trova sano di mente, e di corpo, alle cose sue, per riguardo a ciò che vuole, che si eseguisca dopo sua morte; ha determinato di fare, come fa il presente suo Testamenti nuncupativo implicito.

Ed primieramente raccomandando l'anima sua alla Santissima, ed Indivisibile Trinità, alla Sacrosanta Umanità di Nostro Signor Gesù Cristo Crocifisso, alla Beatissima Vergine Maria, al Glorioso S. Giuseppe, al suo Santo Angelo Custode, ed a tutti gli altri Santi suoi Avvocati.

Indi ha pregato me Notaro insieme cogli infrascritti Signori Secondi Notari, e Testimoni ad esser presenti al suo Testamenti, e preso con le proprie mani un fascetto di fogli ha dimostrato essere composto di tre quinternetti di carta, ognun de' quali cucito nella piegatura con seta rossa; facendo in oltre osservare che li fogli di tali quinternetti sono di carta non tagliata, ma bensì colle barbe, e che tutti li fogli componenti li tre quinternetti predetti sono scritti in quattro pagine, a riserva d'una facciata e mezza interna in fine del terzo quinternetto, che sono rimaste in bianco per necessità per essere finita la Schedula ed a riserva delle due facciate esteriori del fascetto in complesso, le quali sono bianche appunto per servirsene, come ha detto per le firme, che occorrono; ed asserendo che tutti li fogli sono firmati da esso Testatore in margine, e scritti d'altro carattere. Indi presa dalla seta verde a quest'effetto preparata, fece alla nostra presenza, e continuamente traspuntare in tutto il contorno delle pagine esteriori, e tutto in un corpo il detto fascetto, e finalmente con Cera di Spagna rossa esso Sig. Testatore ha sigillati i capi d'essa seta, ed impressi i sigilli collo stemma, ch'esso teneva presso di se, avendo per maggior sicurezza voluto fermare con Sigilli la medesima seta nei quattro angoli superiori, ed inferiori del fascetto in numero d'otto in tutti.

Finita la quale assicurazione de' fogli il predetto Sig. Testatore continuamente, ed alla presenza sempre come sopra di proprio pugno ha posto in testa della pagina bianca superiore d'esso fascetto, e dentro del contorno della seta la sua firma nei seguenti termini — *Schedula Testamentaria di me Dottor di Chirurgia Carlo Domenico Uccelli* — ed in seguito sulla medesima pagina a sua preghiera hanno firmato li detti, ed infrascritti Signori Secondi Notari, e Testimoni, dopo i quali anch'io Dottor Carlo Lamberto Rusca pubblico Causidico, e Notaro di Milano conoscente di esso Sig. Dottor Carlo Domenico Uccelli Testatore con l'attestazione dei caratteri continuando nella pagina bianca estrema inferiore.

La quale Schedula così come sopra dimostrata, inni cucita, sigillata, e firmata, il medesimo Sig. Dottor Uccelli alla presenza sempre, e contestualmente a quanto sopra ha consegnata colle proprie mani a me Notaro pubblico dicendo essere la sua Schedula Testamentaria contenente la di lui ultima volontà, ordinandomi inserirla nel presente Instrumento del suo Testamento noncupativo implicito, cioè relativa alla Schedula stessa.

Insituisce pertanto suoi Eredi, nominandoli colla propria bocca, come li ha nominati, e nomina a chiara voce intesa da tutti li Sigg. Secondi Notari, e Testimoni, come essi stessi da me a quest' effetto particolarmente interpellati hanno confermato, non che di me Notaro infra scritto istituisce dicesi suoi Eredi quelli, che ha espressi nella medesima Schedula consegnata a me Notaro come sopra.

Inoltre vuole, e comanda che dopo la sua morte sia eseguito, ed adempito appunto tutto quanto nella medesima Schedula ha disposto, rivedendo però, ed annullando l' antecedente suo Testamento rogato, come dice, dal Sig. Dottore, e Caus. Colleg. Giambattista Bazzetta Notaro di Milano nel giorno 28. Aprile 1789.

Di più ordina che dopo la sua morte sia lecito a me Notaro infra scritto ad istanza di chiunque aprir la detta Schedula Testamentaria alla presenza però di due Secondi Notari, e di tre Testimoni idonei, facendo di ciò un rogito senza altra formalità, né intervento di Giudice. Con facoltà di dare copia autentica tanto del Testamento, quanto della Schedula una, e più volte.

Ordina altresì, e vuole che il suo Cadavere sia riposto in Colano di legno, e trasportato incognito alla Parrocchia sotto la quale esso morirà. E che ivi se gli facciano le Esequie di prima classe, anche con qualche maggior spesa, se l' uso, e la maggior decenza lo richiederà. Sulla porta della Chiesa si affiggerà il Carrello seguente, e non altro — *Prægate per l' anima del Chirurgo Carlo Uccelli* —

Si celebreranno trecento Messe da Requiem in suffragio dell' anima, sua, delle quali il maggior numero, che si potrà nella Chiesa tunulana e prima, e durante le esequie, il resto entro un mese agli Altari privilegiati.

Deputa il Sig. Testatore Esecutori Testamentari speciali per li suddetti Funerali, e Messe il Sig. Avvocato Don Lodovico Berni, ed in sua mancanza me Notaro infra scritto, o alcuno dei tre miei Signori figli Sig. Avvocato Don Luigi, Sig. Dottore Gio. Pietro, e Sig. Canonico Don Giuseppe con tutte le opportune facoltà, pregandoli tutti di questo favore. E quelli di essi Signori Esecutori, che lavorerà, potrà cingere dal Sig. Tesoriere del Venerando Ospital Maggiore di Milano mille lire a conto degli interessi de' capitali dovuti al Sig. Testatore, e con tal denaro fare le spese, concludendo per quest' effetto a loro solidalmente l' op-

portuno Mandato. Per il Sig. Tesoriere dell' Ospitale basterà la ricevuta dell' Esecutore, esprime in causa de' suddetti Funerali, e Messe. Chi avrà cominciato l' Esecutoria dovrà finire, ed avrà l' arbitrio per la celebrazione delle Messe.

Quello de' sopracritti Signori Esecutori, che favorirà per li funerali, e nel medesimo caso come sopra favorirà sigillare subito dopo la morte del Sig. Testatore il suo Burrò, la Cassella degli Argenti, li Vestari, e Scigini, non che le Stanze di sua abitazione di mano in mano, ritenendo esso le chiavi presso di se per consegnarle a chi resta spiegato nella Scheula.

Inoltre uno di essi Signori esecutori favorirà fare subito aprire la Schedula, perchè in essa si troverà quella, che è da farsi.

Dispone inoltre che io Notaro infra scritto debba esser contento della somma di trenta, dico 30. Filippi di Milano per mercede del presente Testamento, o dell' Instrumento d' aperizione, compresa una copia autentica da darsi alla persona nominata nella Schedula, esclusa la mercede della Scrittura, e la spesa dell' Archivio pubblico.

Si riserva esso Sig. Testatore la facoltà di mutare, aggiungere, o levare dal disposto nel presente Testamento, e Schedula, mediante una, o più Scritture firmate di suo proprio pugno.

Trovandosi perciò tale Scrittura, o Scritture dopo sua morte aventi una data posteriore al presente Testamento, e la sua firma, vuole, ed ordina che siano ritenute come parte del medesimo, o come tali eseguite. Prohiscce la registrazione del presente Testamento, esso vivente.

Et de prædictis ecc.

Fatto e pubblicato in una Sala superiore verso Strada della Casa dell' egregio Sig. Avvocato Don Lodovico Berni situata in P. N. Parrocchia. S. Francesco da Paola, presenti li Signori Antonio Zanon figlio del fu Sig. Gio. Battista altre volte Notaro di Milano di P. N. P. Santa Maria del Giardino, e Giuseppe Lattuada figlio del fu Sig. Pietro di P. O. P. di questa Metropolitana di Milano Eronotari specialmente pregati.

Testimoni il Sig. Paolo Valsani figlio del fu Sig. Gio. Battista di P. T. P. S. Giorgio in Palazzo, il Sig. Fedele Cassina figlio del fu Sig. Antonio di P. N. P. S. Bartolomeo di Milano, il Sig. Ragionato Collegato Giuseppe Biano figlio del sig. Reio Canelliere Gerolamo, e Notaro di Milano di P. C. P. Santa Maria del Carmine di Milano, il Sig. Dottore Luigi Baravelli figlio del sig. Dottor Carlo di P. O. P. S. Stefano di Milano, ed il Sig. Giuseppe Gerani Cassiere generale di questo stato di Milano figlio del Sig. P. C. P. Santa Maria del Carmine di Milano, tutti Testimoni noti, ed idonei specialmente chiamati, e pregati.

Subscripta cum signo Tabellionatus anteposito J. C. Carolus Lam-

bertus Rusca filius qu. J. C. Petri Antonii P. O. P. Sanctae Mariae Servorum Mediolani publicus Mediolani Notarius superscriptum Instramentum rogatus confecti, editi et in fidem subscripti.

Schedula Testamentaria di me Dottor di Chirurgia Domenico Uccelli. Sottoscritto col Segno del Tabellionato anteposto — Antonio Zanoia figlio del fu Sig. Gio. Battista Notaro di Milano di P. N. P. Santa Maria del Giardino noto e conoscente del suddetto Sig. Dottore di Chirurgia Domenico Uccelli, e da lui pregato sono intervenuto come Secondo Notaro, e fui presente alla dimostrazione, cucitura, e sigillazione della presente Schedula, ed ho veduto immediatamente firmarsi detto Sig. Dottore Uccelli come sopra. Milano questo giorno di Mercoledì ventiquattro del mese di Settembre 1794. circa le ore dieci della mattina.

Sottoscritto col Segno del Tabellionato anteposto — Giuseppe Latuada figlio del fu Sig. Pietro di P. U. P. della Municipale di Milano, noto e conoscente del detto Sig. Dottore di Chirurgia Domenico Uccelli, o da lui pregato sono intervenuto come Secondo Notaro, e fui presente alla dimostrazione, cucitura, e sigillazione della presente Schedula, ed ho veduto immediatamente firmarsi detto Sig. Dottore Uccelli. Milano questo giorno di Mercoledì ventiquattro del mese di Settembre mille settecento novantaquattro circa le ore dieci della mattina.

Sottoscritto — Io Paolo Valsuani fui presente a tutto quanto sopra, ed ho veduto firmarsi di propria mano il suddetto Sig. Dottore Domenico Uccelli.

Sottoscritto — Giuseppe Maria Blenio figlio del Sig. Dottore Girolamo Notaro, e Clausidico di Milano fui presente a tutto quanto sopra, ed ho veduto firmarsi di propria sua mano il suddetto Sig. Domenico Uccelli.

Sottoscritto — Luigi Baravelli fui presente a tutto quanto sopra, ed ho veduto firmarsi il suddetto Dottore Domenico Uccelli di propria mano. Sottoscritto — Giuseppe Ceriani fui presente a tutto quanto sopra, ed ho veduto a firmarsi di propria mano il Sig. Dottore Uccelli ecc.

Attesto d'essere stato presente alla cucitura, e sigillazione di questo plico Testamentario, d'aver veduto firmarsi il Sig. Dottore Carlo Domenico Uccelli l'istatore di propria mano in presenza anche degli infrascritti Pronotari, e Testimoni, e di avere veduto firmarsi di proprie rispettive mani contestualmente, ed in presenza di tutti i suddetti, cioè il Sig. Antonio Zanoia, e Giuseppe Latuada pro-Notari, ed anche il sig. Paolo Valsuani, Fedele Cassina, Ragionato Collegiato Sig. Giuseppe Maria Blenio, il Sig. Dott. Luigi Baravelli, ed il Sig. Cassiere generale di questo Stato di Milano Giuseppe Ceriani, tutti Testimoni idonei chiamati, e pregati, ed in fede mi sono sottoscritto coll'apposizione del mio Tabellionato questo giorno ventiquattro Settembre 1794 ventiquattro.

Sottoscritto col segno del Tabellionato anteposto — Dott. Carlo Lamberto Rusca Notaro di Milano.

Schedula Testamentaria di me Dott. Carlo Domenico Uccelli

PRINCIPIO

NOMINA DEGLI EREDI

1. Istituisco miei eredi universali il molto Rever. Sig. Canonico della Collegiata di Canobbio Don Francesco, ed il Sig. Giuseppe fratelli Uccelli del qu. Sig. Paolo miei Agnati in sesto grado civile, proibendo loro la falcidia, e la Treballianica, ed ordinandogli che siano contenti dei miei beni stabili, e mobili, che si troveranno nel Borgo, e Territorio di Canobbio, eccettuata la Casa, della quale disporrò abbasso; più avranno i miei mobili, danaro, argenti, che si troveranno nella mia Casa d'abitazione in Milano; avranno altresì i crediti di mia professione di Chirurgo nello Stato di Milano, compresi li salari, e così li crediti di Canobbio, e sua Provincia, e contorni anche al di là del Lago; condonando altresì ad essi il debito, che hanno verso di me di cento dieci annette, come consta da Istromento rogato Carmine.

2. Finalmente i medesimi Sig. fratelli Uccelli col titolo d'eredi universali acquisteranno tutte le altre mie attività, e passività, che non hanno speciale destinazione nella mia disposizione.

3. Nelli capitali poi che si troveranno impiegati da me presso il Venerando Ospital Maggiore di Milano, e loro interessi, come ancora, nei capitali crediti, che ho verso il Concorso de' Creditori di Francesco Chiappone, e verso gli eredi, ed eredità del fu Gio. Batt. Bizzozzeri in Milano, e loro interessi, e finalmente nella Casa di mia abitazione in Canobbio situata alla riva del Lago, ossia nel Porto, unitamente alle poche Stanze di mia ragione nella Casa contigua con tutte le rispettive loro ragioni, e pertinenze istituisco mio erede l'Ospitale di S. Maria di Canobbio

4. Li mentovati fratelli Uccelli saranno eredi liberi rispetto a tutti li suddetti mobili, denari, argenti, e crediti assegnati a loro, e saranno eredi gravati rispetto agli stabili nel caso che il Sig. Giuseppe Moja senza figli maschi legittimi o naturali, e di legittimo Matrimonio nati, e procreati, ed egualmente nel caso che nati tali figli morissero senza eguale successione prima dell'ultimo dei due summinati Fratelli eredi, volando io ne' suddetti casi, che morto l'ultimo d'essi due Fratelli passino tutti li miei beni stabili all'Ospitale di Canobbio altro mio erede.

CAPO I.

Pesi degli Eredi universali.

1. Li medesimi fratelli Uccelli dovranno soddisfare fedelmente, e per intero, e solidalmente ai pesi, che ad essi incarrerò; e tali pesi sono
2. Primo, li miei Funerali.
3. Secondo, le trecento Messe da *requiem* in suffragio dell'anima mia.
4. Ed in caso che uno degli Signori Esecutori Testamentari deputati nel Testamento avesse esatte conforme ho disposto nel Testamento del Tesoriere del Ven. Spedale Maggiore di Milano le mille Lire a conto degli interessi de' Capitali per fare le Spese de' Funerali, e Messe, ordino alli fratelli Uccelli di rimborsarle al Sig. Tesoriere dell' Ospitale di Canobio entro il termine omninamente perentorio di un mese. Al qual effetto il Sig. Tesoriere dell' Ospitale Maggiore di Milano dovrà trasmettere al Sig. Tesoriere dell' Ospitale di Canobio il Confesso dell' Esecutore; ed il Tesoriere dell' Ospitale di Canobio ripeterà le Lire mille delli fratelli Uccelli. E non pagando essi entro il mese dopo mia morte si potrà rilasciare contro di loro l' esecuzione.
5. Ordino, che arrivati a Milano essi Eredi Uccelli (ai quali dovrà darsi avviso da uno de' Signori Esecutori per espresso) o arrivando un di loro con mandato dell' altro, o presentandosi un loro legittimo mandato, il Sig. Esecutore, che avrà le Chiavi della mia Casa favorisca consegnare ai medesimi rispettivamente le dette chiavi, ed insieme il conto delle Spese de' Funerali, e Messe, ed il residuo denaro delle Lire mille, se le avrà esatte, e se ne sarà sopravanzato: ordino poi alli fratelli Uccelli miei Eredi di stare al conto dell' Esecutore senza richiamo.
6. Che se il Sig. Esecutore, che avrà favorito per i Funerali non avesse esatte le mille Lire per le Spese, dovranno i fratelli Uccelli, o chi li rappresenterà in Milano entro tre giorni dopo la consegna delle chiavi pagare tutte le Spese Funerarie, e le Messe suddette sotto pena d' immediata esecuzione.
7. Terzo, li medesimi fratelli Uccelli miei Eredi dovranno pagare li seguenti Legati.
8. Al Ven. Ospital Maggiore di Milano Lire cento cinquanta entro un mese dopo mia morte.
9. A' Luoghi Pii di Terra Santa Lire venticinque nel medesimo termine.

10. A Maddalena Coppa Governatrice di mia Casa in Milano (se al tempo di mia morte sarà ancora al mio servizio) pagheranno li suddetti Fratelli Uccelli Eredi per una sol volta entro il suddetto termine di un mese Lire novecento di Grida di Milano, e lasceranno in proprietà alla medesima il letto, dove dorme tutto infierò, e finìto, comprese quattro lenzuola, la coperta di lana, ed altra di filo, e pagheranno ad essa il Salario, di cui potesse esser creditore, con di più un altro mese dopo mia morte. E ciò in attestato della mia soddisfazione per il fedele servizio prestatomi per venti anni, e più.

11. A Carlo Carena mio attual Servitore nel medesimo termine, e per una sola volta Lire quattrocento cinquanta di Grida come sopra (se però al tempo di mia morte sarà al mio servizio) e di più il letto finìto, in cui dorme, colle due lenzuola, la coperta di lana, e quella di filo, ed il salario, di cui potesse esser creditore, con di più un altro mese dopo mia morte.

12. Al Sig. Francesco Branca mio Compatriota Chirurgo nel Ven. Ospitale di Pavia daranno li detti miei Eredi le mie cinque Cassette, ossia Stocchi grandi e cogli Strumenti di Chirurgia inservienti per le grandi operazioni. Tali Cassette si troveranno marcate con bulletto colle lettere F. B. iniziali del suo nome. Inoltre lascio al medesimo tutti li Libri di mia Professione, che avrò al tempo di mia morte.

13. Al Sig. Francesco Vismara Chirurgo residente in Milano mio Aiutante consegneranno il mio Orologio di Stanza, ossia il Pendolo, e tutti li miei Istrumenti di Chirurgia non compresi nelle cinque Cassette lasciate al Sig. Branca, li quali stromenti si troveranno dispersi in vari ripostigli di mia Casa. Come pure avrà la piccola Cassetta fatta in Londra con sei rasoi, due paia forbici, uno specchietto, ed altre bagatelle contenute in essa.

14. Al Sig. Avvocato Ludovico Berini lasceranno sessanta once del mio argento a sua elezione, e se gradisse l'infierò mio Stucchio degli Argenti abbonerà agli Eredi il di più a giudizio di Perito; più gli rilasceranno li due Quadri, uno rappresentante la Beata Vergine col Bambino, l'altro S. Pietro penitente situati nelle due Stanze da letto laterali alla Sala. E questo Legato prego esso Sig. Avvocato di agrandire in attestato delle molte di obbligazioni, che ho con lui, e di continuare la sua cordiale assistenza dopo mia morte alli miei Eredi, e principalmente alla Causa Pia da me eretta, acciò possa essere adempita in tutto secondo la mia intenzione a lui pienamente nota.

15. Questi tre ultimi Legati si dovranno soddisfare entro otto giorni

16. Ed affinché morendo amendue essi Fratelli Uccelli senza che vi

siano figli come sopra del Sig. Giuseppe, possa constare dell'identità de' Beni stabili, nei quali ho sostituito l'Ospitale di Santa Maria di Canobio, ordinò, e voglio, che dentro due mesi dopo mia morte, di concerto li detti Fratelli Uccelli col Sig. Sindaco, e col Sig. Tesoriere dell'Ospitale stesso facciano un Inventario delle Case, e de' Beni miei stabili, dei quali ho ordinata la detta Sostituzione, colle rispettive denominazioni, perticato, coerenze, numero del Censo, ed altre più specifiche identifications. Nel quale Inventario dovranno inoltre descrivere in buona fede le Scritture, che ho, riguardanti essi Beni. E voglio che di quest' inventario ne debba avere una copia l'Archivio dell'Ospitale firmata dai predetti Uccelli miei Eredi.

CAPO II.

Ricapitolazione e Dichiarazione del Fondo dell'Ospedale di Santa Maria di Canobio Erede particolare.

1. L'Ospitale di Santa Maria di Canobio mio Erede particolare alla mia morte avrà, come ho detto, li Capitali da me impiegati presso il Ven. Ospital Maggiore di Milano sotto l'annuo interesse del tre per cento. E questa è partita certa in massima, ed in quantità; partita indefettibile.
2. Avrà la casa di mia abitazione in Canobio, congiunta le Stanze, che ho nella Casa vicina, e le loro rispettive ragioni, e pertinenze colle correlative Scritture.
3. Avrà il Capitale dovuto dagli Eredi, ed Eredità del fu Gio. Battista Bizzozero di Milano della somma di lir. 11879. 3. 2. di Capitale sotto l'annuo interesse del quattro per cento, che importano lir. 475.
3. 3. all'anno, come da Istromento 17. Giugno 1788. rogato dal Sig. Gaspare Arauco Notaro di Milano.
4. Al caso che mi riesca di riscuotarlo prima di mia morte, lo impiegherò sull'Ospitale di Milano, e farà aumento ai Capitali già impiegati presso il medesimo.
5. Avrà li Capitali dovuti dal Concorso Francesco Giuseppi della somma di lir. 54m. sotto l'interesse del cinque per cento, che importa annue lir. 2700. Questa partita risulta da quattro Chirografi.

6. Avrà finalmente li miei Beni stabili nel Borgo, e Territorio di Canobio, se, e quando si verificherà a suo favore la sostituzione di sopra ordinata.

7. Tutti li capitali, e la Casa lasciati all'Ospitale, ed anche li fondi, se gli perverranno, dovranno perpetuamente conservarsi per intero, al contrario li frutti dovranno annualmente convertirsi a beneficio de' poveri infermi, per l'istruzione de' Fanciulli, e per le altre pie distribuzioni, che mi piace di ordinare: E siccome li frutti predetti in parte sono disponibili adesso, ed in parte no. Perciò comincerò dall'ordinare la distribuzione in tali opere pie dell'annua entrata attuale. Realizzandosi poi di mano in mano l'altra entrata, se ne convertirà la rendita conforme io successivamente prescriverò.

8. Li predetti Capitali già impiegati presso l'Ospital Maggiore di Milano, dovranno fino in perpetuo restar impiegati presso il medesimo, nè mai potranno levarsi di là per nessun titolo: Perciò costituisco mio Procuratore duraturo dopo mia morte il Sig. Avvocato Don Ludovico Bernini mio Esecutore Testamentario a far fare subito dopo mia morte le opportune annotazioni ai Libri d'esso Ospitale di Milano, e far trasportare essi Capitali in una sola Cartella, o Istromento in testa dell'Ospitale di Santa Maria in Canobio, esprimendo quanto bisogna in conformità della mia disposizione. E prego lo stesso Sig. Avvocato, quando sarà fatto tale trasporto consegnare all'Ospitale di Canobio la Cartella, o Istromento suddetto, il quale dovrà riceverlo dalle mani dell'Esecutore.

9. Che se l'Ospital Maggiore di Milano in qualunque futuro tempo volesse, o dovesse restituire li miei capitali, ordinò che i medesimi siano impiegati presso la Città di Milano, ossia sul suo Banco Civico per il medesimo annuo interesse del tre per cento fino in perpetuo coll'annotazione opportuna come sopra. E di ciò ne incarico specialmente lo stesso Sig. Avvocato Esecutore, se la restituzione accadesse a tempo suo, in difetto ne incarico il medesimo Ospital Maggiore di Milano, e voglio che questa condizione sia espressa nell'annotazione da farsi come sopra subito dopo mia morte, e ne avrà cura il Sig. Avvocato Bernini di farlo esprimere, acciocchè non se ne perda la memoria.

10. Il capitale verso li figli, ed eredi di Gio. Batt. Bizzozero non può percolare, ma può tardare ad essere restituito, può anche occorrere di fare atti giudiziali, o amichevoli per conseguirlo. Perciò deputo per mio Procuratore per me, e miei eredi, ed irrevocabile duraturo dopo mia morte il predetto Sig. Avvocato Bernini ad eseguirlo più presto che gli potrà riuscire con libero, e pieno arbitrio tanto in via giudiziale, che amichevole, con facoltà di sostituire altro Patrocinatore, e senza veruna

dipendenza dell'Ospitale mio erede. Incarico esso Sig. Procuratore quando avrà esatto il capitale unitamente agli interessi, se ve ne saranno, di dedurre tutte le spese, e tutti li suoi incomodi a dettame di sua onestà, e coscienza; il resto lo impiegherà presso l'Ospital Maggiore di Milano in testa dell'Ospitale di S. Maria di Canobio sotto l'anno interesse del tre per cento fino in perpetuo, e riporterà la Cartella, o Istromento coll'annotamento opportuno, indi consegnerà il Documento al Capitolo dell'Ospitale di Canobio, il quale dovrà riceverlo senza verun richiamo, e dovrà essere contento di quello che gli verrà dal detto mio Sig. Procuratore consegnato, nel quale pienamente confido. E tale capitale non potrà mai levarsi, ma in tutto, e per tutto si osserverà con esso quanto ho disposto circa gli altri miei capitali impiegati presso il Venerando Ospitale Maggiore di Milano.

11. I^l Istromento, e le Scritture riguardanti detto capitale Bizzozero sono già in mano del detto Sig. Avvocato Berini.

12. Li crediti verso il Concorso dei Creditori di Francesco Chiapponi risultano da quattro Vaglia da me consegnati al medesimo Sig. Avvocato Berini, e costituiscono fra tutti quattro la somma capitale di lire 54 mila. Tali crediti sono affatto incerti, e non so nè quanto, nè quando se ne potrà tirar danaro, dipendendo dall'esito di liti attive del Concorso il farsi lungo per esigerli o in tutto, o in parte. Anche rispetto a questi debito mio Procuratore per me, e miei eredi duraturo dopo mia morte il detto Sig. Avvocato Don Ludovico Berini con facoltà di sostituirsi altro Fattocinatore, e con libero, e pieno arbitrio tanto in via giudiziale, quanto amichevole, ed a compromettere, transigere, e fare quanto possa fare io medesimo fino alla effettiva esazione di quanto crederà in sua coscienza conveniente. Indi ad impiegare la somma esatta, detratte le spese, ed incomodi come sopra, presso l'Ospital Maggiore di Milano, ed in tutto e per tutto, come ho disposto negli precedenti capitali, con proibizione all'Ospitale di Canobio di richiamare dal conto che darà esso Sig. Berini.

13. Che se il Sig. Avvocato Berini mio Procuratore dovrà fare delle spese, ed aver degli incomodi per l'esigenza di detti crediti Chiapponi, e non potrà conseguire niente per lungo tempo, voglio che non ostenta sia soddisfatto di tali spese, ed incomodi coi frutti dei capitali, che tenga sopra l'Ospitale di Milano a carico della Cassa del fondo, che in seguito nominerò, se però esso crederà bene di servirsene in regola, però soltanto di lire 150 all'anno, sino a che ec., e ciò per non sospendere le opere stabili, e primarie da me ordinate, abilitando io lo stesso Sig. Avvocato a riscuotere dall'Ospital Maggiore di Milano tale somma, o somme quando lo crederà necessario, riportandoni interamente alla lui proibita, ed ordinando tanto all'Ospitale di Milano di pagare a sua

richiesta, quanto a quello di Canobio di non impedire, e tacere.

14. Li miei Beni stabili di Canobio, verificandosi la sostituzione a favore dell'Ospitale mio Erede si venderanno, o si livelleranno come più converrà dentro un anno dopo l'evenienza del caso, e vendendosi, s'impiegherà il prezzo presso qualche Comunità, o Ospitale dello Stato, nel quale sono situati i Beni. Il impiego si farà perpetuo, e sotto l'anno interesse del tre e mezzo per cento, e restituendosi da uno, s'impiegherà presso un altro corpo del medesimo genere, come ho disposto negli altri Capitali. Livellandosi, si costituirà il canone, o canoni in pecunia numerata per comodità dell'Amministrazione.

15. Eccetto però dalla vendita, o livello la mia Casa Civile situata in Canobio in prospetto al Porto con tutti i luoghi annessi, la quale Casa non cade sotto il Fedecomesso, e fin d'ora è destinata per il Maestro di Scuola, e per il Medico. Al Maestro si darà il Primo piano superiore; al Medico il Secondo piano. Il pian terreno poi, le cantine, e gli altri luoghi annessi anche della Casa vicina si divideranno fra loro dal Capitolo coll'opera di un Deputato da delegarsi. Nella qual divisione si avrà riguardo alle circostanze famigliari di ciascuno di caso in caso con equità, e discrezione. In compenso dell'abitazione, si darà tanto meno di Salario in denari al Maestro, ed al Medico a stima di Perito, e tale stima si rimuoverà ogni nove anni.

16. Fin qui si tratta della sostanza mia, che destino per fondo dell'Ospitale, che erigo sotto il preesistente titolo di Santa Maria di Canobio.

17. Ora descrivo la Sostanza, che era propria del preesistente Ospitale, la quale è necessario, che si aggregi alla mia per l'unità della Causa Pia, e per le opere da eseguirsi.

18. Io so che l'Ospitale di Canobio mio Erede ha in oggi un entrata di circa lire mille e cinque cento abusive, rimanenza delle antiche sue rendite, essendo il resto dispenso. So altresì, che ha dei capitali infruttiferi per l'insolvenza dei debitori segnatamente in Falcmenta assegnati all'Ospitale dai suoi medesimi Amministratori in paga della loro debiti.

19. A queste Entrate so che pretendono oltre li Poveri del Borgo di Canobio, anche quelle Comunità della Pieve, che nominerò in seguito, e che fuori anche li Poveri della Pieve sono in qualche possesso di ottenere delle Elemosine sopra tali rendite scarse alli Borghigiani, ed alli Pieveani.

20. So inoltre, che il Prevosto Gallarini di Canobio antecessore del presentaneo ha istituiti eredi li poveri Infermi di Canobio, il che mi prova la necessità di sovvenirli conosciuta da lui; ma so ancora, che persuaso esso sul fatto della mancanza di sistema ha posto in condizione

la libera amministrazione del Capitolo dell'Ospitale, cioè se si ristabilisce la forma di Ospitale coi Letti, dividendo egli frattanto le sue entrate a favore degli infermi, con darne alli Deputati nel sistema presente un quarto da distribuirsi nelle solite carità, e tre quarti a disposizione del Prevosto per tempo per li Poveri infermi; e so ancora che la sostanza sua realizzata produce il frutto di annue lire 430. 10 Picuonte.

21. So finalmente che la tenuità di tali entrate unite in confronto della quantità dei pretendenti, e del Borgo e della Pieve produce una perpetua vessazione al Prevosto, ed agli Amministratori, ed è una sorte gente perenne di discordie tra que' del Borgo, e quelli della Pieve.

22. Volando io adunque per quanto mi è possibile rimediare, e provvedere, dispongo quanto segue:

23. Per figura di conto ritengo la entrata vecchia dell'Ospitale in annue lire 1200 di grida di Milano, e ritengo la rendita dell'entrata Gallarini in annue lire 600 pure di Milano. E così calcolo un'entrata netta di lire 1800 di Milano. E siccome tanto l'una, quanto l'altra è qualche cosa maggiore, così il di più colerà nella Cassa degli avanzi, ossia del fondo, della quale parlerò nel capo seguente.

24. Di questa entrata ritenuta in lire 1800, o considero il diritto dell'Ospitale, e posso gravarlo come mio erede a distribuirlo conforme conviene per il maggior bene dei Poveri, essendo indifferente il distribuirlo più in un modo, che nell'altro, quando si tien ferma in massima la prima destinazione.

25. O considero il diritto che alla medesima sostanza hanno li Poveri, o la Comunità di Canobio, ed egualmente ne posso disporre, perchè alli Poveri, ed alla Comunità applico maggiore sostanza mia.

26. O considero il diritto che vi hanno molto Comunità, e Poveri della Pieve, e parimenti ne posso disporre, perchè a loro assicuro molto maggiori assegnamenti di quelli che abbiano mai conseguiti, e potuti sperare.

27. O finalmente considero il jus del Prevosto per tempo, ed egualmente ne posso disporre, onorandolo io molto di più.

28. Tanto l'Ospitale, quanto le Comunità, e loro Poveri, e quant'anche la Prepositura sono persone legali, le quali dalle Leggi si considerano come minori, e sono tutti obbligati ad accettare, ed eseguire la mia disposizione per essere di loro evidente utilità. La quale utilità non solamente consiste nell'augmento d'entrata, che io lascio all'Ospitale, ma ancora nel risparmio della propria che farà con una sola, e regolata amministrazione.

29. Oltrechè la mia disposizione non riguarda la proprietà, ma il

mondo della distribuzione dei frutti, affinché più utilmente si adempia la loro primiera destinazione.

30. In proposito dell'eredità del Prevosto Gallarini soggiungo che il medesimo Prevosto avendo instituiti eredi i Poveri infermi ed avendo ordinato, che un quarto della sua entrata si distribuisca dai Deputati nelle solite elemosine, e che gli altri tre quarti si distribuiscono annualmente dal Prevosto di Canobio alli Poveri infermi a sua elezione. Da questa disposizione si raccoglie, che il dominio dell'eredità è lasciato a Poveri infermi, il resto è modalità. Mi si dice, che egli credesse miglior partito l'erigere un'Ospitale coi letti, e che nel caso che si eriga, abbia applicata la sua poca rendita per intero all'Ospitale. Ma anche questa è modalità. Si può dunque variare *ut pinguis adimpleretur dispositio*. Onde io rifletto che l'idea di erigere un Ospitale coi letti è di troppo impegno, ed io ne ho piena esperienza. Ella è un'idea che conviene ad un Ospitale generale d'una intera Provincia, ma per un Ospitale ristretto a Poveri d'un Borgo, e di poche Terre della Pieve riesce più vantaggiosa per gli Ammalati, e più economica per il Luogo Pio, e quindi più estesa per li Poveri la massa del Luogo Pio di S. Corona di Milano, cioè di farli curare nelle Case loro, assistiti dai loro propri parenti o amici, soccorrendoli di ciò che loro manca, cioè periti, medicine, e danari. Io metto alla testa del Capitolo il Prevosto per tempo di Canobio, e con lui unisco li Deputati dell'Ospitale; e quindi avendo egli lasciato in loro arbitrio tanto in un modo, quanto nell'altro la distribuzione delle sue poche rendite, credo che sia giusta la unione di tale sostanza alla mia, e che l'assenso del Prevosto, e dei Deputati possa bastare, e che detto assenso dovendo essere regolato dall'utilità della Causa Pia, non lo possano essi negare.

31. Ma per togliere ogni scrupolo intorno l'aggregazione della prenotata Sostanza precedente dell'Ospitale al nuovo, che io erigo, intendo di implorare dal Sovrano l'opportuna Sanzione per la soppressione del vecchio Ospitale, e per l'erazione del nuovo coll'aggregazione delle Sostanze del vecchio: ed insieme intendo impetrare la Regia protezione a favore del mio Spedale, non che l'opportuna Sanzione dei regolamenti da me ordinati per la direzione dell'Ospitale medesimo, e per la perpetua esecuzione della mia volontà, la quale tende al maggior bene degli poveri Infermi, che erano l'oggetto dell'Ospitale primiero, e ad altri subalterni oggetti egualmente privilegiati. A quest'effetto costituisco mio Procuratore irrevocabile duraturo anche dopo mia morte il predetto Sig. Avvocato Don Ludovico Bertini ad implorare l'opportuno Regio Diploma, con tutte le facoltà necessarie. E siccome lo stesso Sig. Avvocato ha di già partecipata alla Real Corte di Torino la mia intenzione,

ed è sopra di ciò in corrispondenza; così lo prego consegnare a tempo opportuno all' Archivio dell' Ospitale il carteggio, desiderando io che resti unito al Testamento in perpetuo per qualunque occorrenza.

32. E perchè l' esperienza m' insegna che l' amministrazione quanto è più semplice, altrettanto è più utile ai poveri, e meno soggetta alle vicende: e perciò desidero, e prego i Signori Deputati dell' Ospitale mio Erede a ridurre in Capitali pecuniari da impiegarsi come sopra nel medesimo modo, che ho ordinato per gli Stabili della mia Eredità, anche tutti gli Stabili, e tutti li Crediti dell' Ospitale, dei quali è formata tanto la sua Sostanza vecchia, quanto l' Eredità Gallarini, e rispetto agli Stabili, se non riuscirà la vendita a prezzo discreto, li prego a livellarli a denaro.

34. Detto che sarà il nuovo Capitolo dello stesso Ospitale, e messo in attività, dovrà anche essere sua premura di procurare per mezzo del Sindaco legale la ricupera di quelle sostanze, che per l' addietto sono state male alienate o trascurate, siano poi esse stabili o crediti. Nel che dovrà però procedere con tutta l' equità, e non impegnarsi in liti, se è possibile, ma transiger piuttosto, e rispetto ai crediti ricevere anche Beni in paga, indi livellarli, nel che è più facile ottenere l' intento con minor danno dei debitori. Potrà per tali operazioni il Capitolo gratificare lo stesso Sindaco, quando avrà operato con zelo, ed avrà ottenuto degli utili di questo genere al Lungo Pio. Per gratificarlo poi, non che per le poche spese, che possono occorrere (giacchè non possono essere se non poche, atteso il privilegio che godono gli Ospitali) potrà il Capitolo valersi di qualche porzione della Cassa del fondo, sospendendo qualche distribuzione dalle arbitrarie, o potrà valersi di quel quarto delle nuove entrate, che ho assegnato per le spese straordinarie, se vi sarà in tal tempo da reintegrarsi poi dalle sostanze acquistate.

34. Oltre la sostanza fin qui descritta, che è già applicata all' Ospitale, rifletto che ne può venir dell' altra, perchè il nuovo sistema assicurando che la sostanza non si disperda in spese né di fabbriche, né di mantenimento di gente sana, né in abusi, ma si convertirà immediatamente in soccorso degli infermi, e de' bisognosi secondo la pia intenzione del Benefattore, questa sicurezza sarà uno stimolo alla gente caritatevole di contribuire all' Ospitale o elemosine in vita, o legati in morte, e non è improbabile, che alcuno si determini a lasciargli l' eredità. E tanto più sarà ciò facile, se la Sovrana Sanzione aggraverà una maggiore sicurezza al buon regolamento. Insegnandomi l' esperienza, che della gente pia ve n' è sempre, e che molti non danno all' Ospitale quel che darebbero, perchè non sono sicuri che la loro roba serva a sollievo

de' Poveri. Accadendo pertanto che all' Ospitale vengono fatte donazioni, o legati, o lasciata qualche eredità, si terrà il medesimo metodo sia per li Capitali, sia per gli Stabili, che ho già prescritto, alla riserva delle elemosine adveniente date non per impiegarsi, ma per ispendersi il che s' intendrà se non passa il cento Scudi in una sol volta da un solo Benefattore.

35. E perchè l' esempio del passato mi avverte, che se non provvedo alla organizzazione dell' Ospitale mio erede, può la mia sostanza perire, come è perita quella, ch' esso ebbe nei tempi andati: perciò usando dell' arbitrio che mi compete, disporrò ordinatamente quanto concerne l' organizzazione, che conviene dare al medesimo Ospitale, e tanto riguardo all' amministrazione interna, quanto esterna; organizzazione, che è il risultato delle lunghe meditazioni da me fatte, e dell' esperienza di moltissimi Ospitali, che ho praticati nel corso di ben cinquant' anni eol' applicazione alle circostanze di Canobio.

CAPO III.

Destinazione delle Entrate dell' Ospitale tanto presenti, quanto future

1. Premetto in via di regola, tutte le volte, che io nomino Lire, intendo moneta di grida di Milano.
2. Ritengo per ora i sovraccennati miei Capitali impiegati presso l' Ospitale maggiore di Milano in Lir. 180m., qualunque speso di oppressare tale Somma successivamente, se avrà vita.
3. Intanto gl' interesse delle Lir. 180m. al tre per cento, che è l' interesse, che paga l' Ospitale suddetto sono annue Lir. 5400., ed io dispongo di queste.
4. Se alla mia morte saranno maggiori li Capitali, e per conseguenza i frutti faranno allargio al fondo di Cassa, che otterrò in seguito.
5. L' Opera pia deve aver principio subito dopo mia morte, ed a quest' effetto si troverà un semestre d' interessi delle Lir. 180m. già maturo che lascerà inestato, col quale cominciare.
6. Gli anni frutti del suddetto Capitale di Lir. 180m. consistenti

in 5400, congiunto il fitto di Casa da compensarsi dal Medico, e dal Maestro di Scuola ordino, che si convertino come segue.

7. Al Tesoriere dell' Ospitale annue Lire trecento.
8. Al Medico salariato dalla Comunità di Canobio assegno per il peso, che gli aggiungo io di curare li Poveri della Pieve, che verranno trasportati in Canobio per essere curati, e per li poveri di Traffume nelle loro Case annue Lire duecento cinquanta.
9. Al Chirurgo di Canobio non essendo salariato dalla Comunità per li poveri di Canobio, compresi gli Annalati advenuti della Pieve come sopra, e le Cure in Traffume annue Lire seicento.
10. Per la Spezieria Lire 3 al giorno annue Lire mille novanta cinque
11. Sindaco dell' Ospitale, non a titolo di Salario, ma di ordinaria gratificazione annue Lire novanta.
12. Otto malati poveri, cioè sei del Comune di Canobio, e due del Comune di Traffume di malattie non croniche, ma temporarie a sold. 7.
6. al giorno per uno, in tutto l' anno Lire mille e novantacinque.
13. A dieci povere partorienti, otto di Canobio, e due di Traffume, ogni anno Lire dieci per una, sono Lire cento.
14. Quattro doli all' anno a quattro povere figlie del Comune di Canobio di Lire cinquanta ogni una Lire duecento.
15. Al Maestro di Scuola annue Lire ottocento.
16. Alla Chiesa Parrocchiale di Canobio per li Sacri Aredi da convertirsi ad arbitrio del Prevosto, o suo Vicegerente annue Lire cento cinquanta.
17. Sono Lire 4680.
18. Avvanzo annue Lire settecento venti, oltre il fitto di Casa del Maestro, e del Medico.
19. Con queste lire settecento venti di avanzo, le quali col fitto di Casa da compensarsi in conto di Salario col Medico, e col Maestro di Scuola monteranno poco più poco meno a lir. 900. si pagheranno vita natural durante a Teresa Allegri, e mancando essa a Rosa Allegri, sua sorella moglie di Carlo Giuseppe Uccelli annue lire cento cinquanta, e queste divise mensualmente, cioè lir. 12. 10 al mese.
20. Item per una sola volta alle due figlie di essa Rosa Lire cento per caduna subito dopo mia morte, se saranno vive, e maritate, e se non fossero maritate, si daranno ad ognuna le Lire cento, quando si mariterà, o che avrà compiuta l' età di quarant' anni.
21. Item al figlio maschio di casa Rosa per nome Gio. Battista

quando avrà compiuta l' età d' anni ventiquattro, si daranno lire cento-cinquanta per una sola volta, se sarà vivo.

22. Item alle due figlie del fu Antonio Ponti altre volte Speciale di Canobio, ora domiciliate in Milano, se saranno vive, ed ancora nubili dopo mia morte, qualora si maritino, o quando avrà compiuta ciascuna l' età d' anni quaranta, si daranno lire cento cadauna per una sola volta.

23. Sono temporanee le prime lire cento cinquanta, e sono interpolati, e per una sola volta, gli altri pesi apposti all' anno avanzo. Perciò ordino, che fermi stanti tali assegni, il resto di esso avanzo, finchè durano gli assegni, ed il totale, quando essi saranno eseguiti, o rispettivamente non accaderanno, debba colare nella Cassa del fondo, per convertirsi, come dirò in seguito, quando parlerò di tal Cassa.

24. Ho cominciato a disporre delle annue lire 5400 interessi del mio capitale di lir. 180 mila impiegato presso l' Ospital Maggiore di Milano.

25. Egualmente certa, ed indefettibile è la rendita che annualmente ritrae l' Ospitale di Canobio sia dalle sue vecchie sostanze, sia dall' eredità Gallarini, che per figura di conto nel Capo antecedente ho ritenuta in annue lir. 1800, oltre qualche avanzo da versarsi nella Cassa del fondo.

26. Destino quindi la conversione di questa parte d' entrata.

27. Ordino che si convertano primariamente le dette lir. 1800 in dare una giornale elemosina a quattro Poveri annalati della Pieve di Canobio, cioè di quelle Comunità che nominò in seguito, osservata però la prelazione fra loro, che pure dichiarerò in seguito, li quali di loro spontanea volontà saranno trasportati in Canobio per farsi curare; e quest' elemosina sarà di soldi 42. 6 per cadauno al giorno, e quando non vi sarà il numero dei quattro, si terrà conto separato dell' avanzo per sovvenire tanti di più in altro tempo di bisogno. Importa questa giornale elemosina lir. 912. 10 all' anno. Ed ecco come già circa la metà della precedente entrata dell' Ospitale l' applico alla Pieve di Canobio, onde deve essere contenta di godere in grazia mia tanto, quanto non ha mai goduto fin qui.

28. Sopraavanzano lir. 887. 10 dell' entrata suddetta. Con queste si sovveniranno otto poveri vecchi o cronici, o ciechi, o storpiati di Canobio, tutti miserabili, che non avendo come vivere, sono anche incapaci di guadagnarselo. Li vecchi, cioè non minori di sessantacinque anni, preferendo i più vecchi, li cronici, che sono attaccati di mali, o assolutamente incurabili o curabili solo pagliativamente; li ciechi, che non admettono guarigione e gli storpi insaniabili che non possono assolutamente guadagnarsi il vizio. A questi otto assegno la giornale elemosina di soldi 5 per uno, vita loro durante. E quando non vi sarà il numero

degli otto, si verserà l'avanzo nella Cassa del fondo per gli altri usi. Importa quest' elemosina lire 730 all' anno. Con questi vecchi viene il Borgo di Canobio a partecipare in gran parte delle entrate precedenti dell' Ospitale, e sarà contento, perchè riceve poi tanto di più delle mie rendite di quello che potesse mai ricevere, o sperare delle precedenti senza comparazione.

29. Il resto delle lire 1800 sono di lire 157.10, che si verseranno nella Cassa del fondo che vengo a dire.

30. Vi sarà una Cassa, che io denomino Cassa del fondo, nella quale, come ho detto si verseranno tutti gli avanzi di ciascuna partita di amministrazione, cioè 1.^{mo} le lire 900 circa avanzo delle lire 5400, coi pesi temporari però di sopra caricati a tale avanzo; 2.^o dell' entrata vecchia dell' Ospitale, tutto ciò che oltrepassa le lire 1200 ogni anno; 3.^o dell' eredità del Prevosto Gallarini tutto ciò, che oltrepassa le lire 600 di Milano all' anno; 4.^o ciò che avanza delle lire 1800, cioè le lire 157.10.

31. In questa Cassa devono entrare ogni anno più di mille lire, ma io disporrò di sole mille lire in usi stabili per lasciare qualche fondo di Cassa per i casi imprevisti, e destinerò altri usi arbitrari per il di più che è incerto.

32. Ordino perciò, che per il primo anno dopo mia morte tutto il fondo predetto faccia scorta alla Tesoreria, e dovrà restare inoperoso, a riserva delle lire 150 di annuo Legato alla figlia Allegrì, che si pagherà. Il motivo di lasciare questo fondo di un' anno inoperoso è per aver pronto il denaro, quando si verificheranno i Legati per una sol volta alli figli di Rosa Allegrì, ed alle figlie Ponti, ed ancora perchè è necessario, che qualche poco fondo di Cassa vi sia sempre per qualunque occorrenza imprevista.

33. Durante il primo anno si disporranno le cose del nuovo Ospitale in maniera, che pel successivo anno sarà pronta la conversione dello stesso Fondo nei seguenti usi, cioè;

34. Primo. In caso che la Comunità di Canobio, come ha fatto altre volte, non salarasse il Medico per i Poveri, e tutte le volte, che ciò succederà, ordino che resti soppresso il Salario di lire 250, da me di sopra assegnato al Medico della Comunità per li Poveri della Pieve advenizi, e per quelli di Traffume, e parimenti in tal caso sopprimmo il Salario del Chirurgo di lire 600, ed unisco amendue le dette somme, che formano annue lire 850, aggiungo a queste annue lire 500, da riceverli dalla Cassa del Fondo. E così costituisco un Salario di lire 1350. Voglio che nella forma, che dirò nel Capo seguente si elegga dal Capitolo dell' Ospitale mio Erede un soggetto solo, che sia insieme Medico,

e Chirurgo, il migliore che si possa avere, ed a questo assegno le annue lire 1350, per curare in Medicina, e in Chirurgia. Per lo contrario finché la Comunità salarierà il Medico, e tutte le volte, che lo salarierà, applico le annue lire 500, di questa Cassa, che ho disposto per il Medico-Chirurgo in parte alla Spezieria in aumento dell' assegno fattogli, cosicché in tale caso, e casi invece di annue lire 1095. avrà lire 1500.

35. Secondo. Colle altre lire 500., e rispettivamente lire 595. della stessa Cassa accresco due Annuali poveri della Pieve, e così non quattro, ma sei saranno i poveri annuali della Pieve, cioè di quelle Comunità, e con quell' ordine, che dirò, li quali godranno la giornale elemosina di soldi 12. 6. Ed ecco, che in usi stabili ho disposto meno delle mille lire.

36. Terzo. Giocchè avvanzerà di dette lire mille si unirà coi crescenti dei singoli rami, che compongono la Cassa del Fondo, e colla scorta del primo anno vi si agghingeranno quelle porzioni de' Salari, che resteranno vacanti in tempo, che si eleggeranno i Salarati, e questo Fondo sarà progressivamente convertito nell' anno Legato di lire 150. alle figlie Allegrì; nelli Legati di una sola volta alli figli di Rosa Allegrì Uccelli, ed alle figlie Ponti; nel compimento dei giornali assenti in quel giorno, che cresce negli anni bisestili, e per ultimo finiti i suddetti Legati in limosina a poveri Annuali ad arbitrio del Capo del Capitolo, riservata sempre una scorta di cento Soldi per i bisogni straordinari. E così la Cassa del Fondo per il primo anno formerà scorta, a riserva dell' annuo Legato Allegrì di lire 150. Per gli anni successivi resta divisa in tre parti, cioè lire cinquecento restano assegnate alternativamente al Medico-Chirurgo, o alla Spezieria nei casi e modo, che ho detto, altre lire 456., o come in fatti restano assegnate per giornaliere elemosine, come dissi, a due poveri Annuali della Pieve, il di più si congiungerà coi crescenti di ciascuno nei quattro rami, che compongono la Cassa del Fondo, e si convertirà ne' Legati, supplemento de' giornali assenti negli anni bisestili, e limosine a poveri Annuali ad arbitrio del Capo, riservata sempre la scorta di 600. lire.

37. Per effettuare ciò, il metodo sarà che in fine di ciascun anno il Tesoriere dovrà presentare al Capitolo il conto della detta Cassa del Fondo per dimostrare l' entrata e l' uscita in quell' anno, e l' avanzo esistente in Cassa. Giocchè importa, che la Cassa del Fondo deve spendersi nell' anno successivo all' incasso del denaro, cioè deve avere la scorta d' un anno.

38. Passo ora a dichiarare quanto voglio, che si faccia dopo mia morte coll' altra sostanza, che lascio all' Ospitale, la quale non essendo in oggi realizzata si deve però, o si può presto, o tardi realizzare; cioè

1. Capitale Bizzozero, 2. Crediti Chiapponi, 3. Cassa e Fondi, verificandosi la sostituzione fedecommissaria.

39. Di mano in mano che si aumenterà l'entrata colla realizzazione, ed impiego de' succennati miei crediti, e col ricavo deli miei Stabiliti nei rispettivi modi, e casi già detti, si crescerà primieramente il numero delle giornali elemosine a poveri Ammalati della Comunità di Canobio fino al numero di otto continui, in maniera che entrando il capitale Bizzozero se ne crescerà uno, ed un altro, quando si farà luogo coi successivi accrescimenti d'entrata. Inoltre si crescerà l'annuo assegno della Spezieria secondo il bisogno; ogni qualvolta a seconda del disposto di sopra non godesse già la medesima l'annuo assegno delle L. 1500 perchè intendo che l'assegno stabile della Spezieria non debba oltrepassare le lir. 1500, eccettuato il caso di un bisogno straordinario. Si crescerà la gratificazione del Sindaco; il Salario al Medico, e Chirurgo, sia poi un solo, o due Soggetti il numero delle annuali elemosine alle Partorienti, e così discorrendo degli altri oggetti de' poveri Infermi, secondo l'esperienza, o il bisogno indicherà. E fra tutti questi oggetti potrà il Capitolo preferirne l'uno, o l'altro secondo il maggior bisogno; con tenere però riservato un quarto di tali nuove entrate a disposizione del Capitolo dell' Ospitale mio Brede da dispensarsi. Primo nelle spese straordinarie, che possono occorrere di anno in anno in servizio del Capitolo, e de' Poveri per la più lodevole esecuzione di tutte le pie opere da me contemplate. 2. L'avanzo di detto quarto si distribuirà per capita ai Deputati, acciocchè ne facciano tante elemosine agl' Infermi, alle Partorienti, alli Vecchi impotenti, ai Cronici, agli Storpiati, ai Ciechi, e per ultimo anche ai Poveri sani, e tanto a simili persone di Canobio, quanto della Pieve da me contemplata: con avvertenza che questo quarto per quel che sia la distribuzione in elemosine, sarà nella categoria della Cassa del Fondo per doversi tenere la scorta d'un anno.

40. Ora resta dimostrato, che tanto li Poveri del Borgo, quanto quelli delle Terre della Pieve di Canobio, che si nomineranno rappresentati dalle rispettive Comunità, colla mia disposizione conseguiscono un vantaggio maggiore di quello, che prima d'ora conseguissero, o potessero sperare dall' Ospitale di Santa Maria sia nella quantità, sia nella certezza dell' caritativi sussidi.

41. Ma perchè l'ordine della carità richiede che tra li bisognosi siano preferiti quelli, li quali più difficilmente possono trovare sovvenimento, perciò dichiaro, ed ordino che le Comunità della Pieve di Canobio, (salvo l'addizionale, al quale ho provveduto particolarmente) siano divise in due classi; nella prima classe ripongo le seguenti, che nomino col-

l'ordine alfabetico — Cavaglio — Orellia — Cunsolo — Falmenta — Garo — Gurone — Orasso — Spocia — Soeragio con Corte, e Val-lachina. Nella seconda classe pure coll'ordine alfabetico colloco le seguenti — Sant'Agata — Brissago — Canaro — Ogiono — Piagio — Trarego con Ghelio — Vigiona.

42. Le Comunità della Pieve di Canobio, che io intendo comprendere nella mia disposizione, poichè sono in qualche possesso di partecipare della carità dell' Ospitale sono le già dette, e non altre.

43. Ogni volta, che concorreranno alla carità da me destinate per li Poveri della Pieve, gli abitatori delle Terre della prima classe, con quelli della seconda, dovranno essere preferiti quelli della prima per essere Terre della Valle, gli abitanti della quale più difficilmente possono essere soccorsi nelle loro malattie, e perchè godono della mia predilezione.

44. Nei casi o che il Sig. Avvocato Berini leverà le lir. 150 dall' Ospitale di Milano, o che vi saranno altre spese straordinarie, se perciò mancherà qualche somma al compimento di tutte le opere prescritte, si leverà dalle ultime in ordine. Non credo però che verrà questo caso per esservi il fondo, che supirà.

45. Per ultimo provvedo anche ai casi sperati.

46. Se un Benefattore darà una limosina per l' Ospitale, deve subito consegnarsi al Tesoriere, il quale dovrà fare al Presentatore confesso di ricevuta firmata da lui, ancorchè il Benefattore non volesse essere nominato. Il Tesoriere dovrà subito notificarla al Deputato Delegato, e questo al Capitolo, e registrarsi nel Libro delle ordinazioni.

47. La limosina autentizzata si scriverà al Libro Mastro in un foglio apposta intestato — *Limosine adventitiae*. E ciascuna partita dovrà essere girata alla Cassa del fondo per gli usi già prescritti in detta Cassa. 48. Parimenti se alcuno lascerà un Legato all' Ospitale, si osserverà il medesimo metodo, ed al Libro di Cassa si scriverà al foglio delle Limosine adventitiae.

49. Essendo obbligato ogni Notaro di far presente al Testatore l' Ospitale, io credo, che i Testatori della giurisdizione di Canobio preferiranno quello del proprio Paese, e che li Sigg. Notari non mancheranno di darne l'opportuno avviso.

50. Che se il Benefattore, o il Testatore destinerà la causa, nella quale desidera che si converta il dono che fa, e che tale causa sia alcuna delle erette da me, dovrà essere fedelmente ciò eseguito, e nel registro al libro delle ordinazioni si specificherà, così pure al Libro di Cassa si girerà la partita dove conviene.

51. Così pure se venisse o donato in vita, o lasciato per l'agato un capitale o un fondo, o lasciata una eredità, con aver destinato il Benefattore la causa, nella quale esso desidera che sia convertita la sua roba, e che forse una causa da me non provveduta, si dovrà eseguire la sua volontà, applicando le massime del mio sistema al bisogno, giacchè qualunque pensiero possa venire ad un uomo in genere di elemosine, col mio sistema si può regolare, ed eseguire.

52. Ordinata la conversione delle entrate, passo all'organizzazione dell'Ospitale mio erede.



CAPO IV.

Erezione del Capitolo dell'Ospitale di Santa Maria di Canobio, e dell'elezione dei Deputati, e loro subalterni

1. Io voglio che l'Ospitale di Santa Maria di Canobio sia rappresentato da un capitolo di cinque Deputati, cioè dal Capo Parroco per tempo di Canobio, da tre Pastori, ed abitanti due di Canobio, ed uno di Trathume, e da un Sindaco Legale.

2. Sarà servito quest'Ospitale da un Tesoriere, dal Medico, e rispettivamente dal Chirurgo, li quali potranno, e dovranno essere sentiti in Capitolo, quando occorrerà nelle rispettive professioni con un voto consultivo; o decisivo a giudizio del Capo ogni volta.

3. Sarà dipendente dal Capitolo il Sacerdote Maestro di Scuola.

4. Sarà pure dipendente dallo stesso Capitolo lo Speziale.

5. Io non credo che bisogni altro Personale. Ma se in pratica si trova esser necessaria qualche persona di servizio basso, per cagion d'esempio, se bisognasse una persona per portare gli avvisi, o se occorrerà di tenere l'Archivio, e le Sessioni fuori della Casa del Capo, può, aggiugnere uno Spazzino, e Custode, e simili, si potrà assegnare al Console della Comunità, o al Sagrista, o al Chierico, o ad altra persona la più adattata a giudizio del Capitolo un piccolo stipendio della Cassa del fondo, giacchè non può essere che piccolo, con prescrivergli le incombenze; oppure se per occasioni incidenti bisognerà qualche persona, per esempio

uno Scrittore, il Capitolo potrà provvedere finchè durerà il bisogno. Per l'elemosine, e pagamento di questi personali inerti, e di basso servizio, il Capitolo provvederà come sinierà del maggior vantaggio del Luogo Pio.

6. Quanto a me ritengo il succennato personale stabile, e prescrivio prima il modo di eleggere gli soggetti tanto componenti il Capitolo, quanto subalterni, indi assegno loro le incombenze, giacchè nella distribuzione delle entrate ho di già stabilito l'anno onorario, o assegno a chi lo deve avere.

7. Il modo di eleggere li Deputati sarà il seguente:

8. Subito dopo mia morte sarà avvisato il Sig. Prevosto, o quel Capo Parroco che sarà di Canobio dal Sig. Avvocato Berini, o da altro dei Sigg. fratelli Ucelli miei eredi, e gli sarà consegnata una copia del mio Testamento. Esso favorirà convocare in sua Casa li due Sigg. Deputati, che saranno dell'Ospitale di S. Maria, ed il Sig. Dottore Carlo Petrolini di Canobio al più presto possibile, anche nel giorno stesso della notizia, o tutti uniti a pluralità di voti da darsi vocalmente eleggeranno un altro Deputato, che dovrà essere possessore, ed abitante in Trathume.

9. Eletto questo sarà eretto *ipso facto* il Capitolo dell'Ospitale di S. Maria di Canobio composto da tutti cinque, e dovrà, fino in perpetuo durare composto di cinque, cioè il Capo Parroco di Canobio, due Possessori, ed abitanti di Canobio, un Possessore, ed abitante di Trathume, ed un Sindaco Legale. Durando però sempre il Capitolo, dovranno mutarsi li Deputati, come vengo a dire.

10. La deputazione del Capo Parroco sarà ufficio annesso alla Parrocchialità, e passerà da un Capo Parroco all'altro.

11. Ma la deputazione degli Possessori, ed abitanti in Canobio, e Trathume sarà triennale. Perciò se ne muterà uno per anno, sempre il più anziano. L'elezione del nuovo si farà in ciascun anno nel Convocato generale della rispettiva Comunità, ed in quel Convocato, che sarà il più prossimo al mese di Gennaio, perchè nel primo (tenuto dovrà sempre il nuovo Deputato entrare in possesso dell'Ufficio, e sarà in facoltà del Convocato l'eleggere tanto un Secolare, quanto un Ecclesiastico. Circa la qualità della persona da eleggersi non credo necessario dir altro, se non che prego gli Elettori a riflettere, che si tratta principalmente del bene dei Poveri della loro Comunità. Desidero soltanto che non s'elegga Deputato chi cercherà d'esserlo, e chi avrà affari attivi o passivi col Luogo Pio. Morendone uno fra l'anno, dovrà il Capitolo a pluralità di voti vocalmente eleggere un altro, che finisca il triennio, e lascia quello che doveva fare il defunto.

12. Questi tre Deputati non potranno mai essere confermati, ma finito il triennio riposeranno per un intero triennio, indi potranno essere di nuovo eletti nel Convocato generale; e rispetto al surrogato si osserverà la metà del triennio, perchè se avrà durato più della metà dovrà scadere: se meno potrà essere eletto nel Convocato per un triennio.

13. Il Sindaco Legale sarà pure ufficio triennale per regola. Ma rispetto al Sig. Dott. Carlo Petrolini sarà vitalizio, se esso vorrà continuare, ed io lo prego accettare quest' incommodo, e continuare via sua durante, perchè molto confido nella sua probità, e sapere e rispetto ai successi vi potranno dopo il triennio essere confermati di triennio in triennio si faccia la ballottazione segreta in Capitolo. Che se vi fosse più d' un soggetto in Luogo di soddisfazione del Capitolo, si potrà alternare l' incommodo fra loro, eleggendo ora l' uno, ora l' altro. Poichè l' elezione del Sindaco Legale la conferisco al Capitolo da farsi però vocalmente a pluralità di voti, ma la conferma a ballottazione segreta. Dovranno i Sindaci aver compiuta l' età di 35 anni, essere debitamente laureati in ambe le leggi, essere uomini prudenti e probi. Ed il loro triennio comincerà anch' esso nel giorno primo di Gennaio; e morendo, durante il triennio, si eleggerà subito un altro, ferma stante per la durata di tale ufficio del Sindaco la regola prescritta per gli altri Deputati.

14. Il Presidente del Capitolo sarà sempre il Capo Parroco, ed in sua mancanza il Sindaco Legale. Tutti i voti saranno eguali, e la pluralità risolverà. In caso di parità di voti, farà preponderanza quello del Presidente, e quindi risoluzione.

15. Il Capitolo si unirà sempre in Casa del Presidente, e regolarmente tutti i Giovedì dell' anno alla mattina subito dopo il mattino, e durerà più o meno, secondo il bisogno: quando vi saranno affari che richieggono altre sedute, o si stabilirà l' ora dell' unione in Capitolo, e il Capo lo convocherà straordinariamente.

16. Per istruzione di ciascun Deputato ordino che di mano in mano agli eletti si consegnino dal Sindaco un esemplare stampato della presente Schedula, e così si farà con tutti li salariati. A quest' oggetto il Sig. Avvocato Berini mio Bescettore, lavorerà farne stampare duecento esemplari del Testamento, e Schedula a spese del Luogo Pio, unendovi la Regia Sanzione; e questi si riporranno in Archivio uniti alla copia autentica, e s' andranno distribuendo, con registrare a chi; Finiti questi li Successori ne faranno poi stampare degli altri.

17. Il Tesoriere dovrà sempre eleggersi dal Capitolo a pluralità di

voti, e vocalmente, essendo importante che ciascun volante dica le regioni del suo voto in una cosa di tanta importanza.

18. Tale impiego sarà anch' esso triennale, ma potrà il Capitolo confermare il Tesoriere di triennio in triennio, purchè si faccia sempre la votazione come sopra. Li requisiti per essere eletto Tesoriere saranno: Primo. Abitazione continua in Canobio, finchè continuerà ad essere Tesoriere; 2. Avere oltrepassata l' età di 25 anni; 3. Una Sigurtà solitale nella Criminalazione di Canobio da approvarsi dal Sindaco, indi a sua proposizione dal Capitolo a pluralità di voti con ballottazione segreta; 4. Una sufficiente abilità per il registro de' Libri, e per far Conti, una sufficiente disinvoltura per il distrigo delle incombenze annesse all' ufficio, carità, e prudenza; 5. Promessa di non reclamare al caso, che sia dimesso, e di consegnare in tal caso immediatamente al Sindaco dell' Ospitale i Libri, la Cassa, e tutte le Carte appartenenti all' Ospitale medesimo contro un Indice disinuito, e Confesso di ricevuta dello stesso Sindaco per sua cauzione.

19. Per tutti questi oggetti incarico il predetto Sindaco dell' Ospitale al quale incomberà di assicurarne il Capitolo prima dell' elezione.

20. Concorrendo più d' un Soggetto all' impiego di Tesoriere, avrà cura il Sindaco di riferire al Capitolo con sincerità la qualità di ciascuno, e di soggiungere chi in suo senso crederrebbe di preferir: potendo convenire per il miglior servizio del Luogo Pio il preferir uno meno dritto per le conosciute qualità del cuore. Non sarà poi necessario che il Capitolo elegga uno, che domani, ma potrà metter gli occhi anche sopra qualcuno, che non concorra, o cautamente farlo interpellare, ed insinuare a concorrere ogni qual volta prudentemente conosca così convenire pel miglior servizio.

21. Alla mia morte però il primo Tesoriere sarà il Sig. Francesco de Stefani di Canobio attuale Tesoriere dell' Ospitale via sua durante, se vorrà esserlo, il quale escluso da tutte le formalità a riserva della Sigurtà, che per il buon regolamento stimo necessaria. Mancando poi esso Sig. de Stefani comincerà a nominare il Capitolo come sopra.

22. Finita l' impiego anche colla morte naturale, o civile del Tesoriere, colla rimozione. Per rimpoverlo però vi vorranno giusti motivi, e gravi, e due terzi dei voti con ballottazione segreta.

23. Succedendo il caso della rimozione si delegherà uno dei Deputati a procurare, che il Tesoriere rimoue, e non riuscendo, si farà intimare dal Consule a nome del Capitolo la dimissione, e biograndano si userà per l' esecuzione il braccio del Tribunale competente del Luogo per non perder tempo, e contestualmente si ritireranno da esso i Libri, tutte le

carte da inventariarsi, e firmarsi l'inventario dal Sindaco, rilasciando al Tesoriere dimesso una copia di tale inventario firmata dal Sindaco per sua cauzione.

24. Che se le Carte si trovassero confuse con altre private del Tesoriere, si sigilleranno tutte, e si trasporteranno in luogo sicuro per riconoscerle, e separarle incontinenti. Della qual procedura non potrà dolersi il Tesoriere dimesso, ritenuta la sua promessa, quando è concorso all'impiego.

25. Ogni volta che vaccherà in qualunque modo la Tesoreria, si osserverà la medesima regola di ritirare prontamente la Cassa, e le Scritture contro l'inventario, e ricevuta del Sindaco.

26. La cassa poi si consegnerà provvisoriamente in mano del Capitolo contro semplice ricevuta. Le Scritture, e Libri si riporranno in Archivio previo annuotamento sull'Indice.

27. Quando vaccherà quest'Ufficio, dovrà il Capitolo eleggere un altro Tesoriere, se sarà possibile prima della Domenica allora prossima, acciocchè non si sospenda la distribuzione delle elemosine. Che se accaderà che non vi sia il Cassiere in un giorno delle ordinarie distribuzioni, in tal caso il Capn Parroco darà l'incombenza a qualche caritatevole Sacerdote, o Secolare di distribuire le elemosine di quel tale giorno, e consegnerà al medesimo il denaro numerato da estrarsi dalla Cassa, che gli sarà stata consegnata dal Sindaco, deponendo nella stessa Cassa una memoria distinta. Indi al Libro si registreranno dove occorre, le distribuzioni fatte col nome della persona, che ha fatta la carità di distribuire, servendosi della memoria fatta dal Parroco che dovrà successivamente riporsi in Archivio. E così si osserverà tutte le volte, che sarà vacante l'Ufficio del Cassiere. Le altre funzioni poi appartenenti al Tesoriere, le quali si potranno difere, si differiranno per lasciarle eseguite dal nuovo Soggetto da eleggersi come sopra; e quelle, che non si potranno differire, si faranno supplire nel modo sopra indicato, o in quel modo, che stimerà meglio il Capitolo.

28. Si registrerà il tutto sul libro delle ordinazioni di mano in mano.

29. Non potrà il Tesoriere stare assente di Canobio, se non con licenza o del Deputato delegato sulla Tesoreria, se si tratterà di poco tempo, che non comprenda la Domenica o del Capitolo, se dovrà mancare alla Domenica. In caso di assenza, o di malattia dovrà sostituire un Soggetto approvato dal Deputato a carico però, e colla responsabilità del Tesoriere.

30. Per la elezione del Medico, o del Chirurgo sono da considerarsi i due casi.

31. Il primo è quando vi sarà il Medico salariato dalla Comunità di Canobio.

32. L'altro è quando non vi sarà.

33. Quando vi sarà il Medico salariato dalla Comunità di Canobio, e per conseguenza eletto da essa, e condotto per i poveri del Borgo, e suo Territorio, non resta a me, che di pagare allo stesso Medico l'assistenza degli Infermi di Traffume, e di quei poveri della Pieve, che si trasporteranno in Canobio, o suo Territorio per essere curati, per questo gli ho fissato l'annua pensione di lire. 250.

34. In questo caso uno dei tre Deputati Possessori da eleggersi dal Capitolo dell'Ospitale, chiamato a se il Medico, farà con esso l'investitura per il tempo, che durerà quella della Comunità.

35. Ed occorrendo eleggersi il Medico dalla Comunità, i due Deputati Possessori di Canobio non mancheranno d'intervenire al Convocato Comunicativo per far presente ciò che conviene in occasione dell'elezione.

36. Nel medesimo caso una diversa regola abbisogna per l'elezione del Chirurgo, giacchè questo non suole essere condotto dalla Comunità. Ordino pertanto in questo caso al Capitolo dell'Ospitale di presentare al Giudice Locale di Canobio una Supplica firmata dal Sindaco, domandando, che per mezzo di Lettere requisitorie ai rispettivi Giudici di Torino, Pavia, e Milano faccia esporre nelle rispettive Università, ed Ospitali, e faccia inscrivere nelle Gazzette l'invito ai Chirurghi di concorrere. Gli esemplari delle Cedula da affiggersi in detti Luoghi si presenteranno nella Supplica. Farà inoltre il Capitolo affiggere gli Avvisi in Canobio, e nei Luoghi dei Mercati facciali. Essi Avvisi saranno brevi, per esempio — Dal Capitolo dell'Ospitale di Canobio si deve eleggere un Chirurgo Maggiore coll'anno assegno di lire. 600 di Grida di Milano per servizio de' Poveri in Canobio, e l'iraffime nelle loro abitazioni; però chi vuole aspirare, dirigga il suo ricorso corredato dalle necessarie prove per esercire la Chirurgia Maggiore al Molto Rev. Sig. N. N. Provosto di Canobio qual Capo del Capitolo, mentre dopo sei settimane dalla affissione del presente Avviso, il Capitolo passerà all'elezione, avvertendo che si ammetteranno al concorso solamente quelli, che proveranno di avere esercitata almeno per tre anni dopo l'approvazione lodevolmente la professione, e che l'eletto dovrà esercitare indistintamente la Chirurgia Maggiore, e Minore. Dato in Canobio li

N. N. Sindaco.

37. Il Capo del Capitolo, ricevendo ricorsi, li rimetterà al Sindaco, affinchè riconosca i documenti, e s'informi del merito de' Concorrenti tanto in riguardo alla capacità, quanto al cenore.

38. Un mezzo per informarsi, sarà il Medico stesso di Canobio, il quale ha interesse, perchè vi sia un buon Chirurgo. Altri mezzi li suggeriranno le circostanze, e la sagacia del Sindaco. Il medesimo Sindaco avrà cura di ritirare dalla Cancelleria del Giudice le relazioni della pubblicazione degli Avvisi, che gli saranno pervenute, e le murrà alle relazioni dell'affissione in Luogo, e nei Mercati del contorno, le quali relazioni serviranno di regola per il tempo dell'elezione, al caso che le affissioni avessero ritardato la notizia al Pubblico.

39. Finalmente nel giorno che verrà destinato dal Capitolo a proposizione del Sindaco, e scritto in Capitolo il Medico, con voto però solamente consultivo, si eleggerà dal medesimo Capitolo vocalmente il Chirurgo a pluralità di voti.

40. Il Chirurgo così eletto, sarà avvisato dal Sindaco, e sottoscriverà avanti di lui la Scrittura contenente la convenzione, o gli obblighi. Tale Scrittura sarà preparata dal Sindaco, e desunta dalla presente Scheda, con aggiungere quelle cose che l'ispezione farà vedere necessarie.

41. Finirà l'ufficio di tal Chirurgo e colla morte, e colla rimozione, come si è detto del Tesoriere, ed anche col fine dell'Investitura, giacchè conviene che la Scrittura col Chirurgo sia fatta in modo che finisca al medesimo tempo, che sarà stabilita dalla Comunità col Medico.

42. Che se la Comunità di Canobio continuerà a salariare il Medico, dovrà anche il Capitolo dell'Ospitale o condannare il medesimo Chirurgo, o eleggerne un altro nel medesimo modo del primo, procurando di sapere in tempo le determinazioni della Comunità per provvedere analogamente sia per confermare, o mutare il Chirurgo, sia per eleggere un Medico - Chirurgo, come dirò in seguito.

43. Nel secondo caso, cioè quando la Comunità di Canobio non salernasse più il Medico, siccome terminando l'Investitura del Medico, cesserà del pari quella del Chirurgo, così ordino, che in questo caso, pubblicati nel modo di sopra spiegato gli Avvisi per invitare al Concorso quei soggetti che sono insieme Medici, e Chirurghi laureati, ed approvati debitamente, col salario di annua lire 1350 da me di sopra in questo caso stabilito; e passati al Sindaco i ricorsi per la ricognizione, ed informazioni, si elegga poi dal Capitolo vocalmente a pluralità di voti il Medico - Chirurgo, che si eredrà fra i concorrenti il migliore o per l'abilità, e per il cuore, avvertendo che nella Cedula sia espresso, che non si ammetteranno al Concorso, se non quelli che giustificcheranno d'avere esercitato almeno per tre anni lodevolmente la professione dopo la laurea, e che saranno a carico dell'eletto indistintamente tutte le operazioni di Chirurgia maggiore, e minore.

44. Il contratto, che si fa col Medico, essendo locazione di opere, conviene stabilire il tempo della sua durata; quindi stabilisco sei anni. Dopo i quali potrà il Capitolo confermare l'istesso soggetto di sessennio in sessennio, qualora lo troverà del buon servizio dei Poveri, e del Luogo Pio. E correlativamente potrà il Capitolo, finito un sessennio, lasciarlo in libertà, o esso licenziarsi. Acciocchè poi non resti neppure un giorno sospeso il servizio degli Ammalati, dovrà il Capitolo sei mesi prima della scadenza d'ogni sessennio o confermare il Medico, o dichiarare finita l'Investitura; e finendola, il Sindaco farà ciò constare in iscritto con denuncia o firmata, o giudiziale. E così nel caso, che il Capitolo avesse determinato di finire l'Investitura, farà immediatamente pubblicare gli Avvisi nel modo già detto, e passerà alla nuova elezione nella forma pure prescritta. E così successivamente si farà sino in perpetuo.

45. Conviene inoltre, che consti degli obblighi del Medico: perciò il Sindaco fatto chiamare sollecitamente l'eletto, gli farà firmare la Scrittura del Capitolo contenenti tutto ciò che abbisogna, da riporsi in Archivio, e di essa Scrittura si rilascerà una copia firmata dal Delegato al Medico. Questa scrittura sarà distesa dal Sindaco, o desunta dagli obblighi da me prescritti al Medico, con di più quelli, che l'esperienza o le circostanze suggeriranno.

46. Avrà luogo anche rispetto al Medico la rimozione nel modo però prescritto per il Tesoriere, ma dopo tutte le prudenziali pratiche, e solo per mancanze gravi in *munere*.

47. Che se durante la condotta morisse il Medico o il Chirurgo, o il Medico - Chirurgo, oppure in qualunque modo restasse sprovvista la condotta, o se si assentasse senza aver ottenuto il permesso, e sostituito un altro col consenso del Delegato; siccome non si possono sospendere le cure degli Ammalati; così il Capitolo dell'Ospitale darà indistintamente quella migliore interinale provvidenza che sarà possibile, con far supplire dal migliore, che potrà ritrovare, salva la ragione di ripetere li danni, se sarà di ragione dal colpevole, e senza perdersi tempo farà esporre gli Avvisi per venire ad una nuova elezione nel modo già prescritto.

48. Per la scelta, e contratto collo Speciale che dovrà servire al Luogo Pio, si osserverà quanto segue:

49. Collo Speciale voglio che siano convenuti li prezzi. Per convenirsi si prenderà la Tariffa vigente, e si fisserà il tanto per cento di ribasso. Il che vale per i semplici. Rispetto poi ai composti, qualora li Sigg. Medici per tempo suggerissero rimedi più semplici, e meno costosi, si converrà sopra di ciò particolarmente ciocchè conviene. A quest'effetto suggerisco esservi qualche Farmacopea stampata per uso d'altri

Luoghi Fii, segnatamente per il Luogo Pio di Magenta nel Ducato di Milano, e di questa sarà cura del Sig. Avvocato Berni il farne passare qualche esemplare al mio Ospitale per modello. La convenzione collo Speciale si rinnoverà ogni due anni appunto per le mutazioni che sogliono seguire nei prezzi. Comincerà l'anno col primo Gennaio.

50. Per far ciò, il Sindaco dell'Ospitale, chiamato il Medico, sentirà prima da esso il suo parere: indi sentirà segretamente qualche Speciale esperto e probo d'altro Paese, e similmente qualche Droghiere.

51. L'oggetto di tali informazioni dovrà essere di rilevare colla guida della Tariffa vigente il prezzo discreto di ciascuna medicamenta tanto semplice, quanto composto, non solo in se stesso, ma anche avuto riguardo alla simezza, e puntualità dei pagamenti, ed alla considerevole somma annua, che lo Speciale dell'Ospitale è sicuro d'incassare.

52. Tali informazioni gli serviranno di regola per trattare cogli Speciali concorrenti. Sentite le proposizioni de quali, il Sindaco riferirà il tutto in Capitolo per la deliberazione.

53. Dovrà lo Speciale abitare stabilmente in Canobio, ed ivi avere la sua Officina durante il contratto. Dovrà essere Maestro di Spezieria approvato, e dovrà essere provvisto di tutte le medicine che possono occorrere e di buona qualità. Dovrà esser pronto, e caritatevole coi Poveri, ed esatto nell'eseguire le sue incombenze per l'importanza loro.

54. Eletto che sarà dal Capitolo lo Speciale, ed approvati i prezzi sarà domandato l'eletto dal Sindaco per la firma dei capitoli del suo contratto, dei quali una copia firmata dello Speciale rimarrà nell'Archivio, o l'altra si passerà allo Speciale firmata dal Delegato.

55. Terminerà il contratto colla morte, col fine del biennio, ed anche colla rimozione. Per rimuovere lo Speciale però vi vorranno motivi gravi a giudizio del Capitolo, o due terzi dei voti.

56. Al contrario se lo Speciale avrà servito bene si confermerà dopo il biennio tutte le volte, che si crederà convenire, variando però i prezzi se ciò sarà equo, al qual effetto, si dovrà sempre sentire il Medico, e qualche probo Speciale, e Droghiere segretamente.

57. Per l'elezione dello Speciale si esporranno le Cédole inviatorie dei concorrenti, come per il Medico, e si farà l'elezione in Capitolo a pluralità di voti vocalmente.

58. Dovrà il Capitolo anche eleggere il Maestro di Scuola.

59. Il Maestro di Scuola deve essere Sacerdote Diocesano, e non forestiero, deve essere uomo di condotta irreprensibile, pacifico, di maniere dolci, e caritatevoli, dovendosi assolutamente escludere i bevitori, i colerici, i cacciatori, o di qualunque altro vizio notati, che non solo di-

sconvolge al carattere Sacerdotale, ma a quella compostezza anche esteriore, che si richiede per educare gli Scolari Cristiani. Io non discorro del sapere la dottrina Cristiana, essendo ispezione del Superiore Teodosiaco, che lo ha promosso al grado Sacerdotale; mi prometto però che la sappia in modo da poterla ben insegnare ai Ragazzi, che sono il vivaio degli Uomini. Dovrà saper ben leggere, e ben scrivere, dovrà sapere le quattro operazioni d'aritmetica, ed il giro d'un libro in scrittura doppia mercantile, non che comporre lettere mercantili. Deve inoltre il Maestro abitare stabilmente nel Borgo di Canobio, al qual effetto gli ho anche assegnata la Casa, e deve distribuire le sue ore in maniera, che possa comodamente esser pronto all'incombenza del suo ufficio.

60. Per l'elezione del Maestro si pubblicheranno gli Avvisi, anche mediante lettere requisitorie, come per il Chirurgo, e per il Medico, con avvertenza di farsi alligere nelle Università, nel Palazzo degli Ordinari Ecclesiastici, ed alle Porte delle Chiese Metropolitane.

61. Circa le qualità morali sopradette, e la capacità d'insegnare la Dottrina Cristiana, dovrà il Prevosto, o Capo Parroco di Canobio prendere le più riservate informazioni, e ne risponderà esso al Capitolo. Circa poi lo scrivere, ed i conti, e scrittura doppia, si eleggeranno dal Capitolo dell'Ospitale due prohi, ed accreditati Negozianti del Paese o dei contorni, ai quali si spedirà una lettera a nome del Capitolo, invitandoli ad intervenire nel giorno, che sarà destinato a giudicare dell'abilità dei concorrenti all'impiego di Maestro di Scuola, per ciò, che riguarda carattere, conti, scrittura doppia mercantile, e lettere mercantili, mediante esperimento da farsi in Casa del Capo del Capitolo nell'ora indicata.

62. Ai detti due Periti si corrisponderà la gratificazione di lire. 15. per cadauno.

63. Si uniranno in un fascetto gli Scritti di tutti i Concorrenti col giudizio firmato dai due Periti da tenersi in Archivio.

64. Il Capitolo dell'Ospitale nel giorno successivo vocalmente a pluralità di voti eleggerà il Maestro di Scuola, e sceglierà il migliore cioè quello, in cui concorrano le qualità di Capo, e di cuore sopra dette. Che se li Concorrenti fossero tutti cattivi a giudizio del Capitolo, potrà il Capitolo sospendere l'elezione, rinnovare le Cédole, ed economicamente procurare qualche soggetto buono.

65. Il Maestro eletto si concurrerà per sei anni, e continuerà ad arbitrio del Capitolo, mediante però la votazione ogni sei anni. Dovrà sottoscrivere i suoi capitoli in mano del Sindaco, da tenersi in Archivio, dante a lui copia firmata dal Delegato. Potrà essere rimosso per mancanze gravi *in numero* nella forma prescritta per gli altri.

66. Tutte le volte, che occorrerà di eleggerlo, si osserverà lo stesso metodo.

67. Resta ora di prescrivere tanto al Capitolo, ed ai Deputati, quanto ai Salarjati il rispettivo ufficio, ed incombenze, non che di ordinare ciò che riguarda le elemosine.

CAPO V.

Diviso in tre Paragraphi, e in cinque subalterne Sezioni

Dell'ufficio del Capitolo, e delle incombenze di ciascun Deputato e Subalterno

1. Dopo di aver assegnato all'Ospitale il Patrimonio, prescritte le distribuzioni dell'Entrata, eretto il Capitolo, e data la forma per l'elezione dei Deputati, e dei Subalterni, l'ordine delle cose richiede, che io dichiari la maniera, con cui il detto Capitolo, e Subalterni, siccome ministri della mia volontà, non che le persone da me favorite, siccome obbligate all'adempimento de' miei precetti, dovranno eseguire le opere pie da me prescritte, e rispettivamente usare della carità, che è il fine della mia disposizione.

2. Il risultato di tutte le operazioni loro deve essere l'esatto, e planabile adempimento delle pie cause, cioè il sollievo de' poveri Infermi, la coltura de' fanciulli, e le altre elemosine.

3. A questo scopo le operazioni debbono essere divise con ordine tra gli Cooperatori, perchè non segnano confusioni, e perchè possa spiccare lo zelo di ciascuno.

4. Tutte le operazioni io le riduco a tre classi: Primo. Amministrazione, 2. Obblighi de' subalterni, 3. Distribuzione, e conversione delle carità.

5. Amministrazione comprende la Sostanza, e la direzione delle opere.

6. Obblighi dei Subalterni comprende attivamente ciascun Subalterno, e direttivamente il Capitolo.

7. Distribuzione, e conversione della carità interessa il Capitolo direttivamente; li Subalterni nei rispettivi uffici; i Poveri nel non abusare.

8. Tratterò successivamente di tutti questi oggetti.

Amministrazione dello Sostanza, e direzione delle Opere

1. Risolverà l'amministrazione presso il Capitolo. Questo Capitolo riguardato in Corpo è capace di ordinare, ma ciò non basta per amministrare e dirigere, bisogna riguardarlo anche nei Membri capaci di eseguire le ordinazioni, e dirigere l'esecuzione. Perciò il Capitolo ordinerà; li Deputati Delegati in ciascuna cosa, rappresentando il Capitolo, faranno eseguire le ordinazioni.

2. Tutto ciò, che si dovrà fare, dovrà essere ordinato dal Capitolo a pluralità di voti: tutto ciò che sarà fatto, dovrà essere riconosciuto, ed approvato dal Capitolo.

3. E non solo le cose, che sono in arbitrio del Capitolo, ma anche le cose ordinate specialmente da me, e le massime che saranno secondo le coinelligenze già determinate dal Capitolo, dovranno per l'esecuzione essere proposte in Capitolo, ed esso ordinerà, che si faccia quella tal cosa; indi dopo fatta deve rivederla. L'utilità di ciò consiste nell'essere in giorno il Capitolo delle cose, che si fanno, e nell'impegno degli Esecutori nel farle, perchè sanno essere presente al Capitolo, ciò che operano.

4. Così il riferire in Capitolo le cose fatte, serve non solo per tenorio in giorno delle fatte, ma ancora per conoscere se sono ben fatte, ed approvarle, o emendare occorrendo gli errori.

5. Ogni ordinazione deve essere appoggiata per l'esecuzione ad un Deputato Delegato, il quale dirigerà l'esecuzione, perciò dovranno distribuirsi tra i Deputati le incombenze, e questa distribuzione si farà dal Capitolo a pluralità di voti.

6. Tale distribuzione deve farsi con discrezione, poichè certe incombenze convergono o per natura sua, o per circostanze accidentali più all'uno, che all'altro dei Deputati; altre sono indifferenti. Convergono di natura sua per cagion d'esempio al Capo l'arredo la sovrintendenza agli Poveri la cognizione del merito per le doti, la vigilanza sul Maestro e sulla Scuola; convergono di natura sua al Sindaco Legale la sovrintendenza all'Archivio, la verificaione delle qualità richieste per l'elezione dei Subalterni, la direzione dei contratti, e degli affari contranziosi; convergono di natura sua agli Deputati possessori di Canobio le cose di Canobio; a quello di Traduzione, quelle di Traduzione. Possono poi convenire per circostanze accidentali più all'uno che all'

l'altro le delegazioni in quegli affari, nei quali o la particolare cognizione d'alcuno, o le aderenza, o altre accidentali ragioni faranno vedere la convenienza. Indifferenti poi sono quelle incombenze, nelle quali il Capitolo non vedrà un rapporto particolare di un Deputato più dell'altro. Dovrà quindi il Capitolo nel distribuire fra i Deputati le incombenze appoggiarle 1.^{ma} a quelli, ai quali convengono; 2.^{da} concedere per quanto si può li Deputati colle incombenze indifferenti, affinché l'incendio sia diviso.

7. Ritenute queste massime generali, discendo al particolare.

8. L'amministrazione della sostanza comprende attivo, e passivo.

9. L'attivo consiste nel ricevere, e conservare, il passivo nel distribuire. 10. Se si parla del ricevere, e conservare, altro è il capitale, altri gli annui frutti; se del distribuire, altro è le spese d'amministrazione, altro li salariati, altro le elemosine, altro le spese straordinarie.

11. L'amministrazione perciò, che appartiene alla sostanza capitale non ha che la parte attiva, cioè ricevere, e conservare, perchè è proibito il distrarla o diminuirla. Ed è uno dei modi di conservarla anche la conversione degli stabili in capitale pecuniario, mediante la vendita o livello, l'esigere i crediti, ed impiegare il ricavo.

12. Perciò poi che riguarda gli annui frutti vi è la parte attiva nel ricevere, e conservare, e la passiva nel distribuire.

13. Per ricevere, e conservare la sostanza capitale, la prima cosa che deve fare il Capitolo è l'inventario, il quale è la testa di ogni amministrazione; ed ecco un' incombenza, che di natura si conviene al Sindaco Legale.

14. Dovrà quindi il Capitolo eretto nel modo, che ho sopra ordinato unirsi indistintamente, e nella prima unione si comincerà un libro delle ordinazioni, nel quale riferirà la mia disposizione, e la Regia Sanzione, se vi sarà, e la erezione del Capitolo coi nomi de' Signori Deputati, s'incaricherà il Sindaco di fare l'inventario. Esso poi descriverà nell'inventario col prescritto giuramento tanto la Sostanza attuale da me direttamente lasciata, quanto la condizionale nei termini di verità, e descriverà la Sostanza antecedente dell'Ospitale, non che la Sostanza dell'Eredità del Prevosto Galardini, ed anche tutti li crediti, o ragioni attive, che potrà sapere, ed anche le passività. Descriverà ancora specialmente le Scritture. Perfezionato l'inventario lo presenterà al Capitolo; se ne farà special menzione sul libro delle ordinazioni, e si porrà in Archivio.

15. L'Archivio è necessario; perciò si provvederà un Armadio con due Serrature diverse. Di una avrà la chiave il Prevosto, o Capo-Parroco, dell'altra il Sindaco dell'Ospitale, in tempo che o l'uno, o l'altro ufficio vaca, il Deputato anziano ritirerà quella chiave.

16. Il luogo, dove tenere l'Archivio dovrebbe essere la Casa del Capo del Capitolo dell'Ospitale, dove si hanno da fare le unioni. Ma potendo darsi il caso, che esso non voglia questo incomodo, in tal caso si sceglierà una Casa d'affitto (e mi piacerebbe un Casino nella Canonica) che sia a proposito, e disimpegnato, ed in essa si riporrà l'Archivio, ed in tal caso si potranno ancora tenere ivi le adunanze per la comodità delle Scritture.

17. Nell'Archivio vi deve essere il suo Indice, perciò vi sarà un libro nel quale si registreranno di mano in mano tutte le carte, che entreranno nell'Armadio, cominciando dalla mia disposizione. Coderò l'Indice, finchè le Scritture saranno poche, potrà servire anche soltanto cronologico; ma se la mole dell'Archivio crescerà, sarà necessario un Indice alfabeticco di materie. Sarà quindi bene il cominciarlo per materie fin da principio. Conformemente l'ordine del Repertorio saranno ordinate le Scritture nell'Archivio. Anche il libro delle ordinazioni deve sempre stare in Archivio. Occorrendo al Capitolo di estrarre qualche carta, e tenerla fuori dell'Archivio, si dovrà sostituire al suo luogo la memoria firmata dal Deputato che ha la carta; che se occorrerà di consegnare, o trasmettere a chi non è Deputato qualche carta d'Archivio, come in occasioni di liti, non si daranno mai gli originali, ma sempre copie autenticate dal Sindaco; così ancora le copie delle ordinazioni.

18. Coderò incombenze di scrivere gli atti Capitulari sul libro delle ordinazioni, e di formare l'Archivio convengono anch'esse di loro natura al Sindaco Legale.

19. L'incombenza poi di provvedere l'Armadio, di farlo munire delle chiavi, di riporlo, dove deve stare, di farlo assicurare è indifferente, e quindi la può assumere un altro.

20. Che se in occasione delle prime operazioni, e successivamente in occasioni di liti, o altre straordinarie il Sig. Sindaco si trovasse troppo gravato d'incombenze, cosicchè credesse necessario uno Scrittore, potrà esso sceglierlo sotto la propria responsabilità, e proporrà in seguito in Capitolo le fatiche del medesimo per una discreta gratificazione da pagargli colla Cassa del fondo.

21. Inoltre appartiene all'oggetto di ricevere, e conservare la sostanza, il realizzare tutta la medesima sostanza, riducendola in fruttifera non solo, ma eziandio a frutti in danari, ossia frutti civili per avere un'entrata e più eguale e più certa, quale conviene per le distribuzioni annue, e giornali.

22. Per ottenere ciò, bisogna o vendere, o livellare gli Stabili, come ho prescritto nel Cap. II. Bisogna esigere li crediti, ed impiegare il ca-

pitale, come ho prescritto per gli altri capitali, qualora però sia una somma, che ecceda li cento Scudi, ossia lire seicento, perchè se entrasse qualche credito piccolo, potrebbe più utilmente versarsi nella Cassa del fondo per gli usi.

23. Per procurare la vendita degli Stabili, che richiede la stima preambula, e le diligenze, ed i trattati, e l'asta, si può delegare chiunque dei Deputati; convenendo poi al Sindaco Legale l'incombenza di scendere i Capitoli per la vendita, o per il livello, il rogito, se è Notaro, o l'apparazione dell'Instrumento, o della Scrittura, se non è Notaro. Per l'esigeva dei crediti (eccettuati quelli che ho appoggiati al Sig. Avvocato Berni) il Capitolo potrà delegare quel Deputato che crede più a proposito per ciascun credito, con facoltà anche a transigere, se occorre, per risparmio di liti, e di tempo, sentito in caso di transazione il Sindaco, e fermo stante in caso di lite quanto dirò in seguito.

24. Incassato il denaro, se dovrà impiegarsi, come ho disposto rispettivamente: l'impiego è un'incombenza, che conviene al Sindaco Legale.

25. Le partite attive che si andranno realizzando, dovranno registrarsi nel Libro delle ordinazioni, ed in calce dell'Inventario; riporsi la correlativa carte in Archivio, ed ordinarsi al Tesoriere di fare al Libro il necessario annotamento per l'entrata.

26. Continuando a parlare dell'attivo, oltre il ricevere e conservare la sostanza capitale, di che si è parlato, v'è da esigere puntualmente, e notare i frutti. In questa parte il Capitolo ha poco da fare, ritenuto che tutta la sostanza deve essere ridotta a frutti in denari, per il che al Tesoriere appartiene l'esigere, ed il tenere i registri, come prescrive nell'ufficio del Tesoriere, ed al Capitolo spetta di provvedere, acciocché il Tesoriere adempisca diligentemente la sua incombenza nell'esigere, e notare ai Libri. Per questa sopravvedenza si potrà delegare ad' Sigg. Deputati si crederà conveniente.

27. Ecco dunque analizzata la parte attiva dell'amministrazione, e dimostrato l'ufficio del Capitolo.

28. Che se occorresse qualche lito, ordino che dapprima si deleghi il Sindaco con un altro Deputato per disimpegnarla amichevolmente, lasciato da parte ogni puntiglio, e considerato solamente l'interesse del Luogo Pio, cioè le spese certe della lite (abbenchè riguardi alle spese il privilegio degli Ospitali gli esenti da molte, e gravose), e l'incertezza del guadagno, ed altresì che non conviene agli Ospitali il dispendiar le persone. Se poi l'irragionevole durezza della parte avversaria richiederà assolutamente la lite, l'incombenza conviene al Sindaco.

29. Passo ora al passivo consistente, come ho detto nelle spese

d'amministrazione, salari, ed elemosine. In tutti tre i rami vi possono essere anche spese straordinarie.

30. L'ufficio del Capitolo rispetto alle spese d'amministrazione, salari, ed elemosine ordinarie, è di decretare ai tempi opportuni i pagamenti, il che si può fare anche a principio d'anno, mediante un bilancio preventivo, approvando quelle con decreto.

31. Parlando poi della straordinarie dovranno essere ordinate dal Capitolo quando nascerà il bisogno, a proporzione di quel Deputato, che sarà il Delegato su quell'oggetto.

32. Il Deputato delegato sopra la Tesoreria in seguito al Decreto del Capitolo segnerà ai tempi debiti li Mandati per ciascuna partita, in vista de' quali il Tesoriere farà gli sborsi.

33. Conseguentemente gli ordini del Capitolo saranno registrati nel Libro delle ordinazioni. Il Bilancio preventivo, non che li receipt delle spese straordinarie saranno posti in Archivio, ed il Deputato delegato, volendo, caverà copia per sua regola.

34. Ora che si è parlato dell'amministrazione della sostanza, parlare della direzione delle opere, che è il secondo oggetto dell'amministrazione. Tutte le opere sono prescritte; debbono ogni anno passare sotto gli occhi del Capitolo, a tutte deve presiedere un Deputato delegato, come si è detto; dunque per rispetto al Capitolo la direzione delle opere consiste nel dare gli ordini; quella dei Delegati nel presiedere all'esecuzione, con riferire al Capitolo ciò che occorre o in fine, o anche incidentalmente, se vi sarà qualche cosa che meriti provvidenza.

§. 2.

Obblighi de' Sindacati

1. La seconda classe delle operazioni consiste negli obblighi dei sindacati, relativamente ai quali ho detto, che interessano attivamente i salariati, e direttamente il Capitolo. Parlerò quindi dettagliatamente dell'ufficio di ciascun subalterno in particolare, perchè da ciò emerge quanto interessa e dessi, ed il Capitolo.

2. Li Subalterni stabili sono cinque, cioè il Tesoriere, il Medico, il Chirurgo, lo Speziale, ed il Maestro di Scuola. Di questi, io parlerò. Venendo il caso di aggiungere qualche altro, come ho accennato di sopra, il Capitolo penserà a prescrivere i doveri del suo ufficio. Io aggiungo li Visitatori.

SEZIONE I.

Del Tesoriere

- - - - -

1. L'ufficio del Tesoriere in massima è di esigere, pagare, e dar conto.
2. Vi sarà un Deputato delegato sopra la Tesoreria. Questo dovrà soprintendere a tutto ciò, che la riguarda, e ritirare in Capitolo ciò, che occorrerà riferirsi. Da esso riceverà il Tesoriere al principio di ciascun anno il bilancio preventivo, di cui abbasso, approvato dal Capitolo per piantare il libro nuovo. Dello stesso riceverà l'ordine Capitolare per le partite straordinarie di volta in volta, che occorrerà.
3. Per esigere, basterà la partita del libro, che indichi al Tesoriere da chi, e di quanto deve sollevarle le esigenze, Sarà sempre obbligato il Tesoriere a ricevere e fare confesso.
4. Per pagare però, non potrà il Tesoriere far pagamenti se non sopra speciale mandato del Deputato delegato sulla Tesoreria.
5. Per dare li conti, terrà un libro di Cassa, un Giornale, ed un Maestro, e la filza annuale di tutti li ricapiti. Potrà anche tenere per suo comodo un libro vacchetta, il quale però non farà prova all'occasione de' Conti.
6. Ogni anno nel mese di Gennaio un Deputato specialmente delegato farà i conti dell'anno scaduto al Tesoriere, cioè riscontrerà le esigenze col Bilancio; li pagamenti coi mandati; i residui colla Cassa; farà distinta nota delle mancanze, se ne troverà; ritirerà poi in Capitolo le risultanze o buone, o cattive, che siano, presentando il conto sottoscritto dal Tesoriere, e da lui da tenersi in Archivio. E tale conto dovrà essere materiale, secondo le risultanze dei conti.
7. Approverà il Capitolo i conti, o farà i rilievi, o darà quelle provvidenze, che saranno del caso.
8. Potrà il Delegato, anzi dovrà qualche volta fra l'anno, e massime, se avesse dei sospetti, riconoscere i libri, la filza, e la Cassa, sarà bene il farlo qualche volta sì per ritegno del Tesoriere, sì per non dar nell'occhio, quando vi saranno sospetti. Scoprendo cose, che non meritino provvidenza, se potrà segretamente metterle in ordine, lo farà da se, altrimenti ne parlerà in Capitolo.
9. L'ufficio del Tesoriere in dettaglio consisterà nel procurare le esigenze, nella diligenza intorno ai pagamenti, e nell'esattezza dei registri, per non parlare della fedeltà, e delle altre qualità generali dell'onorato Cassiere.

10. Circa procurar le esigenze, o si parla di esigenza in Canobio, e nei contorni, e la cosa va da se, o si parla di quelle in Milano, o altri Paesi lontani nei casi rispettivamente detti, se dove il Tesoriere scrivere a tempo a chi occorre, e se bisogna procurarsi qualche corrispondente, che sollevi in luogo; procurare per mezzo di Cambiali, o altre traite d'avere in Canobio il denaro senza pericolo di deperimento, e spesa, o danno; fare gli scandagli sulle valute, e scegliere quella, che più conviene ecc.
11. Rispetto ai debitori morosi, dovrà il Tesoriere passato il termine di un pagamento darne nota al suo Deputato delegato, e questi procurerà colle buone di far entrare il denaro, in difetto passerà la nota al Sindaco per convenire il moroso giudizialmente.
12. La diligenza intorno ai pagamenti, ritenta la regola che non può, né deve il Cassiere far pagamenti senza Mandati o cosa similissima, cioè per rispetto alle annualità de' salari, dello Speciale, del Legato alla Chiesa, delle doti, ed altre annue prestazioni; così rispetto alle spese straordinarie, perchè tali pagamenti si debbano fare o in una volta dentro l'anno, o in rate conforme il Mandato, che verrà presentato per ciascun pagamento. Anzi acciocchè la cosa sia più regolare, ed anche più comoda per il Cassiere, ordino che tutte le annualità, cominciando col primo Gennaio, al qual effetto, se vi saranno dei rotti si dovranno saldare sotto il 31 Dicembre.
13. Il maggior incomodo per il Cassiere consista nelle giornali elemosine, le quali è necessario, che si distribuiscono spesso. Ma anche in questo per buona regola, e per minor suo incomodo stabilito, che si distribuiscono tutte le Domeniche alla mattina.
14. La diligenza nei pagamenti comprende anche la cautela nel pagare. Però prescrive ciòchè è da farsi.
15. Ogni anno il Cassiere dovrà in principio di Gennaio presentare al Capitolo per mezzo del Deputato delegato un Bilancio preventivo, nel quale sarà riportata da una parte la Cassa composta dal fondo di Cassa dell'anno precedente, e dalla entrata ordinaria del seguente; e dall'altra parte vi saranno tutti i pagamenti ordinari da farsi in tale anno, compresa la distribuzione del Fondo di Cassa sopravanzato dell'anno precedente. Fatta la sottrazione salterà all'occhio l'avanzo di Cassa, che deve esservi secondo la destinazione da me data.
16. Questo Bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Capitolo, se lo troverà a dovere, oppure modificato a forma della mia volontà.
17. Del Bilancio preventivo approvato se ne darà copia firmata dal Sindaco al Cassiere, fine la terrà in filza, e lo trascurerà sul libro Maestro per norma.

18. Ii rispettivi Delegati a norma di tale Bilancio spediranno i mandati, ed il Cassiere pagherà sopra i mandati, e riportarli in calce di esiti le ricevute dove occorrono. Senza mandato non gli saranno abbonati li pagamenti.

19. È necessaria la formalità de' mandati anco per gli assegni stabili, per le contingenze incidenti o di morte, o di sospensione, o di variazione fra l'anno. E' poi anche necessaria per le giornali distribuzioni, per le Doti ecc. in grazia della mutazione degli Assegnatari.

20. Appartenendo ai Deputati rispettivamente delegati li fare i mandati è necessario, che ognuno tenga il suo libretto di memoria, nel quale di volta in volta noterà li mandati, che spedisce, e così dovrà notare ancora la somma, che può disporre, e le rate. (Questo servirà di regola sua per non fallare o nel più, o nel meno. Codesti libretti ogni anno si metteranno in Archivio, e serviranno di controllera per i conti. Dalla Cassa del Fondo si provvederanno ogni anno tali piccoli libretti di sac-coccia, li Delegato sulla Spezieria, e sulle giornali elemosine dividerà l'annua somma assegnata per tali usi in quattro parti, e si regolerà al possibile coi Mandati in maniera, che vi sia un quarto d'entrata ogni stagione. Accadendo che in una stagione ne avanzi, lo impiegherà in un'altra. Nel tempo di epidemia potrà allargare la mano in quella stagione: se ciò non basterà al bisogno straordinario, ne parlerà al Capitolo, e questo potrà quando vi sia fondo di Cassa assegnare straordinariamente quella somma, che non sonnerci le spese ordinarie successive.

21. Li mandati dovranno essere stampati a spesa dell'Ospitale, cosìchè non resti da scrivere che i nomi, e le somme, ed il titolo del pagamento, e le rate, se vi sono rate.

22. Rapporto alle giornali elemosine la modula dei Mandati stampati dovrà prima contenere la modula per la fede di povertà da farsi del Parroco, che non si passerà se non sottoscritta dal Capo Parroco di Canobio per que' di Canobio, o della Pieve trasportati in Canobio; e dal Parroco di Tradifume per que' di Tradifume. Seguirà la modula per la fede del Medico, o Chirurgo secondo le qualità della malattia, indi la modula del Mandato pel Deputato.

23. Con due sole module si spedirà qualunque Mandato, l'una per li pagamenti di salari, annuità, doti, spese straordinarie, elemosine sopranumerarie; l'altra per le giornali distribuzioni, e per l'ordine di servire di Spezieria li Malati.

24. Tali module dovranno esser brevi.

25. Ecco l'esemplare della prima. In testa — *Ospitale Ucelli* — a capo — *Il Sig. Tesoriere N. N. pagherà a*

lire a titolo di contro ricevuta in calce, *da tenersi in fila* — Canobio li *Sott. N. N. Deputato Delegato.* In angolo — per lire In seguito sulla stessa pagina il confesso sarà — Confesso d'aver ricevuto dal Sig. Tesoriere dell'Ospitale Ucelli le suddette Lire , e per fede, Canobio li *Sott.*

26. Ecco l'esemplare della seconda Modula — In cima — *Ospitale Ucelli* — a capo — *Testifico che N. N.* *abbi. in*

è povero, e degno della carità dell'Ospitale. Dat. in li

Sott. In seguito vi deve essere uno spazio di tre o quattro righe, nelle quali il Medico o Chirurgo, secondo la qualità della malattia del Pelente, metterà la data, e qualità della malattia, e stampata vi sarà la parola *merita*, indi il nome del Professore. Dappoi succederà il Mandato da emersi dal Deputato Delegato come segue — *Il Sig. Dottore N.* *spedisca le ricevute per conto dell'Ospitale Ucelli. Canobio abbi.*

Sott. Sotto questo Mandato si farà altra modula per la giornale elemosina come segue — *Il Sig. Tesoriere N.* *paghi ogni Domenica la giornale elemosina di soldi , cominciando dal giorno partire ogni Domenica si presenti a lui la fede di continuazione della malattia sottoscritta dal sottoscritto Professore. Canobio abbi.*

Sott. *Delegato.* 27. La modula poi per la fede di continuazione della necessità, da segnarsi ogni Domenica dai Professori sarà la seguente — *Ospitale Ucelli. Domenica li* *Certifico, che N. N.* *continua nella malattia per esempio acuta. In fede N. N. Medico oppure Chirurgo.*

28. Oho se non tutta l'intera settimana, ma solo alcuni giorni della stessa sarà durata la malattia, sarà obbligo del Professore d'inserire nella fede in iscritto il numero de' giorni, per esempio, per soli giorni tre, o quattro ecc.

29. Il Tesoriere in vista de' Mandati, e rispettive fedeli debitamente firmati pagherà quanto deve, mediante confesso dei primi, e con e senza confesso noi secondi, perchè non o faelle che sappiano scrivere li messi dei Malati; altronde il Delegato potrà, se vuole, star presente la Domenica ai pagamenti, ed i Visitatori ancora degli Ammalati potranno sentir da loro, se hanno avuto ciocchè dovevano avere, e questi ne dovranno render conto segretamente al Capo del Capitolo.

30. Avverto che nelle module doppie, cioè o per la Spezieria, e per

la giornale elemosina ne dovrà il Delegato empire per il Tesoriere un esemplare, e per la Spezieria un altro esemplare, perchè debbono rispettivamente rimanere i Mandati presso il Professore, e presso il Tesoriere. Non sarà però necessario che sia duplicata la fede di povertà, nè quella del Professore, bastando che via nell'uno o nell'altro esemplare, purchè tutte due tali fedi siano sul medesimo esemplare.

31. Finalmente appartiene alla diligenza dei pagamenti la puntualità nel pagare. Il Cassiere dal mio Ospitale avrà sempre scorta di denaro, perchè lascio da principio la scorta almeno di un semestre di frutti, ed essendo immancabili le rendite, e li pesi piuttosto scarsi, non può mai accadere che la Cassa sia sprovvista del bisognevole. Raccomando perciò al Capitolo la vigilanza sopra questo punto, ed in caso di mancanza del Cassiere provveda prontamente, e virilmente al disordine, affinchè non si ritardino li pagamenti da me ordinati, che non soffrono la menoma dilazione.

32. Oltre la puntualità del tempo ci è la puntualità del modo di pagare, rispetto a che proibisco espressamente al Tesoriere ogni sorta di contratto privato coi Debitori, o Creditori dell'Ospitale e segnatamente il dare o ricevere generi in luogo di denaro, non che ogni sorta di anticipazioni, o ritardi per privati patti, essendo tanto funesta le conseguenze, che ho vedute per simili abusi, che io li ritengo tra le più dolose mancanze in numero.

33. Se il Tesoriere ritarderà a pagare, o se invece di ricevere, o pagare in denaro contratterà per privato patto altrimenti, si potrà per la prima volta correggere, oltre la rifazione di tutti i danni, se sarà recidivo, si sospenderà dall'impiego, se di nuovo mancherà, si dovrà rimuovere.

34. Per ciò che riguarda l'esattezza de' registri, deve il Tesoriere osservare la regola di notare sul libro di Cassa la partita all'atto stesso, che riceve, o che paga sul giornale nel medesimo giorno; e dentro la settimana riportarla al Mastro. Deve inoltre tenere in fila in ordine cronologico tutti li riscapiti, e carte giustificanti le partite tanto del Dare, quanto dell'Avere, accennando ad ogni partita sul libro il numero, che è toccato al riscapito nella filza; in maniera che il Deputato delegato possa in ogni tempo riconoscere, volendo, lo stato di Cassa, ed i denari residui.

35. Siccome ogni anno indispensabilmente in Gennaio si faranno i conti, così dopo i conti consegnerà il Cassiere al Deputato delegato il libro di Cassa, il giornale, e la filza dei riscapiti contro ricevuta, ed il Bilancio contenente il ristretto dei conti. Questo si farà in duplo, cioè quello che resta in mano del Cassiere, si farà sul libro Mastro sotto

alla Cassa firmato dal Delegato; e l'altro, che deve restare presso il Capitolo, si farà sopra un foglio volante firmato dal Tesoriere, e dal Deputato, e s'inscriverà nella filza dei riscapiti; cosicchè tutte le filze dovranno avere dissopra il ristretto de' conti dell'anno.

36. Il Deputato poi consegnerà all'Archivio del Luogo Pio tali libri, e filzo, nel primo Congresso del Capitolo farà la sua relazione del risultato de' Conti e si registrerà al libro delle ordinazioni quanto occorrerà di registrarsi, e segnatamente lo stato di Cassa per norma del Bilancio preventivo per l'anno susseguente, che dovrà venire proposto poco dopo.

37. Gli atti di Cassa saranno tutti a favore del Luogo Pio.

SEZIONE II

Dell'ufficio del Medico, e del Chirurgo

1. Il Medico, ed il Chirurgo debbono prestarsi secondo le regole del loro istituto nel visitare giornalmente, ed anche più volte al giorno, se la qualità della malattia, e stato dell'infermo lo richiederà, tutti li Poveri di Canobio, e di Trafimme, ed inoltre tutti li Poveri della Pieve, che si saranno fatti trasportare in Canobio per essere curati. E se accidentalmente si trovasse anche un forestiero in Canobio, e si ammalasse, essendo povero, sarà obbligato il Medico, e Chirurgo a curarlo gratis.

2. Perchè il Medico, ed il Chirurgo si prestino a visitare, e curare qualunque Ammalato Forghigiano o P'evano, basterà che loro si presenti la fede di povertà del Provosto di Canobio, o del Parroco di Trafimme, secondo la modella data. In caso di puerura, o se si trattarà d'un Forestiero, che si ammalasse casualmente in Canobio, si presteranno anche senza la detta fede.

3. Il Chirurgo, egualmente che il Medico-Chirurgo saranno tenuti alle operazioni della Chirurgia maggiore e minore; cosicchè o non potendo, o non volendo alcun di loro salassare, ventosare, applicare sanguisughe, clisteri, o fare qualunque altra operazione di Chirurgia minore, sarà tenuto del proprio pagare un sostituto capace, approvato per quelle tali operazioni, e di piacere del Delegato.

4. Overano gli Ammalati fino alla perfetta guarigione, se sono guaribili, o si ridurranno al migliore stato possibile, se non sono guaribili radicalmente, indi li congederanno.

5. Proliisico espressamente a tutti li Professori li ricevere da Poveri gratificazione alcuna sotto qualunque pretesto.

6. Dovrà ciascun Professore avere domicilio stabile in Canobio, ed ivi abitare continuamente, e non potrà assentarsi sotto qualsivoglia titolo nè di propri affari, nè di salute, nè di vacanze, se non coll'assenso del Deputato delegato. Il Deputato non accorderà il permesso altimenti, che per motivi giusti, e per un tempo limitato, e ragionevole, conforme le circostanze, e mediante che dal Professore stesso sostituito un Professore simile a suo carico che risieda in Canobio, durante l'assenza del sostituito, il quale sostituito dovrà essere prima della licenza proposto al Deputato, o da lui approvato. Dovrà poi il Delegato nel primo Capitolo partecipare l'occorrenza, e se ne farà memoria al Libro delle ordinazioni.

7. Potrà anche il Professore dirigersi dal Capo del Capitolo, in caso che il suo Delegato gli negasse il permesso di partire, ed a lui sembrasse d'avere ragionevole motivo di ottenerlo, ed il Capo con prudenza determinerà.

8. Devono inoltre li Professori fare le fedi di malattia tanto a principio per l'effetto di ottenere sia li medicamenti del Luogo Pio, sia la giornale elemosina, se troveranno, che il caso lo meriti conforme le istruzioni, che darò abbasso, quanto in progresso ogni Domenica per la continuazione della giornale elemosina.

9. Debbono finalmente ritenere presso di se li mandati del Deputato delegato, coi quali avrà ammassi gli Infermi alla carità della Spezieria, finchè sarà finita ciascuna malattia, per renderli ogni tre mesi uniti in filza al Tesoriere contro un semplice elenco dei nomi sottoscritto dal Tesoriere, alla riserva di quelli, che riguardano malattie che continuano, li quali si riserverà il Professore a rassegnarli dopo il successivo trimestre.

10. All'occasione de' conti, il Tesoriere rassegnerà al Deputato delegato sulla Tesoreria unitamente alla filza dei ricapi di Cassa, anche la filza de' mandati ricevuti dal Medico, e dal Chirurgo, li quali serviranno di riscontro alla lista dello Speciale per riporsi dopo in Archivio.

11. Qualunque Infermo povero abitante come sopra avrà diritto di essere curato sì dal Medico, che dal Chirurgo, secondo, la qualità della malattia.

12. Inoltre li due Professori a richiesta l'un dell'altro dovranno prestarsi, accadendo spesso, che il Medico ha bisogno del Chirurgo, e viceversa.

13. Non tutti li poveri Infermi però, potranno godere na della carità della Spezieria, nè della giornale elemosina per essere limitata la somma

annua per la prima, e stabilito il numero degli Ammalati per la seconda.

14. Quindi li Sigg. Professori non potranno ricevere per conto del mio Ospedale, se non quando il Deputato delegato sulla Spezieria avrà segnato il Mandato. Tale Mandato dovrà consegnarsi dal Delegato al Commesso del Petento, e da questo passarsi al Professore, cioè se la malattia principale sarà Chirurgica, il mandato per la Spezieria si passerà al Chirurgo, qualunque egli soprachiamasse il Medico per qualche incidente che lo richieggi, e così viceversa. Con tale Mandato in mano potrà il Professore ricevere per conto dell'Ospitale: senz'esso, se riceverà per l'Ospitale, sarà tenuto del proprio. Occorrendo a quello, che per essere sopra chiamato non ha il mandato in mano di ricevere per la sua professione in quella stessa malattia lo potrà fare, visto il mandato in mano dell'altro Professore in buona fede.

15. Le Ricette per conto dell'Ospitale si faranno sopra lo stampiglio da darsi alli Professori ad esempio del Luogo Pio di S. Corona di Milano. Queste saranno stampate in dieci. Sarà in cima stampato: *Cryptale Ucelli* — a capo — a di — a capo ancora — *Per*. Vi metterà il Professore la data, ed il nome del Malato. Indi la Ricetta, col il suo nome.

16. Dopo che il Professore avrà fatta la prima visita a qualunque Ammalato povero, se sarà pregato dal Malato di segnare la fede necessaria per ottenere i medicamenti gratis, o la giornale elemosina, dovrà riflettere prima di segnare tal fede alle seguenti prescrizioni. La mente non è che tutte le specie di malattia possano godere tali carità, ma intendo di escludere o dalla Spezieria, o dalla giornale elemosina li seguenti Ammalati. 1.^o Le malattie di pochi giorni, che non sieno nè mortali, nè pericolose a prudente giudizio del Medico, o del Chirurgo, per esempio le febbrì effimere semplici o ostese, gli orsismi di sangue, le replezioni di vino o di alimenti, reumi passeggeri ecc., e simili. 2.^o Li mali anche di qualche durata, che si possono curare con rimedi che non costano che fatica, come sono le erbe de' monti violini, o altri medicamenti che si fanno in Casa con ingredienti di poco, o nissun costo, ancorchè nel decorso della malattia bisognasse una qualche medicina di Spezieria. 3.^o Li cronici che non ammettono cura, o curabili solo parzialmente. 4.^o Ogni sorte di mali venerei. 5.^o Li figli minori dell'età di 15 anni. 6.^o Quei Malati che possono sortire di Casa.

17. In tutti i suddetti casi proibisco al Medico, ed al Chirurgo sotto pena della loro responsabilità il segnare la fede per la Spezieria, nè per la giornale elemosina, e se l'avranno segnata e che dopo si accorgano, che il caso è degli esclusi, non dovranno più fare le Ricette per conto del Luogo Pio, nè segnare la fede della continuazione del bisogno alla Domenica.

18. L'uo darsi il caso che uno cronico, o venereo venga attaccato da una malattia diversa temporaria. In questo caso dovrà essere assistito dai Professori, e potrà godere della Spezieria, e della giornale elemosina, purchè rispetto al cronico, se sarà di quelli che godono la limosina dei cronici si sospenda questa, se gli verrà assegnata l'altra maggiore, e durante la malattia temporaria, indi tornerà alla prima limosina. E di ciò ne sarà responsabile il Tesoriere.

19. E perchè può venire il caso che il Professore creda degno un Malato della carità dell'elemosina giornale, ma non della Spezieria, o viceversa; quindi provvedo anche a questo caso, e permetto al Professore il segnare il *merita*, non aggiungere per la sola giornale elemosina, e per la sola Spezieria; regolandosi in ciò colla sua prudenza e probità.

20. Oltre il *merita* per i malati, dovranno i medesimi Professori, secondo appartieno lor rispettivamente il *merita* per i vecchi, cronici, ciechi, e storpi, e per le partorienti, senza il quale non potranno tali Poveri essere eletti per le rispettive elemosine: onde incarico la coscienza de' Sigg. Professori, prima di proferire il giudizio, ad assicurarsi della qualità dei prestanti.

21. Il Deputato delegato per li rispettivi oggetti della Spezieria, e delle giornali elemosine, quando si tratterà di malattie temporarie, e delle elemosine per le partorienti, in vista della fede di povertà del Parroco competente, e del *merita* del Professore osserverà al suo libretto di memorie per assicurarsi, se vi sia luogo per il Pelente, ed essendovi segnati il Mandato o Mandati, come conviene. In concorrenza di molti Pelenti, quando non vi sia luogo per tutti, sceglierà il più meritevole, cioè quello che ha bisogno d'un soccorso più pronto, dovendosi in ciò aver riflesso alla sola legge di natura. Questo maggior bisogno consiste nella qualità della malattia; perciò il Deputato delegato quando si troverà in circostanza di non poter accordare a tutti li Postulanti la Spezieria, o la giornale elemosina, o l'elemosina per le Partorienti dovrà informarsi dalli rispettivi Professori quali siano in bisogno più urgente, ed a quello, o quelli segnare il Mandato.

22. Il medesimo Delegato conserverà le fedì di quelli, per i quali non vi sarà capacità al tempo della presentazione per segnare più presto che sia possibile, se però si farà il luogo prima che l'Annunzio guarrisca: salva sempre la prerogativa del più premuroso, benchè sopraggiunto dopo la presentazione di altre fedì. La prelazione però non avrà luogo dopo segnato il Mandato.

23. Il giro di queste fedì e Mandati importa che si faccia presto, altrimenti la provvidenza potrebbe esser tarda, perciò prego tanto li Sigg.

Parroci, quanto li Sigg. Professori, ed anche li Sigg. Delegati per tempora di tutta la sollecitudine. E segnatamente li Sigg. Deputati delegati per essere pronti e necessario che ogni giorno sappiano la capacità tanto della Spezieria, quanto delle elemosine giornali. A questo oggetto servirà il libretto memorie, se favoriranno notare in esso regolarmente ogni assegno, ed anche informarsi spesso dallo Speziale, e dal Cassiere dello Stato de' rispettivi fondi.

24. Al Deputato, che sarà per tempora delegato sopra la Spezieria, e sopra le giornali elemosine apparterrà il segnare colle prescritte regole i mandati per le malattie temporanee, e per le Partorienti.

25. Non così rispetto agli assegni vitalizi dei Vecchi cronici, ciechi, e storpiati, nè per le doti, mentre questi assegni voglio che si facciano dal Capitolo dell'Ospitale collegialmente a pluralità di voti, come dirò nel § III., e che la determinazione si registri al libro delle ordinazioni: raccomandandomi specialmente al Capo del Capitolo d'investigare, perchè si scelgano sempre i più bisognosi, e non si trascuri alcuno, qualunque sia senza raccomandazioni o malveduto, mentre quando l'Uomo arriva all'estrema necessità è abbastanza raccomandato per la carità dell'Ospitale.

SEZIONE III.

Della Spezieria

1. Lo Speziale eletto dovrà star sempre provvisto dei medicamenti, che possono occorrere tanto semplici, quanto composti a tenore del suo contratto; e questi efficaci, e perfetti.

2. Dovrà esser pronto in qualunque ora a spedire le ricette per li Poveri secondo il bisogno.

3. Non potrà intraprendere, nè ingerirsi in cure mediche, nè chirurgiche sotto pena dell'immediata rimozione dal servizio dell'Ospitale.

4. Dovrà servire per conto dell'Ospitale quelle ricette, le quali saranno fatte dal Medico, o del Chirurgo dell'Ospitale medesimo nella modula stampata dissopra prescritta. E non vi sarà per lo Speziale altra prova del suo Credito.

Dovrà poi lo Speziale tenere in filza tutte tali ricette per produrle all'occasione de' conti, e rassegnarle al Tesoriere dell'Ospitale. Ed insieme dovrà tenere il suo registro giornale, e fedele delle somministrazioni fatte senza alterar punto del prezzo convenuto.

6. Comincerà l'anno per lui, come per tutti gli altri col primo Gennaio, e sotto la data 31 Dicembre, dovrà finirsi il conto ogni anno. A quest'oggetto dovrà presentare nei primi di Gennaio la sua Lista colla filza delle ricette tutte, che la giustificano contro ricevuta del solo numero di esse ricette al Deputato, che sarà delegato sopra la Spezieria, il quale la comunicherà al Medico dell'Ospitale, ed a qualche altro Speciale sepretamente colla Scrittura di contratto, perchè riconoscano colle ricette la giustizia del dovuto, e facciano il loro voto riservato. Riconosciuto poi il giusto dovuto, il Delegato spedisca il mandato corrispondente al Tesoriere, perchè paghi tal somma allo Speciale. Il Tesoriere a vista del mandato dovrà subito pagare contro contesso sotto al mandato nella forma prescritta. La lista, e le ricette dovranno servire all'occasione dei conti del Tesoriere; indi si potranno in Archivio.

7. Se lo Speciale avrà bisogno, durante l'anno di qualche somma a conto, potrà il Deputato Delegato spendere a suo favore dei mandati a conto, purché non siano di più dell'importare delle medicine verosimilmente già somministrate, e solamente di tre in tre mesi, ritenuto il riparo, che ho ordinato dell'anno assegno della Spezieria in quattro Stagioni. E per regola dovrà il Delegato visitare il libro dello Speciale, e le ricette prima di segnare i mandati trimestrali.

8. Dovrà lo Speciale avvisare il Deputato delegato ogni volta, che vedrà nel suo libro, che l'importo delle medicine somministrate per conto dell'Ospitale oltrepassi l'assegno della stagione corrente, acciocché il Delegato possa regularsi nello spedire nuovi mandati per la Spezieria.

9. Si dovrà ogni anno fare dal Tesoriere il riscontro delle ricette, che avrà ricevute dallo Speciale coi mandati per la Spezieria, che saranno rassegnati dal Medico, e dal Chirurgo per riconoscere, se il Medico, o il Chirurgo abbiano esattamente osservati, poichè se avessero ricevuto per conto dell'Ospitale a favore di persone, le quali non avessero ottenuto il mandato dal Deputato delegato, sarà tenuto il Tesoriere notificare il caso al Capitolo, o al suo Delegato verificato il fatto, il Capitolo ordinerà al Tesoriere di ritenere altrettanto sul salario del Medico, o del Chirurgo quanto imporranno li medicamenti riceltati senza il mandato del Delegato.

10. Finalmente il Deputato delegato per la Spezieria dovrà invigilare, perchè essa sia provveduta dei rimedi opportuni, e di buona qualità, e della maggiore attività a forma del contratto, e del suo istituto. Ad a questo fine unitamente al Medico ne farà la visita almeno una volta all'anno, e quando occorrerà all'impensata, e se mai dubiterà, che il Medico per privati riguardi non palesi i difetti dello Speciale, ne farà

parola riserbatamente in Capitolo, il quale, se lo crederà, farà scrivere dal Sindaco alla Superiorità Polittica, accio mandi un Perito indifferente a fare la ricognizione della Spezieria.

11. Trovandosi difetti, ordino che si provveda prontamente come conviene, anche colla rimozione dello Speciale, perchè è troppo importante, che vi siano i rimedi necessari, e che siano efficaci.

12. Nei casi non preveduti di sospensione, rimozione, morte, o altra deficienza dello Speciale, provvederà provvisoriamente il Capitolo meglio che sarà possibile per il servizio de' poveri Infermi.

SEZIONE IV.

del Maestro di Scuola

1. Il Maestro deve abitare nella Casa assegnatagli, e la Scuola la farà nella Sala del primo piano.

2. Ammetterà alla Scuola *gratuiti* tutti quelli, li quali saranno accettati dal Capo Parroco di Canobio, e Delegato perpetuo sopra la Scuola, siano poi del Paese, o Forestieri. Il Capo Parroco poi non ammetterà se non quelli, che sono capaci, e poveri.

3. Insegnerà leggere, scrivere, le quattro operazioni dell'Aritmetica, e trovando talenti degni di maggior coltura a giudizio del Delegato suddetto; potrà insegnare a questi il modo di piantare, e regolare i Libri di Commercio, la Lingua Italiana, l'Ortografia, ed il modo di scrivere Lettere, massime di Commercio. Proibisco al mio Maestro l'insegnare altra scienza, nè lingua Latina, o altra forestiera a nessuno nè in Scuola, nè fuor di Scuola sotto pena di essere sospeso dall'impiego, ed anche rimesso dal Capitolo dell'Ospitale, dovendo il mio Maestro attendere a ben ammaestrare gli Scolari solamente nel modo di sopra esposto.

4. Insegnerà pure la Dottrina Cristiana, ed i doveri di Cattolico, e dell'onesto uomo, e della decenza tanto importante, e tanto poco curata.

5. Tutti gli Scolari dovranno intervenire ogni giorno alla Messa, che si dice in aurora, ed a quella Messa sarà presente anche il Maestro o celebrandola, o assistendo agli Scolari, e subito dopo la Messa comincerà la Scuola, la quale durerà tre ore. Al dopo pranzo vi saranno due ore di Scuola, e finirà sempre un'ora prima di sera.

6. Si farà Scuola tutti i giorni dell'anno alla riserva dei seguenti giorni 1.^{mo} le Feste di preceotto; 2.^{do} dalla Vigilia di Natale fino all'Epifania; 3.^o dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica in Albis; 4.^o

li tre giorni delle Litanie 3.^a dal giorno ventinove Settembre fino al cinque Novembre; ed in quelle settimane, nelle quali non v'è nessuna festa, sarà vacante il Giovedì. Inoltre se occorrerà qualche circostanza straordinaria in Canobio, per cui sia conveniente il dispensare la Scuola, potrà il Capo del Capitolo dell'Ospedale dispensarla.

7. In caso di malattia temporaria del Maestro, il Capo Parroco di Canobio troverà un Sostituto coll'onorario di soldi venti al giorno da dedursi dal Salario del Maestro. Ed egualmente in caso che il Maestro per motivi gravi, che non dipendano però da fatto, o colpa sua da aprirsi dal detto Parroco, e non altrimenti, non potesse per qualche poco tempo fare il suo dovere, si farà supplire come sopra.

8. Ma se la malattia fosse cronica, o il motivo di non fare Scuola provenisse da fatto, e colpa del Maestro, o che il medesimo mancasse al suo dovere senza licenza del Capo del Capitolo, e non solo se mancherà per assenza, ma se mancasse o per costumi, o per altri titoli contrari al fine del suo istituto, dovrà in tali casi bensì farsi provvisoriamente supplire come sopra, ma insieme dovrà il Capitolo a proporzione del Capo Parroco come Delegato sopra la Scuola, considerato prima il caso, qualora il bene del servizio così richiegga, passare all'elezione di un nuovo Maestro. In codesti casi io considero per una parte, che il Maestro non potrà reclamare, perchè nei capitoli del suo accordo vi deve essere questo espresso patto, ma dall'altra che un Ospedale deve sempre procedere con massime di tutta l'equità. Però ordinale deve sempre procedere con massime di tutta l'equità. Però ordinale nuovo Eligendo di lasciare una parte del salario all'antecessore malato, qualora sia in questo bisogno da arbitrarsi dal Capo del Capitolo. E se succedeva la rimozione per colpa dello stesso Maestro, se gli faccia non ostante dal nuovo Maestro assegnare per un dato tempo qualche aiuto di costa a misura delle circostanze.

9. Dovrà il Maestro ogni settimana nell'ultimo giorno di Scuola impiegare l'ultima mezz'ora del dopo pranzo a spiegare agli Scolari la Dottrina Cristiana, ed in fine recitare insieme le Litanie della Beata Vergine per implorare l'alto suo Patrocinio.

10. Ogni festa dovranno unirsi nella Scuola tutti gli Scolari al secondo segno della Messa grande per recitare la terza parte del Rosario, insieme col Maestro, e qualche altre Orazioni ad arbitrio del medesimo, e poco dopo il terzo, tutti in compagnia con quiete dovranno passare alla Chiesa ad assistere alla Messa, ed alla spiegazione del Vangelo. Il Prevosto, o Capo Parroco destinerà in Chiesa il luogo a proposto, dove possano tali Scolari col loro Maestro, che li regge, stare uniti per il buon ordine, e raccoglimento loro, e per l'edificazione altrui.

11. Al dopo pranzo poi delle Feste, quando vi è la Dottrina Cristiana, dovranno pure unirsi tutti gli Scolari nella Scuola, quando suona la Dottrina, ed a tempo opportuno passare insieme col Sig. Maestro alla Chiesa per impararla. Il Maestro poi dovrà distribuire gli Scolari nelle Chiese, che a ciascuno convengono. Dopo la Dottrina si riuniranno nel luogo assegnato per assistere ai successi Divini Uffici, finiti i quali, il Maestro reciterà, e gli Scolari risponderanno a tre Ave Maria per me, e dipoi sortiranno con modestia dalla Chiesa.

12. Gli Scolari dovranno una volta al mese confessarsi tutti, e comunicarsi quelli, che sono ammessi alla Comunione. Fisserà quindi il Maestro preventivamente una lista per tali divozioni, e nel dopo pranzo precedente farà la mezz'ora d'istruzione sopra ciò. Indi la mattina di buon'ora, cioè dopo la prima Messa, si uniranno tutti nella Scuola per passare di compagnia nella Chiesa: ed ivi sarà cura del Capo Parroco di far trovare i Confessori, che potrà per comodo di tutti, e faranno le loro divozioni, e non dubito che il Sig. Prevosto procurerà, che intanto si celebri qualche Messa. Torneranno poi gli Scolari all'ora della Messa cantata in Chiesa, come ho disposto di sopra.

13. Sarà obbligo altresì del Maestro l'invigilare sulla condotta degli Scolari tanto in Scuola, quanto fuori di Scuola per correggerli secondo il bisogno, ed in quella maniera, che richiede il temperamento e la carità di ciascuno. Li mancherà, che deve aver di mira non sono quelli, che provengono da troppa vivacità in alcuni, e da poco talento in altri, giacchè a simili difetti, basta rimediare in modo, che non disturbino la Scuola, ma principalmente deve invigilare perchè apprendano, ed esercitino il rispetto della Religione, e verso i Parenti, ed altri Superiori; che si avvezzino alla subordinazione, senza la quale l'uomo non è buono da nulla; che capiscano i precetti della carità, e che si affezionino a praticarli come base della Religione, e d'ogni felicità umana. Deve invigilare sopra le inclinazioni cattive; poichè l'età tenera s'assomiglia alle piante novelle, le quali con facilità si drizzano, e l'uomo tenero facilmente s'istrada; basta badarci.

14. Che se trovare degli Scolari, che corretti non si emendano dai vizii punitivi, potrà il maestro passare a moderati castighi, e degni degli uomini ragionevoli, e non giovando, avviserà i parenti, che facciano la loro parte; dipoi ne avvertirà il Capo Parroco, perchè suggerisca, o adopri mezzi più efficaci. Non riuscendo, si scaccerà dalla Scuola come incorreggibile il delinquente per ordine del detto Deputato con decisa formalità, che serva a lui di scortello, se è possibile, dal suo errore, ed agli altri di riflessione, e di contegno.

15. Il Deputato delegato sarà bene, che una volta al mese si faccia vedere nella Scuola. ed interessandosi nell'informarsi del buono, e del cattivo, impiegherà assai gli Scolari, e ne migliorerà più d'uno.

16. Alla fine dell'anno poi mi piace, che lo stesso Delegato accompagnato da qualche altra persona esperta, e grave faccia la formalità d'un esame per vieppiù giovare alla Scuola. In tale congiuntura conviene distribuire qualche premio adattato all'età, ed alla condizione degli Scolari che lo meritano, e di questi sarà in arbitrio sua la scelta, e si provvederanno col fondo di Cassa, non potendo essere, che di poco valore. Ondesti premi incoraggiscono gli Scolari a far meglio che possono per meritarselo, più per la gara fra loro, che per il valore del premio. In occasione degli esami il Maestro presenterà la lista degli Scolari colla condotta d'ognuno, tanto riguardo allo studio, quanto alla capacità, ed ai costumi, e di tutto deve farsi carico il Superiore, e far sentire questo stesso agli Scolari colla dovuta prudenza.

17. Il Maestro di Scuola penserà a sue spese alla provvista, e manutenzione dei Tavoli, Banchi, ed altri utensigli necessari per far la Scuola senza carico del Luogo Pio.

18. Gli Scolari poi avranno il carico di provvedersi ognuno per se della carta, libri, penne, calamaio, e tutto ciò, che bisogna per l'istruzione propria, secondo credersi necessario il Maestro.

19. Siccome il Maestro Prete con le ottocento lire di mio salario ha da vivere decentemente; così proibisco assolutamente a lui il ricevere mercede, nè regali dagli Scolari a titolo della Scuola, neppure spontanei, ed egualmente gli proibisco l'insegnare fuori di Scuola a figli capaci di pagare.

20. Parimenti volendo io, che il mio Maestro sia tutto impiegato nell'instruire, come ho prescritto, li figli poveri, che saranno ammessi alla Scuola del Capo Parroco di Canobio; perciò proibisco al Capo Parroco l'ammettere alla Scuola quei figli, che non sono poveri ma in caso di pagare.

21. Perchè la mia mente è di aiutare, per quanto è possibile, li poveri Contadini, Operai o altri, li quali molte volte restano pregiudicati per non saper leggere e scrivere, ed un poco di conti, e così d'instruire quella classe di persone nella pietà, e subordinazione per il bene loro, e dello Stato; e nel medesimo tempo ho di vista di far conoscere se v'è in quella classe di persone un talento buono, ed aprirsi la strada ad esser più utile a se, ed allo Stato.



SEZIONE V.

DELLI VISITATORI

1. Per compimento di carità trovo necessario che vi siano due Visitatori degli Annunziati in Canobio, ed uno in Traffume.

2. Questi devono essere Ecclesiastici proposti dalli rispettivi Parrochi, ed approvati dal Capitolo, ai quali si spedisce una lettera di nomina graziosa in nome del Capitolo medesimo firmata dal Sindaco.

3. L'ufficio di questi Ecclesiastici deve essere caritatevole, ed essi non dovranno sortire dalle regole dell'istituto Ecclesiastico, e quindi avranno la loro immediata corrispondenza col Capo del Capitolo.

4. Li due di Canobio divideranno fra loro in due quartieri l'incombenza uno per ciascheduno con partecipazione del Capo.

5. Dovranno visitare con maggiore o minore frequenza gli infermi secondo il bisogno; e tanto li temporanei, quanto gli incurabili, escortandogli a ricevere i Sacramenti, aiutandoli eziando nello spirituale, conforme il loro istituto di Ecclesiastici; interrogandoli, se sono curati con carità, e diligenza dal Sigg. Professore, e nei rispettivi casi se lo Speciale, se il Tesoriere siano puntuali, e caritatevoli.

6. Dovranno altresì invigilare per l'esatta osservanza delle prescrizioni del Medico, e del Chirurgo, insegnando con pazienza, ed aiutando gli ignoranti.

7. Dovranno informarsi se le elemosine si convertono in sostentimento e sollievo dell'Inferno, oppure se vi sono degli abusi, e trovandone, procureranno di correggerli con gravità, e fermezza.

8. Per ciò che riguarda lo spirituale, daranno conto al rispettivo Parroco di Canobio, o di Traffume; per quello poi che riguarda il temporale, riferiranno tutti tre al Capo del Capitolo le occorrenze, che possono meritare provvedimento.

9. Ne' casi di straordinario bisogno degli infermi, parleranno al Capo del Capitolo per ottenere qualche soccorso dalle elemosine arbitrarie della Cassa del fondo.

§. 3.

DELL'INIZIAZIONE, e conversione delle Carità

1. Quest'ultimo paragrafo è importantissimo.

2. Bisso contenere i mezzi immediati per ottenere una parte molto riguardevole del fine della disposizione, cioè l'esatta distribuzione, e conversione delle carità.

3. Nel Capo III. della presente Schedula ho spiegata la destinazione delle entrate dell' Ospitale.

4. Ma perchè la destinazione sia utile, bisogna che si verifichino due cose, cioè e che siano distribuite le entrate a chi le ho destinate, o che chi le riceve non ne faccia abuso, ma le converta secondo la mia mente.

5. Il Capitolo dell' Ospitale, e i suoi subalterni come Iscettori della mia volontà, debbono usare i mezzi, perchè la distribuzione, e la conversione segua come conviene.

6. La Pia Istituzione ha cinque oggetti: 1.^o il sovvenimento degli Infermi miserabili divisi in tre specie, cioè (a) infermi temporanei, e Partorienti di Canobio e Trattume (b) simili della Pieve (c) vecchi, cronici, storpiati, e ciechi di Canobio; 2.^o l'educazione de' figliuoli poveri, per fare degli Agricoltori, e degli Artisti più utili a se, ed allo Stato; 3.^o la dotazione delle povere figlie da bene; 4.^o sussidiare nel modo prescritto la Chiesa, e le due famiglie Allegri, e l'ouiti; 5.^o per ultimo far carità anche a' poveri sani, se avanzerà entrata.

7. Per il primo oggetto ho già disposto quanto riguarda la distribuzione. 8. Mi resta qui di prescrivere gli obblighi degli Ammalati, li quali godono della carità dell' Ospitale; cioè che riguarda la conversione.

9. In primo luogo tutti quanti dovranno assolutamente entro tre giorni della prima visita del Medico o del Chirurgo confessarsi, e comunicarsi, se saranno in istato di farlo, altrimenti non potranno più godere nè dell' assistenza de' suddetti Professori, nè della Spezieria, nè della giornale elemosina per conto dell' Ospitale.

10. Incarico la coscienza dei medesimi Sigg. Professori, non che de' Sigg. Visitatori, li quali dovranno avvisare il rispettivo Delegato; altrimenti saranno responsabili di aver dato causa ad un furto, che farebbero gli indegni ad altri degni. I deputati delegati poi, premesse le opportune esortazioni alli renitenti, ed irreligiosi, daranno gli ordini opportuni per privarli d' ogni soccorso, se saranno continuaci.

11. In secondo luogo dovranno tutti indistintamente obbedire, ed esattamente a quanto prescriverà il Medico o Chirurgo; altrimenti dovranno essere abbandonati, sia poi la disubbidienza nel non prendere i rimedi prescritti, sia nella qualità, e modo degli alimenti, o nel regime. 12. Terzo, le giornali elemosine non si potranno convertire in altri usi, fuorchè degli alimenti dell' Ammalato prescritti dal Professore curante, o di immediato servizio della sua persona, altrimenti dovrà immediatamente sospendersi, o levarsi la giornale.

13. Quarto, per applicare compatibilmente le suddette prescrizioni, che riguardano le malattie temporarie alli vecchi, storpiati, ciechi, e

cronici, ordino che anch' essi debbano frequentare i SS. Sacramenti di Penitenza, ed Eucaristia, presentarme la fede almeno ogni tre mesi al Sig. Tesoriere, e che debbano convertire le elemosine giornali nei propri alimenti necessari, escluso ogni bagordo, che consuma in una volta gli alimenti di più giorni.

14. Ne' casi di contravvenzione a' suddetti precetti, il Medico, ed il Chirurgo non dovranno più nè far Ricette per conto del Luogo Pio, nè segnare alla Domenica la fede della continuazione della malattia per la giornale elemosina. Il Deputato delegato, e molto più il Capitolo lo potrà loro ordinare, se non l' eseguissero da se, e se non ostante continuassero i Sigg. Professori a segnare le Ricette, o le fedi per indole scenza, o per rispetti umani, o per timor panico, o per qualunque altro titolo, si potranno a loro debito rispettivamente tanto le medicine, quanto le elemosine che avesse carpio un indegno.

15. Per il secondo oggetto dell' educazione dei figliuoli, ho disposto quanto basta, onde non serve ripetere.

16. Delle quattro annue doti (terzo oggetto) ordino che una sia di nomina del Capo Parroco di Canobio, e tre di nomina del Capitolo dell' Ospitale a pluralità di voti.

17. Quella del Capo Parroco, e due del Capitolo si conferiranno in Gennaio, l' altra in Ottobre di ciascun anno.

18. Le doti si conferiranno a quattro figlie domiciliate, ed abitanti, nel Territorio di Canobio, escluse le vedove.

19. Dovranno tali figlie esser savie, di Cristiana condotta, frequentar i Sacramenti, e dalla Dottrina Cristiana, modeste, obbedienti, ed ogni qualvolta la figlia non abbia oltrepassata l' età di 25 anni dovrà correre l' assenso del Padre, o di chi tiene luogo di padre al proposto matrimonio. Qualora poi la figlia abbia oltrepassata tale età, o che in minore età fossero i Parenti irragionevolmente dissenzienti al matrimonio non si richiederà tale assenso.

20. Tra le concorrenti con egual merito, saranno preferite le orfane, e le più povere.

21. I ricorsi dovranno presentarsi al Sig. Prevosto, ossia al Capo Parroco di Canobio Capo del Capitolo dell' Ospitale con esprimere ciò che conviene. Il quale verificherà le qualità di ciascuna Supplicante sia per conferire esso alla più degna la dote di sua nomina per rispondere a Dio, sia per risponderne al Capitolo per le tre Doti di nomina di questo.

22. Le nomine si registreranno sul libro delle ordinazioni, cioè quella del Parroco nel Congresso prossimo dopo la nomina, e quella del Capitolo nel Congresso medesimo delle nomine Capitolari. Tali nomine

si faranno prima del matrimonio, e si consegnerà all' Eletta il Memoriale decretato per assicurazione. Chi avrà contratto il matrimonio, sarà incapace di esser eletta.

23. Li mandati per le doti si faranno sopra le modole stampate, prescritte nell' ufficio del Tesoriere.

24. Il pagamento della dote si farà dopo il matrimonio alli Contingenti presenti, che faranno il confesso in calce al mandato secondo la modula, e con due Testimoni. Dovranno però unitamente al mandato presentare essi le feudi di Battesimo, e Matrimonio, che dovranno stare unite al fascetto da riporsi dopo i conii dell' anno in Archivio.

25. Ottenuta la nomina per la dote, dovrà effettuarsi il matrimonio entro lo stesso anno, non già da contrarsi dal giorno della nomina, ma dal primo Gennaio già passato, altrimenti sarà perso il diritto di esigela, potrà però la medesima ragazza essere di nuovo eletta un altr' anno.

26. Le Doti sopravanzate, o per non essersi effettuato il matrimonio entro l' anno, o per mancanza di figlie mortevoli, resteranno per fondo della Cassa speciale delle doti in accrescimento del numero delle doti successive.

27. Il sussidio della Chiesa Parrocchiale (quarto oggetto) ossia principale di Canobio per li Sacri Arredi ad arbitrio del Prevosto, o suo Vice-generale, vuol dire, che il Tesoriere dell' Ospitale pagherà al Tesoriere della Chiesa le annue lire 150. sopra mandato debitamente spedito, e che la destinazione di tale annua somma sarà in arbitrio del Capo-Parroco per i Sacri Arredi solamente, nè potrà ingersi in ciò nessuno, nè Canonico, nè Fabbricieri, nè altri; dovendo altresì tenersi partita separata sul libro della Chiesa.

28. E così il sussidio delle Famiglie Allegri, e Ponti è abbasstanzza chiaro in se stesso nel Capo III., aggiungo soltanto che se io avrò pagato alcuno dei rispettivi Legati, intendo esentato l' Ospitale dal pagamento, ed in questo caso toccherà all' Ospitale il provare il pagamento fatto da me medianti li confessi, che gli verranno in tal caso passati da miei Eredi universali.

29. Il quinto, ed ultimo oggetto delle carità da farsi anche a poveri sani, avanzando entrata, s'intende, come ho spiegato nel Capo III. dopo provveduti gli ammalati, e gli oggetti prediletti; e si farà luogo a tale distribuzione coll' aumentarsi la sostanza dell' Ospitale, o se sopravverranno carità d'altri Benefattori. Il merito poi dei casi degni di sovvenimento risulterà dalle circostanze, che di volta in volta si presenteranno o al Capo Parroco, o alli Siggr. Deputati, fra i quali saranno distribuite le somme annue distribuibili. Avendo quindi essi la norma della mia

intenzione, coll' ordine della Carità, non dubbio che distribuiranno tali elemosine in maniera lodevole, avendo presente che dovranno render conto a Dio, se preferiscono i meno degni.

CAPO VI.

Dell' Esecuzione Testamentaria

1. Per facilitare l' esecuzione del mio piano trovo utile, anzi necessario il mettere alla direzione col titolo di Esecutore Testamentario quella persona, che è l' unica informata apieno delle mie intenzioni, coll' opera della quale io ho disposto il piano stesso.

2. Supposto che li Siggr. Deputati dell' Ospitale non devono avere altro desiderio, che quello di eseguire pienamente la mia volontà, essi devono desiderare di avere la direzione da un tale Esecutore.

3. Deputo quindi Esecutore Testamentario il Sig. Avvocato Lodovico Berini vita sua naturale durante, e lo costituisco arbitro colla rinuncia a qualunque richiamo a dichiarare, e determinare in tutti li casi o ommissi, o oscuri, o dubbi, quale sia la mia volontà di ciò, che deve farsi in quel caso o casi; ed ordino tanto al Capitolo, e Deputati dell' Ospitale, quanto a suoi subalterni, ed a chiunque è onorato da me nel presente Testamento di eseguire senza richiamo quanto esso prescriverà, e voglio che si registrino nel Libro delle ordinazioni, e che si conservino in Archivio unite al Testamento le originali sue prescrizioni, acciocchè possano servire di norma fino in perpetuo, come parte integrante la mia volontà.

4. Nascendo quindi dubbio o circa il modo di eseguire qualche cosa, o circa la nomina di qualche soggetto, o circa i doveri, o circa la distribuzione, o circa la conversione, o finalmente qualunque dubbio circa l' esecuzione della mia disposizione, dovrà il Capitolo per mezzo del Sindaco scrivere al Sig. Avvocato Berini, ed esso determinerà, e la sua determinazione sarà la Legge, come se io prevedessi quel caso, e lo determinassi spocialmente.

5. Anzi mi farà piacere il Capitolo, massime da principio, ed incontinua le cose, ancorchè il tutto andasse regolarmente, di inviare il detto Sig. Avvocato a venire in Canobio, anche solo per riconoscere, e lodare il buon incominciamento dell' opera Pia, e registrarne le risoluzioni, che esso fosse per fare o l' approvazione al Libro delle ordinazioni

ed unite all' originale Testamento. Il che sarà cosa facile da eseguirsi, massime in occasione che lo stesso Sig. Avvocato si trovasse in Taino presso Angera nella sua Casa di Campagna.

6. Al medesimo Sig. Esecutore do l'incumbenza di fare stampare per la prima volta la modula de' Mandati e Confessi, e trasmetterle al Sindaco, e ciò oltre il Testamento, qualora non lo avessi già fatto stampare io stesso.

Sottoscritto = Domenico Licelli.

INDICE DELLA SCHEDOLA

PRINCIPIO

<i>Nomina degli Eredi</i>	Pagina 11
---------------------------	-----------

CAPO I.

<i>Pesi degli Eredi universali</i>	12
------------------------------------	----

CAPO II.

<i>Ricapitolazione e dichiarazione del Fondo dell'Ospitale erede particolare</i>	14
--	----

CAPO III.

<i>Destinazione delle Entrate dell'Ospitale, tanto presenti quanto future</i>	21
---	----

CAPO IV.

<i>Erezione del Capitolo dell'Ospitale, e della elezione dei Deputati e subalterni</i>	28
--	----

CAPO V.

<i>Dell'ufficio del Capitolo, e delle incumbenze di ciascun Deputato, e subalterno, diviso in tre Paragrafi, e cinque subalterne Sezioni</i>	38
--	----

§. 1.

<i>Amministrazione della Sostanza, e Direzione delle Opere</i>	39
--	----

§. 2.

<i>Obblighi dei Subalterni</i>	43
--------------------------------	----

SEZIONE I.

<i>Del Tesoriere</i>	41
----------------------	----

SEZIONE II.

<i>Dell'ufficio del Medico, e del Chirurgo</i>	49
--	----

SEZIONE III.

<i>Della Spezieria</i>	53
------------------------	----

SEZIONE IV.

<i>Del Maestro di Scuola</i>	55
------------------------------	----

SEZIONE V.

<i>Delle Visitatori</i>	59
-------------------------	----

§. 3.

<i>Distribuzione, e conversione della Carità</i>	59
--	----

CAPO VI.

<i>Dell'Esecutore Testamentario</i>	63
-------------------------------------	----

Formando le Scritture in questo foglio contenente parte del mio Testamento, si consegneranno subito così suggellate dopo che la morte mi avrà chiuso gli occhi al Citladino Dott. Carlo Lamberto Rusca Notaro; affinché essa possa leggerle unitamente al predetto mio Testamento

1805, 30 Aprilis. Tradita mihi fuit a Domino Francisco Vincenzola ex commissione, ut dicti, Domini Chirurgiae Doctoris Domini Licelli ad effectum unienadi eius Testamento.

Subscript. — J. C. Carolus Lambertus Rusca Mediolani Notarius.

Liberia

Egraughera

Nel nome d' Iddio. Issendomi io sottoscritto riservava nel mio Testamento nonenpattivo implicito rogato da Carlo Lamberto Rusca Notaro di Milano nel giorno 24 Settembre 1794 la facoltà di mutare, aggiungere o levare dal disposto in esso Testamento, o nella Schedula inserita nel medesimo mediante una, o più Scritture firmate di mio pugno, e come più diffusamente in esso, al quale ecc., ora usando di tale facoltà ordino, e dispongo quanto segue:

Primieramente alla mia morte l' Ospitale di S. Maria di Canobio sarà padrone di tutti li miei Beni stabili, che ho nel Borgo e Territorio medesimo, e circonvicini sotto quella Provincia, con questa distinzione che della Casa di mia abitazione situata sulla Piazza, e nel Porto di Canobio con suoi annessi, come nella Schedula, egli ne avrà il dominio, possesso, e godimento subito dopo mia morte continuato al contrario degli altri Beni suddetti non avrà, che il dominio, perchè il possesso, e godimento di questi a titolo di usufrutto lo consegneranno li Fratelli Uccelli eredi universali vita loro, e di ciascun di loro durante, e morto l' ultimo di essi si consolerà il possesso, e godimento nell' Ospitale suddetto.

Ed in questo senso nullo il disposto nel Testamento.

Secondo. Gli eredi Fratelli Uccelli dovendo a forma del Testamento succedere fra le altre cose nei miei crediti, perciò gli avverto, che troveranno registrati in uno Scurtaccio tutti li salari inessati, che mi appartengono.

Li suddetti due articoli riguardano il principio della Schedula Testamentaria, dove si parla della istituzione degli Eredi.

Tierzo. Dichiaro che li miei mobili esistenti in Canobio gli ho già rilasciati alli suddetti Fratelli Uccelli miei eredi.

Oltre li pesi incaricati alli suddetti Fratelli eredi nella Schedula Cap. I. aggiungo a carico de' medesimi Fratelli Uccelli gli altri che seguono cioè:

Quarto. Un Ufficio da requie nella Chiesa Prepositurale di Canobio con invito del Capitolo, e de' Parrochi della Pieve, e di tutti li Sacerdoti circonvicini, che si potranno avere. Dugento Messe saranno distribuite dal Rever. Proposito tra tutti li suddetti intervenienti, se fra otto giorni continui, cominciando dal giorno dell' Ufficio potranno celebrarsi tutte. Quelle che sopravanzassero le farà celebrare il suddetto Proposito da altri Sacerdoti Secolari entro li giorni otto suddetti. Altre cinquantia Messe le celebreranno li RR. Cappuccini di Canobio entro il medesimo termine se è possibile, in difetto li Cappuccini le termineranno continuamente al più presto. All' occasione del suddetto Ufficio solenne si esporrà sopra la Porta grande della Chiesa il Cartello colla seguente iscrizione.

— *Insegnate per l' anima del Dottore di Chirurgia Carlo Bonamico Uccelli, benemerito della Patria per avere proceduto in perpetuo alla educazione de' Figliuoli, alle Doti, alle Parolieranti, agli Infermi, ai Cronici.* — Il giorno per celebrare l' Ufficio suddetto lo indicherà l' Escortore Avvocato Beirini.

Quinto. Le suddette 250. Messe sono nel compendio di quelle trecento ordinate nel Testamento da celebrarsi ad arbitrio di quell' Escortore, che accudirà alle Esequie in Milano: e quindi tale arbitrio resta tolto colla presente mia destinazione, dovendosi esse Messe celebrare duecento dai Sacerdoti di Canobio, e contorni: cinquantia dalli Cappuccini, e le altre cinquantia alla Chiesa di S. Fedele mia Cura in Milano presente, se è possibile il mio cadavere, lasciando per quest' ultime l' arbitrio al detto Escortore Beirini di qualche aumento d' elemosina, se lo troverà del caso per ottenere l' intento.

Sesto. Aggiungo al Capo I. n. 10. della Schedula. A Maddalena Copina mia governante invece delle lire novecento, si daranno lire mille, e quattrocento di Grata in valute d' oro, od argento suonanti entro il termine di un mese dopo mia morte, e nel resto sta fermo il disposto in essa Schedula a suo favore.

Settimo. Così pure riguardo a Carlo Carema mio Servitore, di cui nel detto Capo I. n. 11. invece delle lire 450 ivi disposte, se gli daranno lire ottocento come sopra, e gli Abiti, che usa come livrea, e nel resto sta fermo il disposto nella Schedula.

Ottavo. Al Chirurgo Francesco Vismara oltre li Legato, di cui nel detto Capo I. n. 13 lascio li cinque Quadri esistenti nella Camera dietro la mia da letto, quattro de' quali rappresentano la Storia di Rachele ed il quinto la Vergine immacolata: l' un se gli pagheranno degli suddetti Eredi Uccelli lire ottocento imperiali per una sol volta al più presto possibile; dichiaro altresì donati tutti quegli Istumenti di Chirurgia, che gli ho dati. E tutto ciò in riconoscenza della cordiale sua compagnia, ed assistenza prestata a me nella lunga mia malattia, e che si è offerto di continuarmi finché vivo, e di proseguire senza verun interesse colla suddetti Fratelli Uccelli miei Eredi nel tempo della loro dimora in Milano.

Nono. Nel detto Capo I. n. 14 della Schedula Testamentaria ho disposto un Legato di sessanta once d' argento a favore dell' Avvocato Lodovico Beirini mio Escortore Testamentario. Ora variando esso Legato, ordino agli Eredi Uccelli, che dentro un mese dopo mia morte sborsino a lui lire cinquecento in valute suonanti come sopra, e gli assolvo dalle dette once 60 d' Argento, fermo stante il Legato dei due Quadri, ai quali aggiungo altri due piccoli Quadri appesi sopra il cancello nella mia stanza da letto. E tutto ciò in cordiale attestato di riconoscenza

nell'opera sua fin quì prestata a mio favore, sperando che vorrà continuarmela anche dopo mia morte a favore de' miei Eredi, e principalmente dell' Ospitale da me eretto, finchè possa attivarsi secondo la mia intenzione a maggior gloria di Dio, ed a beneficio de' Foveri.

Decimo. Lascio a titolo di Legato al celebre Dottor Fisico Locatelli mio Medico per mia memoria li due ritratti delle loro Altezze Reali li Serenissimi Arciduchi Ferdinando d' Austria, e Maria Beatrice Ricciarda d' Este Principessa di Modena, e Duchessa di Massa, iugali con cornice dorata ad intagli, quali si trovano appesi nella mia Sala.

Undecimo. Lascio pure a titolo di Legato al celebre Chimico, e Spedale in Milano Antonio Sansoni per mia memoria il libro intitolato le Sofferenze di N. S. Gesù Cristo in lingua francese, stampa di Parigi in due Volumi.

Duodecimo. Lascio come sopra al celebre Computista Antonio Somari il mio bastone di canna d' India con pomo di dente di Caval marino, ossia d' avorio.

Decimoterzo. Lascio come sopra al Molo Rev. Sacerdote Angelo Rainieri il Vocabolario italiano, e latino stampato in Torino in due Volumi — In margine — (Questo libro l'ho digià rilasciato — Sottoscritti, Domenico Uccelli, —

Decimoquarto. Inoltre li suddetti Fratelli Uccelli miei Fratelli, subito che sarà pubblicato il mio Testamento paglieranno al Capitolo dell' Ospitale di Santa Maria in Canobio, e per cesso al Tesoriere lire novecento Imperiali in denaro suonante da versarsi dal detto Tesoriere nella Cassa del Fondo, di cui nel Cap. III. n. 30. e seguenti della Schedula. E servirà la detta Cassa per pagare a Rosa Allegri moglie di Carlo Giuseppe Uccelli lire quattro o mezza al mese vita sua naturale durante, essendo morta Teresa Allegri sua Sorella in Gennaio 1795. Nella qual somma di lir. 4. 10 al mese rihico il Legato di annue lir. 150 disposte a favore di essa Rosa nella Schedula Cap. III. n. 19, perchè così ecc. servirà per pagare li Legati alle due figlie di essa Rosa, ed al figlio, non che alle figlie del fu Antonio Ponti in tutto, e per tutto come nullo Schedula detto Cap. III. n. 20. 21. 22. Servirà poi per gli altri nati nel essa Cassa attribuiti nei vari luoghi della mia disposizione, e per fare scorta al Tesoriere, affinchè non si debba mai sospendere veruna delle opere pie da me ordinate.

Decimoquinto. L' Avvocato Berini provvederà, perchè siano adempiti li Legati, sovrintenderà all' Inventario de' Mobili in Milano; ritirerà le Scritture appartenenti alla Causa pia. Nel resto mi farà piacere, se vorrà assistere gli stessi Eredi Uccelli per loro maggior vantaggio.

Decimosesto. Avendo enunciato nel Capo II. n. 3 della Schedula un

Capital Credito di lir. 11879. 3. 2, che avevo verso l' eredità di Gio. Batt. Bizzozzo, dichiaro che per Istromento 20 (31ugno 1795 rogato dal Notaro Gio. Battista Roviglio inniore ho ricevuto a conto d' esso Capitale lir. 4459. 3. 8. costochè in oggi rimane il mio credito di Capitale in lir. 7319. 19. 8. Riguardo al detto Capitale Credito, come anche l' altro verso il Concorso Chiapponi confermo quanto ho disposto nel Testamento Cap. II. n. 10. 12. 13.

Decimosestimo. Nel Testamento ho disposto di lire cento ottanta mille (Cap. 3. n. 2.), che avevo presso l' Ospital maggiore di Milano al 3 per cento, ed ho dato tutte le disposizioni analoghe. In oggi quel Capitale non v' è più. avendo io per Istromento 4. Messidoro prossimo passato (23 Giugno 1800) rogato dal Notaro Gio. Battista Peruzzotti convertito nell' acquisto di una Possessione, e col medesimo Istromento data la Possessione medesima a Livello perpetuo all' Ospitale maggiore di Milano per l' annuo canone di lir. 6680. Imperiali in monete d' oro, e d' argento suonanti al corso della Grida di Milano, che sarà per tanto divise in quattro eguali rate, cioè 11 Febbraio, 11 Maggio, 11 Agosto, 11 Novembre ogni anno lir. 1675 ogni rata. Dichiaro però, che la destinazione nel Testamento alli Friti, e Capitale delle lir. 180m. s' intende trasportata sul diretto dominio, e canone livellario della Possessione da me comprata, e livellata, come in detto Istromento rogato Peruzzotti sit. negli Territori di Torino con Cerru, e poca parte nel Territorio di Battuda, Campagna Soprana di Pavia, denominata la Possessione del Cerru, la quale lascio per intero, come a me compete con tutte le mie ragioni, e con tutte le forze del succitato Istromento all' Ospitale di Santa Maria di Canobio.

Decimoottavo. Il debito di lire otto mille per residuo prezzo della suddetta Possessione, che mi è rimasto di pagare all' Ospitale Maggiore Milano, di come da detto Istromento rogato Peruzzotti, o quella parte, che rimarrà alla mia morte, penserà l' Avvocato Berini al modo di pagarlo compatibilmente colla esecuzione della mia disposizione, senza aggravio dell' Fratelli Uccelli, confermandogli le qualità già spiegate nella Schedula Testamentaria Cap. VI. e Cap. II. ed ogni opportuna facoltà.

Decimonono. Con l' lettera della Real Corte di Torino io ero assicurato della unione delle attuali sostanze dell' Ospitale di Canobio alle mie per la esecuzione intera del disposto da me nella Schedula Testamentaria comunicata in prevenzione al Ministro degli Affari Interni, ed approvata. Io non dubito, che qualunque Governo concorrerà ne' medesimi sentimenti, attesa la natura della mia disposizione. In questa fiducia avendo io conteggiato nel Testamento Cap. III. n. 5 gli interessi de' capitali allora impiegati presso l' Ospital Maggiore di Milano in annue

lir. 5400, ed in oggi essendo surrogato l'annuo canone di lir. 6600 viene ad esservi un aumento di annue lire mille dugento sessanta, le quali dispongo in conformità della regola data nel Testamento Cap. III n. 29 come segue:

Schedula Cap. III. n. 9 Ho costituito al Chirurgo l'annuo salario di lir. 600, quanto vi sarà in Canobio il Medico salariato dalla Comunità, accresco lir. 200 —

Nel caso però che vi fosse il solo Medico-Chirurgo, di cui nel Cap. III. n. 34, avrà questo lir. 1500 in tutto.

N. 10. Ho assegnato alla Spezieria annue lir. 1065,

le accresco fino a lir. 1500, l'aumento è 405 —

Con che resterà a beneficio della Cassa del Fondo l'aumento fatto alla Spezieria nel detto Cap. III. n. 34 in fine.

N. 11. Al Sindaco Legale ho assegnato la gratificazione annua di lir. 90, accresco 60 —

N. 12. Ho adnesso otto Malati di malattie temporarie, cioè sei abitanti del Borgo di Canobio, e due di Traffume a soldi 7, 6 al giorno per ciascuno. Accresco due di Canobio a soldi 7, 6 al giorno, importano 273 15

N. 14. Ho disposto quattro Doti all'anno di lire 50

per ciascheduna, conferita la nomina come nel Cap. V. §. 3 n. 16 al 27, ed altre prescrizioni, le accresco fino a lir. 60, e saranno sei Doti invece di quattro. La nomina delle due di più al Capitolo, e la distribuzione nel mese d'Aprile con tutte le altre prescrizioni del Testamento, l'aumento porta 160 —

Si verseranno nella Cassa del Fondo 161 5

Beco la conversione delle

Diobario, che le Partorienti, di cui nel Cap. III. n. 13 del Testamento per essere degne della limosina di lir. 10, dovranno aver concepito in costanza di matrimonio, e non prima, e che le lir. 10 si daranno nelle due prime settimane, dopo il parto lire cinque per settimana.

Starà dunque fermo il da me disposto nel Testamento, e Scheda unita riguardo alla conversione dell'entrata con aggiungere quanto sopra.

Vigesimo. Nel caso poi che il Governo competente al tempo della mia morte, o non volesse sanzionare, a dar mano a far eseguire la mia disposizione, massime perciò che riguarda l'unione delle altre sostanze dell'Ospitale di S. Maria in Canobio, e la loro destinazione negli usi spiegati nel mio Testamento, o Scheda, oppure anche solo volesse il disposto da me variare. In tali casi, e ciascun d'essi il Cittadino Av-

vvocato Berini mio Esecutore Testamentario, Ereditatore generale irrevocabile duraturo dopo mia morte, ed arbitro irrevocabile colla piena cognizione, che ha delle mie intenzioni, e disposizioni più segrete, e servendosi dell'arbitrio già conferitogli nel Testamento, che gli confero d'interpretare in concorso di tutti li da me beneficati, la mia intenzione, riguardo a ciò, che io non avessi provveduto, darà quelle disposizioni, che la sua prudenza, ed il suo cuore gli suggeriranno, nei quali pienamente confluirà, e tutto quanto egli opererà, suggerirà, od ordinerà, sarà da eseguirsi senza richiamo per la più pacifica, analoga, e spedita esecuzione delle mie intenzioni, che ho a sollievo dell'umanità, ed a pubblico beneficio. Similmente se nell'atto pratico dell'esecuzione del mio piano si riconoscesse necessaria, o utile qualche modificazione, la potrà ordinare il medesimo Avvocato Berini, e le sue ordinazioni saranno riguardate come parte della mia disposizione per il maggior bene, avendo caso la mia intenzione.

Vigesimoprimo. E perchè l'attivazione di una nuova amministrazione, e la utilità della riuscita dipendono essenzialmente dalla univocità delle intenzioni, e delle cooperazioni, e per lo contrario, se alcuno dei Deputati, o dei subalterni dell'Ospitale di S. Maria di Canobio, o con dissimulazione, o palesemente operasse, o lamentasse tergiversazioni all'esecuzione placida della mia volontà sia espressa nel Testamento, sia dichiarata nei rispettivi casi del mio Esecutore, quel tale, oltrechè cagionerebbe danno ai miei Poveri, sarebbe mio nemico, e perciò indegno di amministrare il mio Ospitale, o di godere il salario di un Luogo Pio, col quale sarebbe in guerra. Quindi nel suddetto caso, o così durante la vita dell'Avvocato Berini ingiungo al medesimo di sospendere, o di rimpiazzare chi esso crederà per i suddetti motivi, previa quella prudente informazione, che stimerà, rimosso qualunque richiamo.

Vigesimosecondo. Nel Cap. II. n. 7, 14, 32. del Testamento ho lasciato in arbitrio del Capitolo di vendere o livellare li miei beni stabiliti in Canobio, e contorni per la perpetua conservazione o del capital prezzo, o del Diretto dominio, e per convertire ogni anno i frutti negli usi da me indicati. Ora, fatto più maturo riflesso, tolgo l'arbitrio di venderli, ma si dovranno assolutamente livellare in perpetuo, eccettuata sempre la Casa in Canobio. E congruamente s'intenderanno rifiutati quei capitoli del Testamento, dove si parla di questa alternativa.

Vigesimoterzo. Nella Scheda Testamentaria Cap. IV. n. 8 ho orrevocato Berini, ed agli Eredi Uccelli di notificare subito dopo mia morte al Prevosto di Canobio la mia disposizione, e di dargliene copia, ed al Prevosto di convocare anche nel giorno medesimo li Deputati dell'Ospitale, ed il Sindaco per l'elezione del quinto Deputato. Ora per

motivi novena l'animo mio proibisco ai Fratelli Uccelli d'immischiarsi di ciò: anzi ordino ai medesimi di tacere, ed appoggio al solo Avvocato Berini questa incompbenza da eseguirsi dopo che egli avrà ottenuto dal (torero ciò che bisogna, o anche prima, secondo la sua prudenza, e come crederà per il maggior bene della Causa Pia. E finalmente l'Avvocato Berini non darà il formale avviso coll' invito al Capo Parroco di Canobio di convocare li Deputati, ed il Sindaco per l'elezione del quinto, proibisco a questi li mescolarsi nella mia disposizione, e sarà nullo, se faranno qualche cosa, perchè senza veste, sotto la comminatoria di cui sopra al §. 21.

Vigesimoquarto. Nel Capo III. n. 30. 31 del Testamento ho eretta la Cassa del Fondo. Le partite che devono colare in essa sono spiegate nei vari luoghi della Schedula; cioè Cap. III. n. 23. 25. 29. 32. 33. 36. 37. 39. 47., o seguenti, e nella presente Carta Cap. 14, ed incidentemente dove è occorso: Aggiungo per regola, che tutto il denaro che avanzerà per qualunque causa deve esser girato alla Cassa del Fondo, per esempio il salario del tempo intermedio tra la cessazione di uno salariato, e l'installazione del suo successore Cap. III. n. 36, le elemosine avventizie Cap. III. n. 47; lasciati non destinati ad un uso Cap. III. n. 48, e qualunque altro denaro, e similmente si ghera alla detta Cassa tutto il di più di un semestre del canone livellario che accadesse al tempo della mia morte, o della attivazione della mia Causa Pia essermi dovuto dall'Ospital Maggiore di Milano mio Livellario.

Vigesimopinto. Quando si attiverà il mio Luogo Pio, sarà cura dell'Avvocato Berini il far incidere in marmo in forma conveniente a suo giudizio una iscrizione, ed il farla inserire nel muro esteriore della mia Casa di Canobio destinata per la Scuola, e per il Medico in quel luogo che crederà più a proposito, affinché sia veduta più facilmente per memoria della Pia Istituzione da me eretta, e stimolo alla beneficenza.

Vigesimosesto. Nel Cap. II. n. 15 del Testamento ho assegnato al Medico dell'Ospitale l'Appartamento al secondo Piano nella mia Casa di Canobio. Quell'Appartamento manca di camini: perciò il Capitolo dell'Ospitale colla Cassa del Fondo farà subito fare un camino nella Cucina. ed un altro nella Sala per servizio di quell'Appartamento.

Vigesimosettimo. Nel Cap. III. n. 36. 39. vers. 2.^{oa} dispongo in certi casi la distribuzione in elemosine arbitrarie di alcune somme, che passeranno la scorsa discreta della Cassa del Fondo. Ora dispongo, che in tutti li casi di tali elemosine arbitrarie, si faranno sei parti, due delle quali le distribuirà il Prevosto, o Capo Parroco, e le altre quattro una per ciascheduno gli altri Deputati.

Vigesimottavo. Nel Cap. IV. n. 21, ho nominato per primo Tesoriere

del mio Ospitale Francesco de' Stefani. Questo ora è morto. Perciò surrogò Carlo Trinzani attuale Tesoriere dell'Ospitale di Canobio, e mancando esso, comincerà il Capitolo a nominare a forma del Testamento.

Vigesimonono. Parlando dell'ufficio del Medico aggiunto al Cap. V. §. II. Sezione II. n. 15., che le ricette voglio che siano scritte in lingua italiana, e tutte per esteso senza cifre.

Trigesimo. Tocando la Scuola aggiunto al Cap. V. §. II. Sezione IV. n. 18., che gli Scolari dovranno andare alla Scuola, e nella Chiesa decentemente vestiti in loro stato alla rustica, cioè netti, puliti, e non sporchi, e stracciati, il che non importa spesa, ma dimostra rispetto necessario per l'educazione.

Trigesimoprimo. Avendo ordinato nel Cap. VI. n. 6. del Testamento la stampa di esso, e della Schedula inserita, ordino, che anche la presente Scrittura sia stampata congiuntamente per unire tutta la mia disposizione, proibendo nelle contingenze il consultare, ed esaminare l'una senza l'altra.

Milano adì cinque Complementario anno VIII. della Repubblica Francese (22 Settembre 1800. v. s.)

Sott. — Domenico Ucelli Chirurgo.

Sott. — Io Giuseppe Rochlitzer ho scritto la presente per ordine del suddetto Uccellino Dottore Domenico Ucelli, ed ho veduto il medesimo a fare di propria mano le suddette nove firme questo giorno ventidue Settembre mille ottocento (vecchio stile).

Nel Nome di Dio.

Servendomi della facoltà, che mi sono riservata nel Testamento del giorno 24 Settembre 1794 rogato dal Notaro Carlo Lamberto Rusca di variare, accrescere, e diminuire, dispongo quanto segue per degne cause moventi l'animo mio.

Primo, lascio a titolo di Legato, particolar istituzione, e come meglio a Maddalena Coppia mia governatrice di Casa soldi trenta al giorno vile sua naturale durante. Cominceranno a di lei favore li soldi trenta al giorno nel giorno successivo alla mia morte, e continueranno finchè essa naturalmente vivrà.

Il pagamento si distribuirà in rate, e percepirà lire quarantacinque ogni trenta giorni anticipatamente, cosicchè l'ultimo mese di sua vita cominciato cederà a suo lavoro.

Se io vivente avrò fatto l'impiego vitalizio sulla vita della stessa Legataria assegno il contratto in proprietà a lei, e lo acquisterà con continuazione del possesso mio *ispro jure et facto*; se poi non l'avrò fatto, dovrà l'Esecutore coi denari, che troverà in Cassa alla mia morte, in difetto cogli Effetti più pronti della mia Eredità, ed a cambio degli

Bredi universali, prevalendosi del pien potere, che gli ho già conferito di nuovo, e di nuovo gli conferisco, dovrà dico impiegare un Capitale a vitalizio sopra la vita di detta Maddalena legataria, che produca lire cinquecento cinquanta all'anno, nella quale somma stabilisco l'annuità. Fatto il contratto dall'Esecutore apparterrà in pieno dominio, e godimento alla Legataria *ipfis jure et facto*.

In conseguenza di questo Legato di soli trenta al giorno vita sua naturale durante revoco, e casso il legato di lire mille e quattrocento per una sola volta, che avevo ordinato a lavoro della medesima Maddalena Coppa nella Scheda 22 Settembre 1800 al Cap. I. Resta pure annullato quello di lire novecento disposto nel Cap. I. n. 10 della antecedente Scheda inserita nel Testamento che avevo poi compreso nelle posteriori lir. 1400. Sarà tenuto al contrario il resto, che avevo in dette anteriori Schede Legato ad essa Maddalena; e starà pure fermo l'obbligo della stessa di servire la mia Eredità, cioè l'Esecutore, e gli Eredi Ucelli nella mia Casa di Milano finchè non sia dato spaccio ai mobili, ed a dettame dell'Esecutore.

Secondo. Lascio pure a titolo di Legato ad Ambrogio Destri Offellaro abitante dirimpetto alla Colonna infame in Porta Ticinese di questa Città due Acquisanini d'argento.

Milano li 17 Settembre 1801.

Sott. — Domenico Ucelli.

Sott. — Carlo Gio. Petrolini fui presente per Testimonio.

Sott. — Giottardo Bergonzoli fui presente per Testimonio.

Essendomi suggerito alla memoria, che le due sorelle Ucelli nubi, una delle quali è di già settuagenaria, ed ha perduta la vista d'un occhio, e l'altra è costantemente soggetta a molestie convulsioni, che la rendono inferma, le quali convivono con i di loro fratelli Sig. Carolina, e Sig. Giuseppe Ucelli, suggerendomi dissi, che esse non sono state considerate nel mio Testamento rogato l'794 dal Sig. Dott. Carlo Rusca pubblico Notaro di Milano, voglio in oggi per motivi a me noti che anch'esse possano godere dei frutti dei miei effetti, che possedo costì sino alla loro morte, li quali passeranno in appresso in vantaggio dell'Ospitale di S. Maria in Canobio, che ne sarà il perpetuo possessore, ed in fede ecc.

Milano 1801. v. s. 19 Dicembre.

Sott. — Domenico Ucelli.

Dopo che il Sig. Avvocato Berini ha costruito il mio Testamento, che il Sig. Dott. Rusca Carlo ne ha fatto il rogito, e che io altresi ho riconosciuto lo Scrittore, che ne ha fatto la copia, si è fissato con loro consenso la ricognizione che dovranno essi conseguirme in seguito al mio

transito. Io ho dato al Sig. Avvocato suddetto varie regalie in ricognizione degli incomodi, che io ero in grado di recargli avanti il mio passaggio, e sono li seguenti:

Primo. Gli ho regalato un Orologio di viaggio fatto da *Mecher* Direttore della Specola di Brera del valore di lire trecento trenta.

2. Una Scatola per uso di tabacco di legno di Modena impietrito, munita di cerniera, e cerchiati d'oro del valore di lire novanta.

3. Un anello d'oro da dito, munito di pietra carniola, in cui ora scolpito la testa d'un Imperatore, accompagnato d'una Medaglia d'oro cuneata in occasione degli Sponsali fatti dall'Arciduca Ferdinando d'Austria coll'Arciduchessa Maria Beatrice d'Este del valore in tutto di lire cinquanta.

4. Due paia Bottoneini di Camiseo segrynati d'oro fatti in Venezia del valore di lire quarantacinque.

5. Una fornita di Tazze a caffè, colli suoi Tondini, Catinello, e Boccialetto di Porcellana di Vienna, con un congruo Cabaret del valore di lire quarantacinque.

6. Una Trota accompagnata di sei Bottiglie di vino di Maleaga per-fettissimo del valore di lire ventisei.

7. Per avere curato il suddetto Sig. Avvocato di una malattia chirurgica, e guarito, e per alcune visite fatte per ordine suo alla Sig. Caterina di lui Governatrice, sembrami d'aver meritato una ricognizione di lire novanta.

8. Dippiù per avere fatto un Catalogo per uso del predetto signor Avvocato delle virtù medicinali, de' medicamenti contenuti in una sua particolare Specieria portatile, come pure delle malattie, nelle quali essi si possono convenire, e la ricognizione sarebbe di lire dodici, che in tutto formano la somma di lire seicento ottantotto.

9. Dopo il mio passaggio avrà di più due quadri con cornice dorata, tutti due dipinti da eccellenti Artefici, cioè uno rappresentante S. Pietro penitente, e l'altro la Beata Vergine col Bambino Gesù; inoltre gli si consegnerà un altro piccol Quadro rappresentante una Cucina ed un piccol Quadro, che si trova in amminatura rappresentante una Vergine colla palma del martirio a fianco.

10. Finalmente gli si sposeranno lire cinquecento sostituite alle once sessanta d'argento promessagli nel mio Testamento.

Milano 27. Aprile 1802, e per fede ecc.

Sott. — Domenico Ucelli.

Altresi si è regalato al suddetto Avvocato Berini una Lente, ossia Occhialeto per ingrossare gli oggetti, che si presentano all'occhio, incassato in argento del valore di lire quindici.

Sott. — Domenico Uccelli.

Mille ottocento due addi primo Maggio.

Essendomi io infrascritto Dottore Domenico Uccelli riservata nel mio Testamento noncupativo implicito consegnato al Dott. Carlo Lamberto Rusca di Milano li 24 Settembre 1794 la facoltà di variare, e cambiare le disposizioni fatte in detto mio Testamento anche mediante qualunque Scrittura da me sottoscritta.

Perciò fatto riflesso, che al Cittadino Avvocato Lodovico Berini riuscirebbe gravoso il disimpegno delle cose ad esso qual mio Esecutore Testamentario addossate nel detto mio Testamento, usando della facoltà suddetta, revoco, ed annullo la destinazione del medesimo fatta in mio Esecutore Testamentario, e così tutti li diritti al medesimo compartiti in conseguenza di tale destinazione tanto nel suddetto Testamento, quanto nelle Scritture addizionali al medesimo, ed invece.

Ho costituito e costituito, deputato e deputo in miei Esecutori Testamentari, quanto sia per tutte le cose da eseguirsi in Canobio, il Cittadino Avvocato Fiscale Carlo Gio. Petrolini; per l'esigenza poi de' miei capitali, e loro interessi e quant'altro deve farsi in Milano, il Cittadino Avvocato Luigi Rusca, volendo che ai medesimi si ritengono rispettivamente nella loro incombenza attribuita tutte le stesse facoltà, diritti, e ragioni tutte da me conferire al suddetto Avvocato Berini.

Voglio quindi, che il detto mio Esecutore di Milano sia sollecito dopo la mia morte di ritirare dal suddetto Avvocato Berini, qualora fossero tutt'ora presso il medesimo gli Istrumenti, e Vaglia comprovanti li miei crediti, ed attività, onde poter far uso, e la mia disposizione.

Voglio però, che il detto Avvocato Berini percepisca ciò nullameno li Legati da me lasciategli, e questi in liquidazione compita degli incomodi da me datigli; che se egli desiderasse in vece dei detti Legati di essere soddisfatto delle sue operazioni, in tal caso annullati li suddetti Legati, voglio che egli sia soddisfatto, come di ragione, computato però quanto ha da me già avuto, e di cui ne consta dalle mie annotazioni; ed in fede ecc.

Sott. — Domenico Uccelli.

Sott. — Giuseppe Ottone per Testimonio.

Sott. — Carlo Francesco Vismara per l'istimonio, ed ho veduto a firmarsi il suddetto Domenico Uccelli di proprio pugno, ed ho veduto altresì Giuseppe Ottone a firmarsi per Testimonio questo giorno primo Maggio mille ottocento due.

Debiti da adempirsi per una sol volta dalli fratelli Uccelli miei Eredi universali dietro il termine di un mese dopo il mio transito, e sono li seguenti:

Primo. Esequie di prima Classe	Lir. 370 —
2. Messe in Milano numero cinquanta in S. Fedele.	» 68 15
3. Ospital Maggiore	» 150 —
4. Luoghi di Terra Santa	» 25 —
5. Al Sig. Dott. Carlo Rusca per onorario dell'Istituto d'apprenzione del Testamento, con una copia autentica alla persona che sarà nominata	» 225 —
6. Al Sig. Avvocato Berini lire cinquecento, dico	» 500 —
7. Al Sig. Francesco Vismara Chirurgo	» 800 —
8. Ufficio generale, e Messe in Canobio	» 360 —
9. A Carlo Caranni mio Servitore	» 800 —
10. Al Destrè Ambrogio mio patrizio lascio di più due Quadri del Ferrigno rappresentanti Marine i più grandi, che si troveranno in mia Casa, cioè in Anticamera, e l'altro in Guardaroba, e due paio Calzette di seta bianche, che si troveranno nel mio Burò involte in una carta, oltre il già disposto nella Scrittura 17 Settembre 180uno.	

Avendo nella mia Schedula Testamentaria disposto, che li Fratelli Uccelli miei Eredi esigessero a loro vantaggio dall'Ospital maggiore gl'interessi de' miei Capitali, che avrebbero ritrovato inesatti dopo del mio transito, ora variando disposizione, voglio che si esigano a beneficio dell'Ospitale di Santa Maria di Canobio, ed invece di questi interessi essentio gli stessi Eredi Uccelli di pagare le lire novecento alla Cassa del Fondo dell'Ospitale di Santa Maria di Canobio mio Erede, dalle quali io gli avevo aggravati, come pure esigeranno a proprio beneficio li predetti Fratelli Uccelli i salari della Corte, e dell'Ospital maggiore, e di Santa Corona, o li residui de' medesimi dovutimi avanti il mio passaggio.

Avendo io ordinato nella mia Schedula Testamentaria di esigere lire mille sopra gl'interessi de' miei Capitali dell'Ospital maggiore, che si troveranno inesatti, ora voglio che si tralasci di esigerli, avendo incaricato li due Fratelli Uccelli miei Eredi universali di pagare le spese mortuarie, e le Messe, che si celebreranno tanto in Milano, quanto in Canobio dopo il mio transito.

Finalmente essendo morta Teresa Allegri, o Rosa Allegri Uccelli di lei Sorella, e per conseguenza essendo cessata la lascita a loro fatta, voglio che l'Ospitale di Canobio paghi per una volta sola a Gio. Battista Uccelli Allegri figlio di Rosa lire cento cinquanta per una volta sola, ed alle due figlie Allegri Uccelli lire cento per caduna per una sol volta, come pure pagherà l'Ospitale di Canobio, allorchè avranno compiuta l'età d'anni 40, lire cento per una sol volta alla figlia maggiore del fu Antonio Ponti altre volte Speciale in Canobio, perchè la

figlia minore lo ha diggia da me sottoscritto esatto, allorché si è collocata in matrimonio, che in tutto formano la somma di lire. 450.

Li Fratelli Uccelli miei Eredi universali dopo che saranno arrivati in Milano, e che avranno dato passo a quanto viene loro di prima necessità provvederanno un peso, o rubo di eccellente cioccolata, e lo presenteranno a nome mio come semplice dono gratuito al Sig. Avvocato Luigi Rusca mio Esecutore Testamentario; e per fede ec.

Questo giorno due Maggio mille ottocento due.

Sott. — Domenico Uccelli.

Prevalendomi io infrascritto Dottore di Chirurgia Domenico Uccelli della facoltà riservatami nel mio Testamento noncupativo implicito consegnato al Dottore Carlo Lamberto Rusca Notaro di Milano li 24 Settembre 1794, di variare, e fare altre disposizioni.

Dichiaro che al caso, che la Causa Pia, ossia l'Ospitale di Santa Maria di Canobio da me istituito erede particolare, o Legatario speciale in detto mio Testamento non possa per l'impedimento delle Leggi, o di qualunque Superiore Autorità avere effetto, o che volesse da qualunque Superiore Autorità variarsi la forma dell'ereditazione, amministrazione economica, e regolamento della detta Causa Pia, ed Ospitale da me stabilito in detto mio Testamento, o cambiarsi, o variarsi le persone da me incaricate tanto al presente, quanto ne futuri tempi all'amministrazione della Causa Pia: in tali casi tutti, ed ognuno di essi, casso, ed annullo la detta particolare istituzione, e voglio che la sostanza vengente sotto la medesima accresca, ossia non decresca dalla mia eredità universale, e sia quindi in ogni tempo, che non si verificassero le suddette circostanze, devoluta al mio Erede o Eredi universali, e ciò non per alcun disprezzo della Autorità, ma perchè io mia intenzione, che la detta Causa Pia sia formata, diretta, e regolata secondo la mente mia espressa nel detto mio Testamento.

E siccome nella Scrittura addizionale al suddetto mio Testamento 17 Settembre 1801 ho disposto che si facesse l'impiego di un capitale quanto bastasse all'anno frutto in via vitalizia a corrispondere a Maddalena Coppia mia servente soldi trenta al giorno via sua natural durante, e così variando detta disposizione, voglio, che qualora ciò non sia da me vivente fatto all'importanza dell'anno canone a me dovuto dal detto Ospitale maggiore, e che ammonta a S. Martino prossimo a circa lire. 10,000, si uniscano altrettanti de' miei danari, che avrò in Cassa fino al compimento diciotto mille, il cui anno interesse in ragione del tre per cento dovrà corrispondersi dopo mia morte a Maddalena Coppia mia donna di servizio via sua natural durante ne' modi e tempi e coll'anticipazione espressa nella suddetta Scrittura 17 Settembre 1801,

alla quale in questa parte io mi riporto. Detto capitale poi, quando li di lui frutti dopo la morte di detta Maddalena Coppia saranno sempre devoluti dalla suddetta Causa Pia, od Ospitale di Canobio, o alli miei Eredi universali nel caso, gli ho sostituiti all'Ospitale medesimo come sopra.

Sopra il detto Ospitale Maggiore dovrà pure impiegarsi il capitale esigibile dalli Consorti Bizzozzeri, e sarà detto Ospitale Maggiore tenuto corrispondere gli interessi del tre per cento al detto Ospitale di Canobio; anzi qualora io vivessi ancora qualche anno, voglio che li miei Esecutori dalli canonici annui, dei quali andrò creditore dal detto Ospitale, e dal detto capitale Bizzozzeri facciano col detto Ospitale Maggiore un altro Livello nel modo già da me praticato, i di cui annui canonici dovranno poi pagarsi all'Ospitale di S. Maria di Canobio come sopra, ossia ai sostituiti al medesimo come sopra, e per fede ec.

Milano 20. Ottobre 1802.

Sott. — Domenico Uccelli.

Sott. — Carlo Carenni per Testimonio,

Sott. — Francesco Vismara per Testimonio, ed ho veduto a firmarsi Domenico Uccelli, e Carlo Carenni per Testimonio questo giorno 20 Settembre 1802.

1. Voglio, che li Fratelli Uccelli miei eredi universali dopo il mio transito ritirino il capitale dovutomi dagli eredi Bizzozzeri, ogni qualvolta io non lo avessi diggia ritirata, che ne compiscano la somma di lire dieci mille, e che lo impieghino sopra questo Ospitale Maggiore di Milano, formando così la somma de' miei capitali di lire duecento cinquanta mille.

2. Voglio, che li medesimi Fratelli Uccelli ritirino per una sol volta gli interessi del mio trinsteste, che maturerà nel giorno 12 del mese di Maggio prossimo, e che se ne servino a loro vantaggio per pagare li pesi, dei quali gli ho incaricati unitamente a quelli, che ricaveranno dalla vendita de' miei argenti, e dei miei mobili, e per fede ec.

Milano 18 Aprile 1803.

Sott. — Domenico Uccelli.

Lascio a titolo di gratificazione a Maria Carenni moglie del mio servitore lire novanta per una sol volta per le assistenze prestatemi interpolatamente, e massime nell'ultima mia malattia, e per fede ec.

Milano 22 Aprile 1803.

Sott. — Domenico Uccelli.

Sott. — Francesco Vismara fui presente per Testimonio, ed ho veduto a firmarsi per Testimonio il qui sotto Antonio Cavallotti.

Sott. — Antonio Cavallotti per Testimonio, e Francesco Vismara fatto la sua firma.

A tergo — 1803. 23 Aprilis.

Tradita mihi fuit a Chirurgo Francisco Vismara de mandato, ut diceret, dicti Chirurgus Doctoris Domini Ucelli ad effectum univendi ejus Testamentum.

Subscrip. — Rusca Notarius Medicini.

Vicario Generale.

Abbisegnando alli Cittadini Fratelli Ucelli, cioè al Sacerdote Francesco, e Giuseppe la fede della morte di Carlo Domenico Ucelli, chiedono al Cittadino Vicario Generale della Curia Arcivescovile, che si degni ordinare l'edizione.

Fidel editio non tamen pro criminibus ad offensam, litteris errando, non autem numeris, ubi annus, dies, et hora adnotetur. — Dat. Mediolani ex Palatio Archiepiscopali die 28 mensis Aprilis anno 1803.

Signat. — Hercules Maria Bonanomi Vicarius Generalis.

In Libris Mortuorum Ecclesiae Parochialis Sanctae Mariae Scalensis in Sancto Fidei sic legitur.

Mille ottocento tre addi ventisei del mese di Aprile.

Carlo Domenico Ucelli figlio del fu Pietro abitante in questa Parrocchia munito de' Santissimi Sacramenti della Penitenza, Eucaristia ed Estrema Unzione, compartita al medesimo la Benedizione Papale coll'applcazione dell'Indulgenza Plenaria, e raccomandata la di lui anima al Signore colle solite preci dalla Chiesa prescritte è passato da questa a miglior vita in età d'anni ottantatre, e fattole nel giorno ventisette corrente il trasporto di prima classe, e nel giorno ventotto corrente lo Ufficio di prima Classe, fu trasportato il di lui Cadavere al Campo Santo, e per fede Sforza del Maino Proposto Parroco di Santa Maria Scala in S. Fedele.

Ita est de verbo ad verbum hac pro fide. Dat. die 28. Aprilis 1803 — Subscrip. — Sforza del Maino Propositus Parochus Sanctae Mariae Scalensis in Sancto Fidei.

E delle predette cose ec.

Fatto, e pubblicato nello Studio della Casa di me Notaro infra-scritto sit. in P. O. P. Santa Maria de' Servi di Milano, presenti Giov. Battista Bazzi figlio del fu Federico, e Vittore Bianchi figlio del fu Gaetano ambidue della detta Parrocchia di Santa Maria de' Servi Promotari.

Testimoni li Cittadini Sacerdote Carlo Dasso figlio del fu Giuseppe P. O. P. S. Pietro in Gessate, Felice Stagnolo del fu Pietro Antonio di P. N. P. S. Fedele, e Francesco Braja figlio di Giovanni di P. O. P. Santa Maria al Carmine di Milano noti, ed idonei ec.